

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 22 luglio 1998

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

*Le decisioni dal n. 274 al n. 287 e quelle dal n. 292 al n. 305 del 1998
saranno pubblicate nelle prossime edizioni della 1^a Serie speciale*

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 266. Ordinanza 15 luglio 1998.

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Presidenza del Consiglio dei Ministri e procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna - Funzionari del Sisde e della Polizia di Stato - Atti di indagine compiuti ai fini del promovimento dell'azione penale - Fonti di prova coperte dal segreto di Stato - Legittimazione delle parti a sollevare il conflitto - Ammissibilità

Pag. 13

N. 267. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Prestazioni sanitarie ricevute presso case di cura private - Rimborso delle spese - Condizione della preventiva autorizzazione U.S.L. anche quando gravità delle condizioni dell'assistito ed indifferibilità dell'intervento, non fruibile presso strutture sanitarie pubbliche, non permettono di richiederla in tempo - Mancata assicurazione dell'effettiva tutela della salute - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37, paragrafo 8.6., dell'allegato 1)

» 15

N. 268. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Assegno vitalizio di benemerenzza previsto per i perseguitati politici antifascisti e razziali - Commissione di esame delle domande - Esponente della comunità ebraica - Mancata previsione della sua partecipazione - Irragionevolezza dell'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali - Illegittimità costituzionale.

(Legge 10 marzo 1955, n. 96, nel testo sostituito dall'art. 4, legge 8 novembre 1956, n. 1317, e dall'art. 4, legge 22 dicembre 1980, n. 932)

» 20

N. 269. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti locali - Debiti insoluti - Mancata produzione di interessi e non assoggettabilità a rivalutazione monetaria dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente e sino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione - Errore di interpretazione dei presupposti interpretativi da parte del giudice remittente - Non fondatezza.

(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, artt. 81, comma 4, e 89, comma 11, e artt. da 77 a 99 del capo VII, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).

(Cost., artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113)

» 24

N. 270. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Zootecnia - Regione Lombardia - Sistema della punzonatura delle specie bovine - Statuizione di un termine perentorio di cessazione del regime transitorio - Ordinanza del Ministero della sanità del 26 febbraio 1997 - Disposizioni non idonee a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione - Inammissibilità

Pag. 29

N. 271. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per spese di mantenimento in carcere - Obbligo per il magistrato di sorveglianza di tenere conto, nella valutazione della condotta del condannato, della sola condotta «strettamente carceraria» - Riferimento alla sentenza della Corte n. 342 del 1991 - Ragionevolezza - Esigenza di valorizzare i principi di ordine e di sicurezza carceraria - Non fondatezza.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma)

» 33

N. 272. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale - Competenza a disporre sulla domanda di sequestro conservativo proposta dal procuratore regionale - Fissazione contestuale dell'udienza di comparazione innanzi al giudice designato - Non spettanza alla corte l'indicazione delle modalità circa i criteri per l'assegnazione degli affari, sussistendo nell'ordinamento vigente della Corte dei conti la potestà di formulazione di criteri per l'esercizio dei poteri spettanti ai capi degli uffici - Manifesta infondatezza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19).

(Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97 e 108)

» 36

N. 273. Sentenza 7-17 luglio 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Ambiente (Tutela dell') - Provincia autonoma di Trento - Atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato secondo alla direttiva comunitaria 85/337 CEE - Spettanza allo Stato

» 41

N. 288. Ordinanza 7-17 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese - Presunta restrizione del precetto dell'obbligatorietà dell'azione penale - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 300 del 1997 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 371-*bis*, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 112) Pag. 45

N. 289. Sentenza 7-18 luglio 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica Italiana - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - Opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli - Insindacabilità delle medesime - Non spettanza alla Camera dei deputati tale dichiarazione - Annullamento della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996 nella parte in cui si riferisce al procedimento civile davanti al predetto tribunale

» 48

N. 290. Sentenza 7-18 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Incompatibilità del giudice - Divieto di partecipazione al collegio per l'udienza preliminare del giudice che in precedenza nel medesimo procedimento, abbia fatto parte del collegio del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato e si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131 del 1996 - Compromissione dell'esigenza di imparzialità del giudice - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, comma 2) » 54

N. 291. Sentenza 7-18 luglio 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Esclusione per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive - Riferimento alla sentenza della corte n. 78 del 1997, alla n. 254 del 1994 - Irrazionalità di un sistema che consente l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive per reati di maggiore gravità rispetto a quelli per i quali vige l'esclusione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60) » 57

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 29. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 1998 (della regione Lombardia).

Industria e commercio - Commercio con l'estero - Istituzione e conferimento di funzioni all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) - Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Contributi e finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni - Attribuzione a società designate, di compiti per la gestione di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo - Istituzione, presso il CIPE, di Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero - Lamentata esclusione delle regioni dalla partecipazione e dalla regolamentazione degli interventi previsti - Lesione dell'autonomia degli enti locali e del principio del decentramento, in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 59 del 1997 - Incidenza sulle competenze e sull'autonomia regionale, anche per quanto concerne le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 112 del 1998.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143).

[Cost., artt. 5, 76, 117 e 118; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, comma 6, 4, comma 4, lett. c), 11, comma 1, lett. b); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48, 49 e titolo II]

Pag. 61

- N. 30. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 1998 (del gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige).

Elezioni - Determinazione di una soglia di sbarramento per le liste elettorali del 5 per cento dei voti validi, per la provincia di Trento, e del quoziente naturale (calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nello stesso), per la provincia di Bolzano - In via subordinata: Mancata previsione della inapplicabilità della soglia di sbarramento alla minoranza linguistica - Violazione del principio della tutela della minoranza linguistica ladina.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5, art. 1, commi 1, 2 e 3).

(Statuto Trentino-Alto Adige artt. 2, 4, 25, 56, 62, 84 e 92; Cost., artt. 2, 3, 6, 48 e 49)

» 66

- N. 515. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia del 29 gennaio 1998.

Circolazione stradale - Soggetto già sottoposto a misura di sicurezza personale, poi revocata, nei cui confronti non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi - Prevista revoca della patente di guida - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione a soggetti sottoposti, in atto, a tali misure - Violazione del diritto al lavoro.

(C.S.N. art. 120, comma 1, sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 4)

» 74

- N. 516. Ordinanza della Corte dei conti sezione giuridica per la regione Sicilia del 16 gennaio e 17 febbraio 1998.

Pensioni - Dipendenti statali - Insegnanti elementari di «sostegno» - Periodo di studio previsto per il conseguimento del diploma di specializzazione ortofrenica - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte n. 163 del 1989 e n. 426 del 1990.

[D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, (*recte*: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092)].

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 79

- N. 517. Ordinanza del tribunale di Udine del 29 maggio 1998.

Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevità di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravità - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 82

- N. 518. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 83

- N. 519. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 86

- N. 520. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) » 87

- N. 521. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.
- Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.**
- (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
- (Cost., art. 24, secondo comma) Pag. 87
- N. 522. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.
- Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.**
- (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
- (Cost., art. 24, secondo comma) » 88
- N. 523. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.
- Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.**
- (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
- (Cost., art. 24, secondo comma) » 89
- N. 524. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998.
- Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.**
- (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
- (Cost., art. 24, secondo comma) » 89
- N. 525. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia dell'11 maggio 1998..
- Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.**
- (C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).
- (Cost., art. 24, secondo comma) » 90

N. 526 Ordinanza del tribunale di Pescara del 28 aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Irragionevolezza - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112)

Pag. 91

N. 527. Ordinanza del pretore di Trieste del 12 maggio 1998.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Adeguamento periodico in misura pari all'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti - Mancata previsione dell'adeguamento con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istat - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il deteriore trattamento dei lavoratori in mobilità rispetto ai lavoratori con «integrazione salariale straordinaria» (commisurata all'80% dell'aumento dell'indice Istat del costo della vita), e sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Adeguamento periodico - Previsione dell'aumento degli importi, a decorrere dal 1995, commisurato alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati esclusivamente per l'integrazione salariale e non anche per l'indennità di mobilità - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 luglio 1991, n. 233, art. 7, comma 3; d.l. 16 maggio 1994, n. 229, art. 1, comma 5, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

(Cost., artt. 2, 3 e 38)

» 94

N. 528. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana del 17 aprile 1998.

Corte dei conti - Impugnazioni avverso le decisioni - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente», che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105).

(Cost., art. 101, secondo comma)

» 96

N. 529. Ordinanza del pretore di Mondovì del 22 aprile 1998.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Infortuni aventi come conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro del prestatore d'opera, per più di trenta giorni - Inchiesta del pretore - Facoltà di quest'ultimo di interrogare tutte le persone utili a chiarire le circostanze e le cause dell'infortunio - Assistenza di un difensore e facoltà di non rispondere per colui che abbia già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 57, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24) Pag. 99

N. 530. Ordinanza del pretore di Matera, sezione distaccata di Pisticci del 3 giugno 1998.

Sanità pubblica - Regione Basilicata - Istituzione delle aziende del Servizio sanitario regionale (AA.SS.LL.) - Subentro di tali aziende nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi, già posti in essere dalle sopresse UU.SS.LL. in contrasto con i principi contenuti nell'art. 6, della legge n. 724/1994 - Violazione dei limiti posti alle competenze regionali in materia sanitaria.

(Legge regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1; 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1).

(Cost., art. 117) » 100

N. 531. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna del 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1998).

Sanità pubblica - Medici ospedalieri svolgenti anche attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del 15 per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioramento trattamento, a parità di lavoro, dei medici svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera - Violazione della tutela del diritto al lavoro - Richiamo alla ordinanza della Corte costituzionale n. 255 del 1997.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3).

(Cost., artt. 3, 4 e 36) » 102

N. 532. Ordinanza del pretore di La Spezia del 19 settembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1998).

Servitù prediali - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso - Possibilità di costituzione di tale servitù nel caso di necessità di transito da parte di disabili - Omessa previsione - Mancato rispetto dei doveri di solidarietà sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione della tutela del diritto alla salute - Incidenza sulla funzione sociale della proprietà.

(C.C., art. 1052, comma secondo).

(Cost., artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo) » 106

- N. 533. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia del 7 maggio 1998.

Processo penale - Richiesta di archiviazione del p.m. (nella specie in ordine a procedimento iscritto nei confronti di «persona da identificare») - Dedotta mancata possibilità per il g.i.p. di ordinare al p.m. la iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona da considerare indiziata - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoga (art. 415 cod. proc. pen.) - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 409).

(Cost., artt. 3 e 112) Pag. 109

- N. 534. Ordinanza del tribunale di Udine del 3 aprile 1998.

Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevità di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravità - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) » 111

- N. 535. Ordinanza del tribunale di Locri del 15 aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112) » 112

- N. 536. Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 14 maggio 1998.

Fallimento - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia rispetto ai creditori - Mancata distinzione, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'applicazione della relativa sentenza, tra soggetti consapevoli e soggetti inconsapevoli di tale dichiarazione - Irragionevole discriminazione tra soggetti, che abbiano avuto rapporti con il fallito, rispettivamente, dopo e prima della dichiarazione di fallimento - Lesione del principio di eguaglianza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44).

(Cost., art. 3) » 114

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 266

Ordinanza 15 luglio 1998

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Presidenza del Consiglio dei Ministri e procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna - Funzionari del Sisde e della Polizia di Stato - Atti di indagine compiuti ai fini del promovimento dell'azione penale - Fonti di prova coperte dal segreto di Stato - Legittimazione delle parti a sollevare il conflitto - Ammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna — in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, e basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801* — con ricorso depositato il 14 luglio 1998 ed iscritto al n. 96 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 luglio 1998 il giudice relatore Fernanda Conti.

Ritenuto che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14 luglio 1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato)*;

che il ricorrente premette di aver già sollevato, con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, *ex art. 12 della legge n. 801 del 1977*;

che la Procura — sosteneva il ricorrente — nonostante il segreto opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, aveva all'epoca proseguito nelle indagini;

che il ricorrente Presidente del Consiglio si doleva del fatto che l'attività svolta dalla Procura di Bologna avesse eluso gli effetti della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di interrogatorio, ricercando e ottenendo «proprio quelle notizie che si erano volute segretare», e ancora che la divulgazione dei dettagli tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo *de qua* avrebbe potuto esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo «informativo» da parte degli omologhi servizi stranieri interessati a problematiche comuni;

che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli atti istruttori adottati esorbitassero dal potere di indagine in presenza dell'opposizione del segreto di Stato, aveva lamentato la lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 426 del 1997 aveva dichiarato ammissibile il conflitto proposto;

che, successivamente, con sentenza n. 110 del 1998, la medesima Corte aveva dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente aveva annullato gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio;

che a seguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la richiesta di rinvio a giudizio;

che, secondo quanto si afferma dall'odierno ricorrente, il Procuratore della Repubblica di Bologna si sarebbe limitato ad eliminare dalla richiesta stessa di rinvio a giudizio i riferimenti ai documenti trasmessi dalla questura di Bologna;

che tale nuova richiesta di rinvio a giudizio, non ottemperando alla sentenza della Corte ed anzi eludendone il disposto, riproporrebbe l'esorbitanza dai poteri propri del Procuratore della Repubblica già censurata;

che, appunto in relazione a ciò, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa la prescritta deliberazione assunta il 26 giugno 1998 dal Consiglio dei Ministri, ha proposto nuovo conflitto di attribuzione, deducendo violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale, per sentire dichiarare che non spetta al pubblico ministero di avvalersi per una richiesta di rinvio a giudizio di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte, con il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio del 5 maggio 1998.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, come già affermato nell'ordinanza n. 426 del 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n. 86 del 1977);

che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del 1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite (v. sentenza n. 86 del 1977);

che dal ricorso possono ricavarsi «le ragioni del conflitto» e «le norme costituzionali che regolano la materia», come richiesto dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0868

N. 267

Sentenza 7-17 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sanità pubblica - Regione Piemonte - Prestazioni sanitarie ricevute presso case di cura private - Rimborso delle spese - Condizione della preventiva autorizzazione U.S.L. anche quando gravità delle condizioni dell'assistito ed indifferibilità dell'intervento, non fruibile presso strutture sanitarie pubbliche, non permettono di richiederla in tempo - Mancata assicurazione dell'effettiva tutela della salute - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37, paragrafo 8.6., dell'allegato 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'allegato I, punto 8.6, della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1997 dal pretore di Alba sul ricorso proposto

da Severina Boschis contro Unità sanitaria locale (Usl) n. 18 di Alba, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto in fatto

1. — Il pretore del lavoro di Alba, nel corso di un processo instaurato da una assistita del servizio sanitario nazionale, proseguito dai suoi eredi, nei confronti dell'Unità sanitaria locale (Usl) n.18 di detto centro, onde ottenerne la condanna al rimborso delle spese sostenute per un intervento chirurgico in una casa di cura privata, con ordinanza del 21 maggio 1997, ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

2. — La ricorrente, a conforto della domanda, aveva eccepito l'illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso delle spese, in quanto l'assoluta urgenza dell'intervento non le aveva reso possibile richiedere la preventiva autorizzazione al ricorso all'assistenza indiretta.

La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto era stata richiesta la liquidazione di una somma eccedente il limite massimo stabilito per il rimborso; nel merito, aveva dedotto che il provvedimento censurato era conforme alle disposizioni che disciplinano le modalità dell'accesso alla assistenza indiretta.

Il pretore, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione a seguito della riduzione della domanda di rimborso, ha denunciato la norma regionale dianzi indicata.

3. — Il giudice *a quo* premette che l'art. 3, secondo e terzo comma, della legge n. 595 del 1985, attribuisce alle regioni ed alle province autonome il potere di stabilire anzitutto quali prestazioni sanitarie sono fruibili anche in forma indiretta, qualora le strutture pubbliche o convenzionate non possano garantirne la tempestiva prestazione, ed inoltre di disciplinare le modalità «per ottenere il concorso nella spesa sostenuta». L'allegato I, paragrafo 8.6, della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37, condiziona il rimborso, totale o parziale, delle spese erogate per fruire di tale tipo di assistenza alla preventiva autorizzazione da parte dei sanitari della Usl, rilasciata su proposta del medico di base prescelto ovvero dello specialista ospedaliero nel caso di pazienti trasferiti direttamente da ospedali pubblici.

La Usl convenuta in giudizio, ad avviso del pretore, ha dato corretta applicazione alla norma che, però, vulnera gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

3.1 — Secondo il giudice *a quo*, la disposizione regionale viola anzitutto l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che versano in imminente pericolo di vita non eliminabile presso strutture pubbliche e coloro i quali necessitano, invece, di una prestazione sanitaria non urgente. Infatti, soltanto i primi, pur in presenza di tutte le condizioni previste per beneficiare dell'assistenza indiretta, non possono ottenere il rimborso delle spese, dato che l'urgenza dell'intervento non consente di dar corso alla procedura di autorizzazione. La disparità sarebbe tanto più ingiustificata, in quanto un trattamento deteriore è previsto proprio per quei casi i quali, per la gravità della patologia, richiedono una più intensa tutela.

La norma, prosegue il pretore di Alba, vulnera altresì gli artt. 2 e 32 della Costituzione, dato che impedisce, nei casi di necessità ed urgenza, la tutela del bene primario della vita. Inoltre, fa sì che colui il quale è privo dei mezzi economici per accedere all'assistenza indiretta, e non può richiedere preventivamente l'autorizzazione, versa nell'impossibilità di ottenere tempestivamente le cure indispensabili, con rischio per la sua stessa vita.

4. — Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il presidente della regione Piemonte, che ha eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

L'interveniente sostiene preliminarmente che l'art. 8, commi 5 e 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che le Unità sanitarie locali devono assicurare ai cittadini l'erogazione delle prestazioni specialistiche, avvalendosi, tra l'altro, anche delle strutture private sulla base di rapporti fondati sull'erogazione di un corrispettivo predeterminato, ed ha fissato al 30 giugno 1994 il termine entro il quale le regioni e le province autonome devono adottare i provvedimenti necessari per l'accreditamento delle strutture. Per tale disposizione, il servizio sanitario nazionale eroga l'assistenza avvalendosi anche di soggetti privati, purché accreditati dall'amministrazione e le prestazioni fruite presso case di cura private sono rimborsabili soltanto qualora non siano erogabili presso tutte le strutture, pubbliche o private, accreditate. Pertanto, a suo avviso, il pretore avrebbe dovuto anzitutto chiarire se la prestazione in oggetto fosse o meno tempestivamente erogabile da una struttura convenzionata.

4.1 — Nel merito, la regione deduce che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il diritto alla salute è pieno ed incondizionato nei limiti in cui il legislatore, attraverso un ragionevole bilanciamento fra i valori costituzionali e la commisurazione degli obiettivi alle risorse disponibili, predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni sanitarie.

Le norme che disciplinano la materia attuano appunto il principio del concorso dello Stato nella spesa per le prestazioni sanitarie e consentono di fruirne anche presso strutture private ma, ragionevolmente, condizionano tale facoltà alla verifica dell'impossibilità della loro erogazione da parte di quelle pubbliche o convenzionate. È inesatto, conclude infine l'interveniente, che l'autorizzazione preventiva realizzi una disparità di trattamento, in quanto non permetterebbe l'accesso all'assistenza indiretta da parte degli assistiti che versano in situazione di difficoltà economica. Infatti, il rimborso non è erogato anticipatamente, ma soltanto dopo la fruizione della prestazione, cosicché l'autorizzazione preventiva è inidonea a determinare *ex se* la disparità eccepita dal giudice *a quo*.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda il paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui stabilisce che il rimborso delle spese erogate per le prestazioni sanitarie ricevute presso case di cura private è condizionato dalla preventiva autorizzazione della Usl competente anche nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito e l'indifferibilità dell'intervento, non fruibile presso strutture sanitarie pubbliche, non permettono di richiederla in tempo.

Il giudice *a quo* dubita che tale disposizione violi, innanzi tutto, l'art. 3 della Costituzione, poiché determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che versano in imminente pericolo di vita e non possono ottenere le cure necessarie presso le strutture pubbliche e coloro che necessitano di analoghe cure, ma non con carattere di urgenza, dato che soltanto ai primi, benché meritevoli di più intensa tutela, non è accordato il diritto al rimborso delle spese sostenute, anche se sussistono tutte le altre condizioni previste dalla norma.

Secondo il giudice *a quo*, la disposizione in esame viola altresì gli artt. 2 e 32 della Costituzione, dato che l'onere della preventiva autorizzazione, anche nei casi di necessità ed urgenza della prestazione sanitaria, lede il diritto alla tutela della salute e, in certi casi, addirittura il diritto alla vita, con evidente disparità di trattamento «con i cittadini più abbienti che potrebbero comunque far fronte alla spesa sanitaria in caso di mancato rimborso da parte dello Stato».

2. — In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dalla regione Piemonte.

L'eccezione non può essere accolta, giacché il pretore di Alba, nel libero apprezzamento dei fatti oggetto del giudizio, ha congruamente indicato, nell'ordinanza di rimessione, i termini della fattispecie, precisando, in parti-

colare, che l'assistita versava in condizioni di salute tali da rendere indifferibile l'intervento chirurgico, che peraltro poteva essere effettuato solo nella struttura sanitaria, in cui fu appunto eseguito. Le considerazioni del giudice rimettente appaiono dunque sufficienti a rendere ammissibile, sotto il profilo della rilevanza della questione, il presente giudizio di costituzionalità, tanto più che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la valutazione sulla rilevanza compiuta dal giudice *a quo* può essere disattesa solo quando appaia del tutto implausibile (tra le tante, sentenza n. 286 del 1997).

3. — Nel merito, la questione è fondata.

Va preliminarmente rilevato che la disposizione espressamente censurata — e sulla quale pertanto si deve esercitare lo scrutinio da parte di questa Corte — è quella della legge regionale n. 37 del 1990, la quale dà attuazione all'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88). Questa ultima norma dispone che le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali prestazioni sanitarie possono «essere erogate anche in forma indiretta nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta», nonché le modalità per accedere alle prestazioni e «per ottenere il concorso nella spesa sostenuta».

Si tratta dunque di una norma che non dà luogo, secondo la giurisprudenza costituzionale, ad una soluzione univoca in ordine ai modi, ai tempi, alla misura ed ai controlli relativi ai rimborsi. Essa prevede, invero, la possibilità di soluzioni differenziate, riservate alla discrezionalità del legislatore regionale, le cui scelte sono peraltro soggette allo scrutinio di ragionevolezza da parte della Corte costituzionale in riferimento alla tutela del diritto alla salute, compatibilmente con la protezione da accordare agli altri valori costituzionali rilevanti (sentenza n. 304 del 1994).

4. — Il paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte n. 37 del 1990, nel disciplinare le modalità di accesso all'assistenza indiretta, dispone che, al fine del concorso nella spesa sostenuta dall'assistito, «la prestazione dovrà essere preventivamente autorizzata». La chiara lettera della disposizione e la mancata previsione di qualunque deroga confortano l'interpretazione del giudice rimettente, secondo cui è proprio tale disposizione, per il suo carattere di assolutezza, e non già gli atti regionali amministrativi attuativi, a fare escludere il diritto al rimborso delle spese, anche nei casi nei quali l'assistito non abbia potuto richiedere preventivamente l'autorizzazione stessa, a causa dell'urgenza ed indifferibilità della prestazione sanitaria, pur sussistendo tutti i presupposti sostanziali richiesti.

Così interpretata, la disposizione denunciata appare, *in parte qua*, lesiva degli artt. 3 e 32 della Costituzione. Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha infatti ripetutamente affermato che il diritto alla salute, previsto dall'art. 32, implica il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la sua tutela ed è «garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti» (*ex plurimis*, sentenze n. 304 del 1994, n. 218 del 1994, n. 247 del 1992, n. 455 del 1990). In questa ottica, l'ammissione all'assistenza indiretta — come il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura — deve essere quindi temperata con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie, di cui dispone (sentenza n. 247 del 1992).

Nel quadro di tali principi, il bilanciamento tra valori costituzionalmente rilevanti ha indotto questa Corte ad affermare in particolare che il nucleo essenziale del diritto alla salute deve ritenersi salvaguardato da quelle disposizioni di legge — come l'art. 3 della legge n. 595 del 1985 — che legittimano il ricorso a forme di assistenza indiretta nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario — incluse quelle convenzionate ed oggi quelle accreditate — non fossero in grado di assicurare un tempestivo intervento sanitario, reso peraltro indifferibile dalle condizioni di salute della persona bisognosa di prestazioni di cura (sentenza n. 304 del 1994). Ed è proprio il citato art. 3, della legge n. 595 del 1985 a demandare, nella specie, al legislatore regionale di stabilire i casi di ammissione, con certe modalità, a questa particolare forma di assistenza e di stabilire altresì il relativo concorso nella spesa, quando le strutture sanitarie, attraverso le quali è erogata l'assistenza diretta, non siano in grado di assicurare la tempestiva prestazione delle cure necessarie, impedendo così che siano configurabili situazioni prive di tutela e garantendo in tal modo la compiuta attuazione del diritto alla salute.

La norma legislativa regionale censurata, invece, escludendo, senza giustificazione, in modo assoluto ed indifferenziato ogni ristoro delle spese in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente chiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta, senza contemplare alcuna deroga, neppure qualora ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, di gravità ed urgenza non altrimenti sopportabili, non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera la garanzia dell'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole. La previsione legislativa del sistema autorizzatorio attua infatti un equilibrato temperamento tra le esigenze di natura finanziaria ed organizzativa — che giustificano il carattere eccezionale dell'assistenza indiretta — e la necessità di assicurare piena ed effettiva tutela della salute nei casi nei quali le strutture sanitarie preposte all'assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure indispensabili. Ma l'assolutezza del carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio determina un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito non consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili.

In effetti, la soluzione costituzionalmente corretta è quella che prevede, limitatamente a queste ipotesi, il differimento della verifica sui presupposti sostanziali, nonché di gravità ed urgenza che hanno impedito la preventiva richiesta di autorizzazione alla prestazione sanitaria, ad un momento successivo all'erogazione della prestazione stessa. In questo modo si permette egualmente un adeguato bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, evitando, da un lato, carenza di tutela proprio nei casi in cui appare più grave il rischio per il bene primario della salute e non alterando, dall'altro lato, i criteri di fondo che regolano il riparto tra regime di assistenza diretta e regime di assistenza indiretta.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, limitatamente a quelle ipotesi per le quali non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione, ferme le ulteriori condizioni necessarie per il rimborso.

Resta di conseguenza assorbito ogni altro profilo di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del paragrafo 8.6 dell'allegato I della legge della regione Piemonte 23 aprile 1990, n. 37 (Norme per la programmazione socio-sanitaria regionale e per il Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1990-92), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 268

Sentenza 7-17 luglio 1998**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Assegno vitalizio di benemerenzza previsto per i perseguitati politici antifascisti e razziali - Commissione di esame delle domande - Esponente della comunità ebraica - Mancata previsione della sua partecipazione - Irragionevolezza dell'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali - Illegittimità costituzionale.****(Legge 10 marzo 1955, n. 96, nel testo sostituito dall'art. 4, legge 8 novembre 1956, n. 1317, e dall'art. 4, legge 22 dicembre 1980, n. 932).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — (nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 — (promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 settembre 1997) dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale centrale sul ricorso proposto da Dino Saraval contro la commissione per le provvidenze ai perseguitati politici o razziali e loro familiari superstiti, iscritta al n. 736 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio promosso per ottenere la concessione dell'assegno vitalizio di benemerenzza previsto per i perseguitati politici antifascisti e razziali, la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale centrale, con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 e pervenuta il 29 settembre 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 —, nella parte in cui non prevede che un esponente della comunità ebraica faccia parte della commissione che esamina le domande dirette a conseguire i benefici previsti dalla stessa legge. La disposizione denunciata stabilisce che le domande siano sottoposte all'esame di una commissione — nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale — presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e composta, oltre che da rappresentanti dei ministeri interessati, anche da tre rappresentanti dell'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La Corte dei conti ritiene che l'omessa previsione che della commissione, cui è rimesso l'esame anche delle domande dei perseguitati razziali, faccia parte un rappresentante della comunità ebraica, determini, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento, giacché le deliberazioni relative ai perseguitati politici sono assunte con la partecipazione dei rappresentanti della loro associazione, mentre quelle relative ai perseguitati razziali, che richiedono valutazioni non dissimili ed egualmente complesse sulla esistenza dei presupposti per l'attribuzione della condizione di perseguitato e per conseguire i previsti benefici, sono adottate senza la partecipazione di un loro rappresentante.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale investe la disposizione che disciplina la composizione della commissione cui è rimesso l'esame delle domande dirette a conseguire i benefici previsti, a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali, e dei loro familiari superstiti, dalla legge 10 marzo 1955, n. 96. L'art. 8, di tale legge — nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 — dispone che la commissione è presieduta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta, oltre che da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri le cui competenze sono coinvolte (dell'interno, della giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale), da tre rappresentanti dell'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La Corte dei conti ritiene che questa disposizione sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede, così determinando una ingiustificata disparità di trattamento, che della commissione faccia parte un esponente della comunità ebraica, perché concorra ad esprimere per i perseguitati razziali, analogamente a quanto avviene per i perseguitati politici con la partecipazione di rappresentanti della loro associazione, le complesse valutazioni richieste dalla stessa legge per il riconoscimento della condizione di perseguitato e per la concessione dei relativi benefici.

2. — La questione di legittimità costituzionale è fondata.

La legge n. 96 del 1955 prevede particolari provvidenze per i perseguitati politici antifascisti: in particolare un assegno vitalizio di benemeranza per chi ha subito, a seguito dell'attività politica svolta contro il fascismo, anteriormente all'8 settembre 1943, atti di carattere persecutorio (detenzione in carcere, confino di polizia, violenze o sevizie, internamento in campi di concentramento), da cui sia derivata una menomazione della capacità lavorativa. Lo stesso beneficio è concesso a chi ha subito, dopo il 7 luglio 1938, nelle identiche ipotesi, persecuzioni per motivi di ordine razziale (art. 1). Inoltre ai perseguitati, sia politici che razziali, sono riconosciuti servizi o contributi figurativi per il trattamento di pensione (artt. 4 e 5).

Alle due distinte categorie, dei perseguitati politici antifascisti e dei perseguitati razziali, sono attribuiti i medesimi benefici, pur rimanendo differenti le cause e le finalità degli atti lesivi che danno titolo all'indennizzo. Anche la disciplina del procedimento amministrativo per il riconoscimento della qualifica di perseguitato e delle situazioni che danno titolo alla concessione dei previsti benefici è identica, mentre la composizione della commissione appositamente istituita per l'esame delle relative domande vede rappresentata una categoria, quella dei perseguitati politici antifascisti, e non l'altra, giacché nessun componente della commissione è riferibile ai perseguitati per motivi razziali.

Questa analogia di condizione, stabilita dalla legge per le due categorie, pone le premesse per verificare la ragionevolezza della diversità di disciplina in relazione alla loro rappresentanza nella commissione.

3. — Va anzitutto ricordato che rientra nella discrezionalità del legislatore, nel disporre in ordine all'organizzazione dei pubblici uffici, prevedere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio di specifiche attività amministrative, non solo consultive ma anche deliberative.

Espressione della stessa discrezionalità, da esercitare nei limiti della ragionevolezza ed orientata dai principi di buon andamento e di imparzialità, è la disciplina della composizione delle commissioni amministrative, delle quali può essere chiamato a far parte anche chi non ha un rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione, ma è ritenuto idoneo ad apportare all'attività amministrativa il contributo di particolari conoscenze richieste nelle materie attribuite alla competenza della commissione stessa o rappresenta interessi particolari da tenere presenti nella valutazione dell'interesse generale.

4. — Nel disciplinare la condizione di chi ha subito persecuzioni a seguito dell'attività svolta contro il fascismo o per motivi d'ordine razziale, il legislatore ha esercitato la sua discrezionalità nell'organizzare gli uffici cui è demandato l'esercizio della funzione amministrativa istituendo, appunto, una commissione cui è attribuita la competenza ad esaminare le domande di riconoscimento della qualifica di perseguitato politico o razziale e ad accertare la sussistenza delle situazioni che danno titolo alla concessione delle relative provvidenze.

La composizione della commissione rispecchia l'esigenza che queste determinazioni siano assunte sulla base di valutazioni che implicano anche l'apprezzamento di situazioni in base alla diretta conoscenza ed esperienza delle vicende che hanno dato luogo agli atti persecutori. In questa prospettiva, si giustifica la partecipazione alla commissione, in numero non maggioritario, di estranei agli apparati amministrativi dei Ministeri interessati, designati dall'associazione nazionale perseguitati politici antifascisti, che riunisce quanti subirono persecuzioni a causa del loro antifascismo: arrestati, processati, detenuti, diffidati, feriti o comunque fatti oggetto di violenze nella persona, danneggiati nei beni o esonerati dalle pubbliche e private attività lavorative, esclusi da cariche elettive, da organi centrali e locali. Questa associazione non solo rappresenta gli interessi delle persone che hanno subito le persecuzioni politiche, ma ha assunto, tra l'altro, il compito di effettuare un preciso censimento delle vittime del fascismo (artt. 2 e 3 dello statuto); la stessa associazione, in relazione alle finalità che la legge persegue, può dunque offrire l'esperienza di particolari conoscenze, considerate utili per il migliore esercizio della funzione amministrativa.

5. — La condizione di chi ha subito persecuzioni per motivi razziali dopo il 7 luglio 1938, delineata dalla stessa legge n. 96 del 1955, presenta, sebbene siano identici i benefici previsti ed il tipo di situazioni lesive cui si è, con tale legge, inteso porre rimedio, caratteristiche diverse. Manca, difatti, per costoro ogni collegamento con l'attività politica contro il fascismo, mentre assume rilievo, come causa delle situazioni lesive della persona, l'appartenenza alla minoranza ebraica: le persecuzioni sono infatti dovute ad una condizione personale, indipendentemente dalle opinioni e dall'attività politica di chi le ha subite.

Le discriminazioni nei confronti degli ebrei, lesive dei diritti fondamentali e della dignità della persona, hanno assunto consistenza normativa con un complesso di provvedimenti che hanno toccato i diversi settori della vita sociale: dalla scuola (regio d.-l. 5 settembre 1938, n. 1390; regio d.-l. 15 novembre 1938, n. 1779), all'esercizio delle professioni (legge 29 giugno 1939, n. 1054); dalla materia matrimoniale (regio d.-l. 17 novembre 1938, n. 1728), a quella delle persone, del nome e delle successioni (legge 13 luglio 1939, n. 1055); dall'interdizione all'esercizio di determinati uffici, alle limitazioni in materia patrimoniale e nelle attività economiche (ancora il regio d.-l. n. 1728 del 1938).

In questo contesto normativo, la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti (art. 8 del regio d.-l. n. 1728 del 1938), sia per le finalità perseguite, del tutto peculiari e diverse da quelle che hanno caratterizzato gli atti di persecuzione politica: la legislazione antiebraica individua una comunità di minoranza, che colpisce con la «persecuzione dei diritti», sulla quale si innesterà, poi, la «persecuzione delle vite».

L'esigenza, avvertita dal legislatore, di acquisire il contributo della diretta conoscenza delle vicende persecutorie, quale può essere attinta da competenze esterne all'apparato amministrativo, per l'esame delle domande di concessione dei benefici previsti dalla legge n. 96 del 1955, è stata soddisfatta inserendo nella commissione, appositamente istituita, componenti rappresentativi di quanti hanno subito le persecuzioni. Questo obiettivo è stato tuttavia realizzato solo per la categoria dei perseguitati politici e non per quella dei perseguitati razziali. Posta dal legislatore la distinzione tra le due categorie, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra di esse l'omesso inserimento nella commissione di una rappresentanza dei perseguitati razziali, perché apporti, analoga-

mente a quanto avviene per i perseguitati politici, il particolare contributo di esperienza e conoscenza delle specifiche situazioni lesive; né, proprio in ragione della diversità di contesti e vicende, la rappresentanza dei perseguitati razziali può ritenersi assorbita dall'associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La specificità delle situazioni che fanno capo alle due categorie e la distinta rappresentanza di esse sono state, del resto, già affermate dal legislatore in un analogo contesto normativo. Anche per l'esame delle domande per la concessione di un assegno vitalizio a favore degli *ex* deportati nei campi di sterminio nazisti, è stata istituita un'apposita commissione con funzioni del tutto analoghe a quelle della commissione istituita con la norma denunciata, ma prevedendo, accanto ai rappresentanti delle associazioni dei deportati politici e dei perseguitati politici antifascisti, anche un rappresentante dell'Unione delle comunità israelitiche (art. 3 della legge 18 novembre 1980, n. 791). Alla minoranza ebraica è stata dunque riconosciuta una specificità di posizione, e ne è stata attribuita la rappresentanza all'ente che, secondo la legislazione allora vigente, curava gli interessi degli israeliti italiani e delle loro comunità (art. 36 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731).

Alla violazione dell'art. 3 della Costituzione può essere posto riparo superando la disparità di trattamento che la norma denunciata determina con i criteri seguiti dal legislatore nell'analogo e già richiamata situazione relativa ai deportati: integrando, quindi, la composizione della commissione con un rappresentante della comunità che ha subito le persecuzioni razziali. Lo stesso legislatore ha individuato tale rappresentanza nell'unione delle comunità israelitiche italiane, ente che, ora con la denominazione di Unione delle comunità ebraiche italiane, è rappresentativo degli ebrei in Italia e ne tutela gli interessi generali (art. 37 dello statuto approvato dal congresso straordinario dell'unione tenutosi il 6 — 8 dicembre 1987) e la cui rappresentatività è riconosciuta dall'art. 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane).

6. — Ricondotta a legittimità costituzionale la norma denunciata, colmando l'omessa previsione nella composizione della commissione di un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, permane integro il potere del legislatore di dettare eventualmente una nuova disciplina anche relativa ad una diversa composizione della commissione ed ai criteri di designazione dei suoi componenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) — nel testo sostituito prima dall'art. 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, e poi dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 — nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esaminare le domande per conseguire i benefici che la stessa legge prevede, faccia parte anche un rappresentante dell'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 269

*Sentenza 7-17 luglio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Enti locali - Debiti insoluti - Mancata produzione di interessi e non assoggettabilità a rivalutazione monetaria dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente e sino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice remittente - Non fondatezza.****(D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, artt. 81, comma 4, e 89, comma 11, e artt. da 77 a 99 del capo VII, come modificato dal d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336).****(Cost., artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), del combinato disposto degli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11, del decreto legislativo n. 77 del 1995, e del capo VII (risanamento finanziario) dello stesso decreto legislativo (dall'art. 77 all'art. 99), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1996 dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Ideal Food di Russo Giuseppina e C. e il comune di Procida, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 2 dicembre 1996 nel corso di un giudizio nel quale un creditore del comune di Procida — ottenuta la condanna al pagamento del debito, per capitale ed interessi sino alla data di entrata in vigore del d.l. 17 marzo 1992, n. 233 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992), poi non con-

vertito, che stabiliva, da un lato, la cessazione delle azioni esecutive nei confronti degli enti locali dissestati e, dall'altro, che i debiti insoluti non producessero interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deliberazione del dissesto — aveva chiesto la condanna del comune al pagamento degli ulteriori interessi e rivalutazione monetaria, il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 89 della stessa legge, i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. Il giudice rimettente denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, in relazione agli artt. 1224, 1282, 1284 e 2907 del codice civile, all'art. 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) ed all'art. 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale);

b) degli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995, nella parte in cui prevedono l'insolvenza dei comuni, e del capo VII (risanamento finanziario) dello stesso decreto legislativo (dall'art. 77 all'art. 99), che, presupponendo che il comune possa essere definitivamente insolvente verso i creditori, lo assoggettano ad esecuzione collettiva. Questo insieme di disposizioni sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 24, 41 e 53 della Costituzione, in relazione agli artt. 2082, 2093 e 2907 del codice civile, agli artt. 100 e 474 del codice di procedura civile, all'art. 1 della legge fallimentare ed all'art. 15 della legge n. 1404 del 1956.

Il giudice rimettente ha presente che analoghe questioni di legittimità costituzionale della disciplina dei crediti insoluti nei confronti di enti locali dissestati, in precedenza sollevate con riferimento all'art. 21 del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, sono state dichiarate non fondate (sentenze n. 155 e n. 242 del 1994), sul presupposto che la disposizione allora denunciata si limitasse ad escludere l'opponibilità della rivalutazione e degli interessi alla procedura avviata con la dichiarazione di dissesto, lasciando integra la facoltà dei creditori di azionare i diritti accessori del credito nei confronti dell'ente pubblico, una volta cessato lo stato di dissesto. Ma lo stesso giudice ritiene che l'art. 81, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, stabilendo che interessi e rivalutazione per i crediti insoluti non maturano dalla data di delibera del dissesto sino all'approvazione del rendiconto previsto dall'art. 89, farebbe sorgere nuovamente i dubbi di legittimità costituzionale in precedenza proposti e giudicati non fondati.

Ad avviso del giudice rimettente, la nuova disciplina comprimerebbe definitivamente il diritto di credito che, una volta ammesso alla massa passiva, se non soddisfatto non potrebbe comunque essere più esercitato nei confronti del comune dopo che sia cessato lo stato di dissesto. Questo trattamento deteriore rispetto ai creditori di altri soggetti, privati o pubblici, non sarebbe giustificato: né la natura pubblica del debitore né lo stato di dissesto potrebbero dare legittimo fondamento ad una disciplina restrittiva e derogatoria per gli accessori del credito, che sarebbe invece imposta dall'art. 81. Questa disposizione bloccherebbe gli interessi e la rivalutazione, imponendo ai creditori un sacrificio patrimoniale che non subiscono i creditori degli enti locali non dissestati e quelli di altri soggetti pubblici o privati. Ne risulterebbero tra l'altro violati, ad avviso del giudice rimettente, i principi di solidarietà, di capacità contributiva e di eguaglianza sostanziale (rispettivamente art. 2, art. 53 e art. 3 della Costituzione). Difatti l'inadempimento da parte della pubblica amministrazione costituirebbe un illecito e la norma che lo consente violerebbe garanzie della persona e l'obbligo di rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo.

Il giudice rimettente ritiene, inoltre, che l'art. 81, comma 4, combinandosi con l'art. 89, comma 11, del decreto legislativo n. 77 del 1995, che non consente l'ammissione al passivo di ulteriori crediti dopo l'approvazione del piano di estinzione, determinerebbe l'«azzerramento» dei diritti di credito non soddisfatti a seguito del riparto, prefigurando una definitiva ed illogica inadempienza della pubblica amministrazione, in contrasto con le norme costituzionali indicate come parametro per il giudizio di legittimità costituzionale. Il vizio di legittimità costituzionale colpirebbe l'intero complesso di norme sul risanamento degli enti locali dissestati (artt. 77 — 99), venendo posta in dubbio la stessa assoggettabilità dell'ente locale ad un'esecuzione collettiva fondata sul presupposto dell'insolvenza definitiva anche se nei confronti di uno solo dei creditori.

2. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o infondate nel merito.

L'Avvocatura rileva, in una memoria depositata in prossimità dell'udienza, che la disciplina legislativa intende dare soluzione al grave problema della crisi finanziaria degli enti locali che presentino un elevatissimo indebitamento non altrimenti fronteggiabile. La disciplina speciale è diretta al risanamento in gravi situazioni di dissesto, contemperando gli interessi dei creditori e quelli dell'ente locale, che deve garantire l'assolvimento delle funzioni indispensabili e necessarie per la collettività che rappresenta.

Il risanamento della gestione finanziaria viene ottenuto eliminando l'indebitamento, mediante il soddisfacimento dei creditori per mezzo di tutte le risorse a disposizione dell'ente e con l'aiuto di un mutuo a totale carico dello Stato. Inoltre si interviene sulle cause che hanno determinato il dissesto, ponendosi le condizioni per consolidare nel tempo l'equilibrio tra risorse disponibili e spese per le funzioni da esercitare.

Un organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione dei debiti e ad elaborare un piano per la loro estinzione. In tal modo si attua una procedura concorsuale, nel suo complessivo impianto ritenuta costituzionalmente legittima (sentenze n. 149 e n. 155 del 1994), che non danneggia ma tutela maggiormente i creditori, perché nella massa attiva rientra anche un mutuo a totale carico dello Stato. Questa procedura soddisferebbe i creditori in termini più favorevoli delle normali procedure esecutive individuali, che vengono estinte per confluire nella procedura concorsuale.

Il blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria dei debiti, per il periodo del risanamento, avrebbe una finalità e una giustificazione comuni a quelle della procedura fallimentare (art. 55 del regio decreto n. 267 del 1942); esso non configurerebbe alcuna cristallizzazione dei crediti, in quanto, come anche è previsto dalla legge fallimentare (art. 120), i creditori riacquistano il proprio diritto di azione una volta chiusa la procedura di risanamento.

L'Avvocatura ritiene che i dubbi di legittimità costituzionale, già giudicati non fondati in riferimento all'abrogato art. 21 del d.-l. n. 8 del 1993 (sentenza n. 242 del 1994), non sussistano neppure in riferimento all'art. 81 del decreto legislativo n. 77 del 1995, ispirato allo stesso principio. Le due norme non determinano una definitiva cristallizzazione dei crediti, ma prevedono che nell'ambito della procedura di risanamento è sospesa la decorrenza degli interessi, sì da determinare con certezza e in maniera definitiva la massa passiva. Anche l'art. 81, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995 non esclude, difatti, il maturare degli interessi e della rivalutazione successivamente all'apertura della procedura, ma si limita ad escludere la loro ammissibilità alla massa passiva, rimanendo integra la facoltà del creditore, cessata la speciale procedura, di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico.

Eguale infondata sarebbe la censura mossa nei confronti dell'art. 89, comma 11, del decreto legislativo n. 77 del 1995.

Non vi sarebbe alcuna disposizione che impedisca ai titolari di crediti non ammessi, in quanto tardivi, alla procedura di risanamento, di poter chiedere la soddisfazione dei propri interessi nei confronti dell'ente allorché sia cessato lo stato di dissesto. La limitazione prevista dalla norma denunciata è, difatti, operante unicamente ai fini della procedura concorsuale, che deve avere precisi termini iniziali e finali ed è destinata al riparto della massa attiva.

Infondate sarebbero anche, ad avviso dell'Avvocatura, le generiche censure mosse agli artt. 77-99 del decreto legislativo n. 77 del 1995, prospettando un possibile stato di insolvibilità dell'ente dissestato. Difatti, se al momento della chiusura della speciale procedura di liquidazione risultino insoluti parte dei debiti ammessi, questi, cessato il dissesto, vengono onorati dall'ente locale.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale investono la disciplina del risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario, dettata dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

Il pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dubita che:

a) l'art. 81, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995 (come modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336) — il quale prevede che, dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto della gestione dell'organo straordinario di liquidazione di cui all'art. 89 dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria — sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione;

b) gli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11, dello stesso decreto legislativo n. 77 del 1995, nella parte in cui prevedono l'insolvenza del comune nel pagamento di un debito, e il capo VII (risanamento finanziario) dello stesso decreto legislativo (dall'art. 77 all'art. 99), che assoggetta il comune ad esecuzione collettiva, siano in contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 24, 41 e 53 della Costituzione.

2. — Le questioni di legittimità costituzionale sono tutte prospettate sul presupposto interpretativo che, con la dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti vantati nei confronti dell'ente non producano interessi e non siano più soggetti ad oneri accessori.

Analoghe questioni erano già state sollevate in riferimento all'art. 21 del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, che allo stesso modo prevedeva, in deroga ad ogni altra disposizione, che dalla data della dichiarazione di dissesto i debiti insoluti non producessero più interessi, rivalutazione monetaria ed altro. Ma le questioni di legittimità costituzionale sono state giudicate non fondate (sentenze n. 149, n. 155 e n. 242 del 1994), perché era erroneo il presupposto interpretativo della pretesa cristallizzazione dei crediti, il blocco della rivalutazione e degli interessi essendo destinato ad operare solo in pendenza della speciale procedura concorsuale, la quale, superate ed assorbite le esecuzioni individuali, è diretta a soddisfare i crediti, posti in parità di condizioni, attraverso il riparto dell'attivo tra i creditori ammessi.

Diversamente dall'opinione già allora manifestata dal giudice rimettente, si è ritenuto che la disposizione denunciata non escludesse il maturare sia della rivalutazione che degli interessi anche dopo che la procedura di liquidazione collettiva era stata iniziata, ma si limitasse ad escludere che gli accessori del credito sorti successivamente alla dichiarazione di dissesto fossero opponibili alla procedura stessa venendo ammessi alla massa passiva, mentre rimaneva integra la facoltà per i creditori di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria (sentenza n. 242 del 1994).

Le medesime considerazioni valgono ora per l'art. 81, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 1995, il cui contenuto non si discosta sostanzialmente dalla disciplina precedente. Difatti la novità del testo di tale disposizione, rispetto a quello dell'art. 21 in precedenza considerato, non consiste certo nello stabilire che dalla data di dichiarazione del dissesto i debiti insoluti non sono soggetti a rivalutazione e interessi, ma nella precisazione del termine finale, «sino all'approvazione del rendiconto» della gestione dell'organo straordinario di liquidazione prevista dall'art. 89 dello stesso decreto legislativo.

L'Avvocatura dello Stato ritiene che la nuova disposizione sia soltanto più precisa e dettagliata della precedente, individuando la sospensione nello spazio temporale occupato dalla procedura di risanamento, e ciò sempre al fine di determinare con certezza nell'ambito di tale procedura la massa passiva. In definitiva, come in precedenza, rivalutazione ed interessi maturerebbero anche successivamente all'apertura della procedura, ma rimarrebbero non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, restando integra la facoltà del creditore di azionare tali diritti nei confronti del comune, esaurita la gestione straordinaria.

Questa interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, non si presta ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati e deve dunque essere preferita dal giudice nell'individuare il contenuto normativo della legge della quale deve fare applicazione (cfr. sentenze n. 149 del 1994 e n. 361 del 1995).

Le medesime considerazioni valgono per i profili di illegittimità costituzionale prospettati in riferimento alle richieste relative ad ulteriori crediti nei confronti dell'ente, che non sono ammesse dopo l'approvazione del piano di estinzione (artt. 81, comma 4, e 89, comma 11). La norma, in coerenza con le caratteristiche di una procedura concorsuale, ha la finalità di determinare in maniera certa e definitiva, rispetto alla procedura, la massa passiva, in modo da consentire il pagamento, totale o parziale, dei debiti con la massa attiva. Ma questo non implica la «estinzione» dei crediti non ammessi o residui, i quali, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

3. — Egualmente infondata è la questione di legittimità costituzionale che investe il complesso di disposizioni (artt. da 77 a 99), unitariamente considerate, che prevedono la procedura di risanamento degli enti locali mediante la liquidazione straordinaria in caso di dissesto (capo VII del decreto legislativo n. 77 del 1995, modificato dal decreto legislativo n. 336 del 1996). I dubbi di legittimità costituzionale sono basati sull'inesatto presupposto che la procedura stessa determini non solo la liquidazione concorsuale della massa passiva, ma anche la definitiva estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti. Ma, come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, non è questa la finalità della liquidazione straordinaria in caso di dissesto dell'ente locale né questi ne sono gli effetti. Con tale istituto si intende per un verso procedere al risanamento finanziario dell'ente locale, per altro verso far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, che derivano da un apposito mutuo a carico dello Stato, attivando una procedura concorsuale intesa a realizzare la parità di condizioni tra i creditori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4; degli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11; degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 270

*Sentenza 7-17 luglio 1998***Ricorso per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Zootecnia - Regione Lombardia - Sistema della punzonatura delle specie bovine - Statuizione di un termine perentorio di cessazione del regime transitorio - Ordinanza del Ministero della sanità del 26 febbraio 1997 - Disposizioni non idonee a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla regione - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della regione Lombardia notificato il 26 aprile 1997 depositato in cancelleria il 30 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza del Ministero della sanità, prot. n. 600.8./VET/24436/AG/12/635, recante «Norme transitorie per la identificazione degli animali della specie bovina e bufalina» nonché del telegramma, prot. n. 600.8./VET/24486/12/AG/578 del direttore generale del Dipartimento alimentazione, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità ed iscritto al n. 27 del registro confitti 1997.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 gennaio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giuseppe Ferrari per la regione Lombardia.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 26 aprile 1997 e depositato il 30 successivo, la regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza del Ministero della sanità prot. n. 600.8./VEET/24436/AG/12/635 (26 febbraio 1997) intitolata «Norme transitorie per la identificazione degli animali della specie bovina e bufalina» pervenuta alla regione il 27 febbraio 1997, e alla nota telegrafica 21 febbraio 1997, pervenuta il 24 febbraio, a firma del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità.

La ricorrente sottolinea che con d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali) è stato disciplinato il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina e bufalina.

In particolare l'art. 4 del regolamento prevede che per il tramite dell'apposizione di marchio da parte dell'azienda di origine si identifichino gli animali delle specie anzidette.

La disciplina di dettaglio, attuativa del regolamento, è stata adottata con circolare del 14 agosto 1996, n. 11, denominata «Norme tecniche di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317».

La circolare, oltre a dettare ulteriori prescrizioni sulla punzonatura e marca auricolare, dà vita ad un regime transitorio che consente, fino all'attuazione del sistema di identificazione a regime, la protrazione del sistema vigente al fine di perseguire «il contenimento delle esigenze della nuova disciplina con prassi preesistenti ed esigenze locali».

La regione ricorrente sottolinea come, nonostante l'astratta invasività della descritta normativa, abbia consapevolmente prestato acquiescenza, fidando nella «ragionevole attuazione della nuova normativa».

Di contro, con gli atti impugnati, il Ministero della sanità ha fissato il termine ultimo di utilizzazione del sistema di punzonatura al 31 dicembre 1997, prescrivendo una serie di modalità esecutive fra le quali spicca quella di acquistare i marchi auricolari presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo, che viene qualificato come centro di riferimento, con il quale i servizi veterinari regionali si dovrebbero rapportare, concordando con esso, oltre con l'AIMA e il Ministero, le modalità tecniche e la frequenza della trasmissione dei dati.

L'impugnazione è affidata ad un unico motivo, articolato nella violazione: degli artt. 11, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione; del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali); del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 (t.u. delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) e di precedenti atti di indirizzo e coordinamento.

L'argomento di fondo da cui muovono le censure è che l'utilizzo delle marche a punzonatura per il bestiame bovino per un periodo transitorio previamente non determinato veniva incontro ad un duplice e concorrente ordine di esigenze: da un lato, consentiva che, fino all'adozione del sistema di identificazione a regime, le regioni, modulando la scansione dei tempi tecnici di adeguamento in conformità alle realtà socioeconomiche locali, si vedessero riconosciuta l'attribuzione del potere di fissare autonomamente la cessazione del regime transitorio; dall'altro, che il sistema della punzonatura, con oneri economici minimi e di semplice esecuzione anche per le piccole aziende, avesse ancora margine di operatività almeno nei termini e modalità di cui agli atti normativi emessi dallo stesso Ministero della sanità, qualificabili, essi sì, come atti di indirizzo e coordinamento.

D'altra parte, secondo la ricorrente, l'ingente onere economico connesso all'acquisto diretto e alla distribuzione da parte delle Aziende-USL del materiale da utilizzare dagli allevatori, oltre a scontrarsi sul piano della coerenza con l'avvertita esigenza di ridurre i costi a carico del fondo sanitario, impone spese non debitamente autorizzate, perseguendo una logica di centralismo amministrativo non giustificata.

Da ultimo, rileva la regione che l'approvvigionamento presso un unico fornitore, individuato con atto amministrativo, senza il rispetto della previa procedura di evidenza pubblica, viene in contrasto con i principi di fonte comunitaria sulla necessaria intermediazione della gara pubblica per le pubbliche forniture di cui al d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

La difesa erariale ha dedotto preliminarmente che il denunciato conflitto, per la natura delle norme assunte a termine di riferimento, non attinge il livello di costituzionalità proprio del sindacato esercitato dalla Corte: trattasi di violazioni di norme secondarie, contenute nel d.P.R. n. 317 del 1996 riguardanti attività tecniche.

Del resto, secondo l'Avvocatura, gli atti impugnati non sono altro che la coerente esecuzione di disposizioni contenute nel già richiamato regolamento, la cui finalità era quella di assicurare «l'osservanza di prioritarie misure sanitarie in materia di malattie animali», in adempimento di specifici obblighi comunitari dello Stato. Alla medesima stregua già la circolare n. 11 dava vita espressamente ad un regime transitorio; di talché la mancata impugnazione di tali disposizioni, oltre a rendere evidente che l'esercizio del potere è ricompreso nelle attribuzioni spettanti allo Stato, non giustificerebbe sul piano logico-giuridico il ricorso avverso misure attuative, strumentali all'operatività di disposizioni non contestate quanto alla titolarità del potere.

Nel merito, a giudizio della resistente, la scelta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa sugli standard di professionalità, rimessa alla valutazione dell'amministrazione centrale; mentre eventuali costi aggiuntivi, lamentati dalla ricorrente, oltre a trovare giustificazione nell'interesse pubblico prevalente ad un sollecito e sicuro controllo veterinario, possono essere fronteggiati attingendo alla provvista del fondo sanitario regionale, la cui gestione è indistinta.

3. — Nell'imminenza dell'udienza la regione ricorrente ha controdedotto alla memoria dell'Avvocatura, precisando che gli atti impugnati si configurano sostanzialmente come atti di esercizio del potere di indirizzo e coordinamento privi dei necessari requisiti formali (approvazione con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri), nonché «dell'imprescindibile fondamento primario» (sentenze n. 45 del 1993; n. 486 del 1992). D'altra parte,

a giudizio della ricorrente, anche accedendo all'interpretazione proposta dall'Avvocatura, si giunge ugualmente alla declaratoria di invasività degli atti impugnati: se ritenuti atti amministrativi, difettano del necessario referente normativo che espressamente conferisca tale potere.

In ordine alla questione afferente la mancata impugnazione del regolamento n. 317 del 1996 e della circolare, costituenti gli atti prodromici di quelli impugnati, la regione richiama la giurisprudenza della Corte, contraria all'indirizzo sostenuto dall'Avvocatura, laddove ha precisato termini e limiti del conflitto di attribuzione avente ad oggetto atti preceduti da altri provvedimenti normativi presupposti (sentenza n. 215 del 1996).

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte ha ad oggetto l'ordinanza del Ministero della sanità datata 26 febbraio 1997, riguardante «Norme transitorie per l'identificazione degli animali della specie bovina e bufalina», nonché la nota telegrafica a firma del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, spedita il 21 febbraio 1997, nella parte in cui stabiliscono il termine perentorio di cessazione del regime transitorio, di cui al d.P.R. n. 317 del 1996, di identificazione con il sistema della punzonatura delle specie bovine, al 31 dicembre 1997, imponendo oneri economici alla regione al fine di adeguarsi al regime definitivo, con la contestuale previsione di un fornitore.

In particolare la regione ricorrente lamenta la violazione degli artt. 11, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, in quanto gli atti impugnati esautorerebbero la potestà normativa ed amministrativa della regione, il cui esercizio si renderebbe necessario per salvaguardare le esigenze delle aziende locali in funzione delle quali il regime transitorio era diretto; nonché del d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, che, prevedendo un regime transitorio di identificazione delle specie bovine senza la fissazione del termine *ad quem* di cessazione, consentiva l'esercizio delle attribuzioni regionali in materia.

Inoltre la regione denuncia la violazione del t.u. n. 358 del 1992 dal momento che la prescrizione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, quale unico centro abilitato alla fornitura, verrebbe a porsi in contrasto, oltre che con la normativa comunitaria recepita nel t.u. anzidetto, che prescrive la procedura di gara per le forniture pubbliche, con le disposizioni che disciplinano l'evidenza pubblica in ambito contrattuale e, da ultimo, con gli atti di indirizzo e coordinamento anteriori che facevano salva la residuale competenza della regione in materia.

2. — Preliminarmente deve escludersi la fondatezza del profilo di inammissibilità del ricorso proposto dalla difesa dello Stato, relativo alla mancata impugnazione dei provvedimenti normativi presupposti, in quanto, alla luce dell'indirizzo delineato con le sentenze n. 215 del 1996 e n. 472 del 1995, la pretesa lesione non può farsi risalire alle norme presupposte, alle quali gli atti impugnati danno attuazione ed esecuzione ulteriore con svolgimento e completamento certamente autonomo, non potendo gli stessi atti impugnati configurarsi — per i profili denunciati — come atti di mera e necessaria esecuzione.

Peraltro deve escludersi che gli atti impugnati siano idonei a comportare una lesione della sfera di competenza costituzionalmente assegnata alla regione (ed è questo nella specie il profilo che in ipotesi legittimerebbe la proposizione di un conflitto di attribuzione da parte della regione stessa), in quanto essi non hanno il contenuto lesivo configurato nel ricorso, essendo suscettibili di interpretazione conforme a Costituzione, tale da rendere la norma non invasiva della sfera di competenza regionale.

Ed infatti non è configurabile negli atti impugnati né una prescrizione di avvalersi in via esclusiva di un determinato Istituto, né un onere aggiuntivo finanziario a carico del servizio sanitario regionale.

Giova al riguardo chiarire che, in attuazione di un preciso obbligo discendente dalla direttiva 92/102/CEE, è stata dettata una disciplina (d.P.R. 30 aprile 1996, n. 317) della identificazione degli animali attraverso un meccanismo di apposizione di marchio a cura e spese dell'azienda di origine. Tale sistema appare, con particolare riferimento alla specie bovina e bufalina, circondato da apposite garanzie, che assicurano l'osservanza di prioritarie misure sanitarie, in adempimento di obblighi comunitari dello Stato. La disciplina di dettaglio è stata, poi, adottata con la circolare n. 11 del 14 agosto 1996, che ha, tra l'altro, dato vita ad una regime transitorio che ha consentito la protrazione del sistema previgente. La individuazione del termine di durata di tale regime non poteva certamente essere affidata ad un intervento delle singole regioni, dovendo, invece, sia il sistema transitorio, sia la dilazione dell'entrata a pieno vigore delle modalità di identificazione definitive, cessare — contestualmente alla disponibilità dei nuovi strumenti identificativi — in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale con atto statale, allo stesso modo in cui erano stati pacificamente introdotti con atti dello Stato.

La scelta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo, basata principalmente sulle «difficoltà incontrate da alcune unità sanitarie», ha carattere meramente indicativo, per quanto riguarda la fornitura dei marchi auricolari, di un istituto in grado di offrire, tempestivamente ed in via del tutto transitoria, gli strumenti di cui si tratta secondo gli standards richiesti, nell'ambito di una collaborazione tra Stato e regioni, restando queste (e così le Aziende-USL) libere di provvedere direttamente anche attraverso altri canali o diversi fornitori di prodotti con identiche caratteristiche, come del resto risultava evidente dalla espressa previsione che il centro avrebbe provveduto in via transitoria «alla fornitura alle USL che facciano richiesta» dei marchi auricolari.

D'altro canto il centro di riferimento nazionale identificato nel centro operativo veterinario di epidemiologia programmazione e informazione, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo G. Caporale di Teramo, era stato precedentemente oggetto di una scelta organizzativa statale effettuata con un decreto ministeriale risalente al 2 novembre 1991, richiamato nelle premesse dell'ordinanza impugnata del 26 febbraio 1997.

Di conseguenza, il profilo della censura relativo alla indicazione di un unico istituto attiene alla scelta, effettuata dallo Stato, di un organo incaricato della funzione di centro di riferimento nazionale, come interfaccia statale di carattere tecnico ed informativo, nell'ambito di competenze tecniche unitarie esclusivamente statali, per cui rimane estraneo all'ambito di un conflitto di attribuzione tra Stato e regione, non potendo interferire la scelta di cui si tratta nella sfera di competenza regionale, né comunque menomare o invadere l'autonomia regionale: detta scelta ha semplicemente il valore di conferma dell'individuazione dell'organo tecnico-amministrativo affidatario di attribuzioni statali, come esercizio di mera attività di organizzazione nell'ambito delle attribuzioni stesse, in materia non riservata ad organi costituzionalmente rilevanti in funzione di garanzia dei rapporti tra Stato e regioni.

Né può ritenersi idonea a ledere la sfera costituzionalmente garantita alla regione la previsione delle modalità di invio dei dati all'Istituto, individuato come banca dati del Ministero della sanità, in quanto le stesse «modalità tecniche e la frequenza di trasmissione» erano affidate ad una leale collaborazione tra organi regionali ed organo statale, dovendo essere «concordate» per espressa previsione.

D'altro canto, l'eventuale inosservanza di tale procedura non costituisce certamente vizio addebitabile all'atto impugnato in questa sede, ma alla successiva attuazione di esso, attraverso la ulteriore attività tecnico-amministrativa, restando, estranea al presente conflitto di attribuzione.

Pertanto, sotto ogni profilo, il proposto ricorso per conflitto di attribuzione è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in relazione all'ordinanza del Ministero della sanità 26 febbraio 1997 «Norme transitorie per l'identificazione degli animali della specie bovina e bufalina» e alla nota telegrafica in data 21 febbraio 1997 del direttore generale del Dipartimento alimentazione nutrizione sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità, sollevato dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 271

*Sentenza 7-17 luglio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Ordinamento penitenziario - Remissione del debito per spese di mantenimento in carcere - Obbligo per il magistrato di sorveglianza di tenere conto, nella valutazione della condotta del condannato, della sola condotta «strettamente carceraria» - Riferimento alla sentenza della Corte n. 342 del 1991 - Ragionevolezza - Esigenza di valorizzare i principi di ordine e di sicurezza carceraria - Non fondatezza.****(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 56, come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).****(Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1997 dal magistrato di sorveglianza di Varese, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto in fatto

1. — Il magistrato di sorveglianza di Varese, chiamato a decidere, in sede di giudizio di rinvio, sull'istanza di un detenuto volta ad ottenere la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere relative ad un trascorso periodo di detenzione, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta «strettamente carceraria».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice *a quo*, premette che l'istanza di remissione, secondo la disposizione censurata, può essere formulata «fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese», e quindi anche in tempi molto lontani dalla espiazione della pena detentiva e persino indipendentemente dalla stessa, a seguito della sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte (concernente la remissione del debito per spese processuali). A suo avviso, l'interpretazione della Corte di cassazione determinerebbe, di conseguenza, una violazione del principio di eguaglianza per irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia

subito un periodo di detenzione, magari brevissimo e risalente nel tempo, per il quale si dovrebbe valutare la sola condotta carceraria, e il condannato che non sia stato, invece, sottoposto ad alcuna restrizione, per il quale dovrebbe essere valutata, al fine della remissione del debito, la condotta tenuta fino al momento della decisione.

Inoltre, la medesima interpretazione, nonostante l'istituto della remissione del debito abbia la finalità di premiare la regolare condotta quale indice di ravvedimento e di avvenuto recupero nonché quella di agevolare il reinserimento sociale del condannato, rischierebbe, in violazione del principio della finalità rieducativa della pena, di premiare anche chi ha continuato a delinquere dopo la detenzione.

Quanto alla rilevanza della questione sollevata, il remittente sottolinea che dalla documentazione in suo possesso emerge che l'istante, successivamente alla detenzione alla quale si riferisce la richiesta di remissione del debito, si è reso responsabile di un grave reato, per il quale è detenuto e che il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione impedirebbe di valutare.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'Avvocatura rileva che l'istituto della remissione del debito trova applicazione sia per le spese di mantenimento in carcere, sia per le spese del procedimento. La fattispecie in esame riguarda spese di mantenimento in carcere, per la cui remissione non potrebbe non considerarsi il comportamento che il soggetto richiedente ha tenuto in stato di detenzione, mentre la condotta globale sarebbe utile parametro al fine soprattutto della remissione delle spese di procedimento, come emergerebbe dalla sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte.

Per la remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, il principio della valutazione della condotta complessiva, conclude l'Avvocatura, potrebbe applicarsi quale correttivo della valutazione della condotta in carcere «che rimane, se non l'unico, certamente un rilevante parametro di valutazione».

Considerato in diritto

1. — Il Magistrato di sorveglianza di Varese dubita della legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta «strettamente carceraria».

La disposizione censurata, così interpretata, contrasterebbe, ad avviso del remittente, sia con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, sia con l'art. 27, terzo comma, poiché verrebbe ad essere premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia continuato a delinquere.

2. — La questione non è fondata.

Nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario il beneficio della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere è collegato alla regolare condotta del reo durante la detenzione. Ciò risulta dall'ultimo comma dell'art. 30-ter, richiamato dallo stesso art. 56: «la condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». La generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto, come subito si dirà, indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso da un obiettivo più specifico ed immediato che consiste nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria; obiettivo perseguito sulla premessa, assunta non irragionevolmente, che la spinta ad osservare una condotta regolare sia tanto più efficace quanto più ravvicinata appaia al detenuto la prospettiva di un premio; e che l'incentivazione potrebbe risultare in una qualche misura attenuata se l'eventualità di una ricompensa fosse subordinata anche alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione.

Non può essere quindi condiviso il rilievo del magistrato di sorveglianza di Varese secondo il quale escludere che il controllo sul comportamento del reo si protragga ai periodi successivi alla sua liberazione significherebbe negare la finalità di emenda alla quale, in forza dell'art. 27 della Costituzione, l'esecuzione della pena e gli istituti ad essa correlati devono essere improntati. Anche se è posto in connessione stretta con l'esigenza di salvaguardia dell'ordinato svolgimento della vita carceraria, il recupero del reo è certamente compreso tra i beni tutelati dal-

l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, ed appartiene alla *ratio* di questo come elemento necessario e complementare. Nella logica della disposizione censurata, il costante impegno del condannato a tenere, durante la detenzione, una condotta irreprensibile non è soltanto destinato a produrre effetti benefici sull'ordine e sulla sicurezza delle istituzioni carcerarie, ma è anche inteso a influire sul complessivo atteggiamento del reo, a orientarlo al rispetto delle regole della convivenza carceraria e a sospingerlo verso un percorso rieducativo, pur nei ristretti limiti in cui questo può essere proficuamente avviato in costanza di carcerazione.

3. — La finalità di recupero del reo, immanente all'esecuzione penitenziaria, risulta dunque strettamente connessa, con riferimento all'istituto in esame, con l'obiettivo di promuovere la buona condotta carceraria, e con essa il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri. Assume invece rilievo autonomo e preminente nelle ipotesi nelle quali non vi sia stata alcuna detenzione e non sussista perciò alcuna esigenza di salvaguardia della disciplina carceraria.

Considerazioni non dissimili sorreggevano d'altronde la sentenza n. 342 del 1991 di questa Corte, nella quale si ponevano a raffronto i due distinti istituti, regolati insieme nell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario, della remissione del debito per spese di giustizia e della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere; si riconosceva che entrambi gli istituti sono ispirati a una finalità premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato e a una concorrente finalità di agevolazione del reinserimento sociale, realizzata attraverso la rimozione delle ulteriori difficoltà economiche in cui verrebbe a trovarsi il condannato che versi in condizioni disagiate; non si mancava però di precisare che nella remissione delle spese di giustizia «la finalità di agevolazione del ravvedimento e del recupero sociale fa aggio su quella premiale» e che questa è invece maggiormente rilevante nella remissione delle spese di mantenimento in carcere.

Le due finalità, quella premiale e quella di reinserimento sociale del reo, possiedono nell'art. 56, proprio in seguito alla citata sentenza di questa Corte, accentuazioni diverse. Solo in relazione alla remissione del debito per spese di giustizia, e sempre che si tratti di condannati che non abbiano subito alcuna detenzione, deve essere valutata la condotta tenuta in libertà, poiché in questi casi non vi sono impedimenti a che si dispieghi in tutta la sua pienezza la finalità di recupero del reo alla quale l'intera disciplina concorre. Per questi condannati, infatti, il diniego di una agevolazione economica destinata a favorirne il reinserimento sociale risulterebbe irragionevolmente discriminatorio.

Diverso è il discorso sulle spese di mantenimento in carcere, che presuppongono sempre un periodo di detenzione. L'obiettivo di coniugare la finalità di emenda con l'incentivazione alla buona condotta carceraria non può qui subire attenuazioni: ne verrebbe altrimenti tradita la scelta non irragionevole del legislatore di valorizzare le esigenze di ordine e di sicurezza carceraria e pertanto di imporre che siano assunti come indici di ravvedimento solo i comportamenti tenuti durante la detenzione, esclusa ogni valutazione della condotta successiva alla liberazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 19, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 272

*Sentenza 7-17 luglio 1998***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale - Competenza a disporre sulla domanda di sequestro conservativo proposta dal procuratore regionale - Fissazione contestuale dell'udienza di comparazione innanzi al giudice designato - Non spettanza alla corte l'indicazione delle modalità circa i criteri per l'assegnazione degli affari, sussistendo nell'ordinamento vigente della Corte dei conti la potestà di formulazione di criteri per l'esercizio dei poteri spettanti ai capi degli uffici - Manifesta infondatezza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 15 novembre 1993, n. 453, art. 5, comma 3, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19). (Cost., artt. 3, 25, primo comma, 97 e 108).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA; prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi, con ordinanza emessa il 5 luglio 1996, dal giudice designato della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Siciliana, nel giudizio di responsabilità instaurato dal procuratore regionale, nei confronti di Lupo Michele, iscritta al n. 1113 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1996 e con ordinanza emessa, il 20 giugno 1996, dal giudice designato della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia, nel giudizio di responsabilità instaurato dal procuratore regionale, nei confronti di De Feo Alberto ed altri, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito, nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998, il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa in data 5 luglio 1996 (r.o. n. 1113 del 1996) il giudice designato per la conferma, modifica o revoca, del decreto di sequestro conservativo, adottato il 3 giugno 1996, dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana, nei confronti di un presunto responsabile di danno erariale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, nella parte in cui prescrive che il presidente della sezione giurisdizionale, anziché limitarsi a designare il giudice al quale è affidata la trattazione del procedimento, provvede egli stesso ad autorizzare il sequestro con proprio decreto.

1.2. — Il rimettente ritiene la disposizione denunciata in contrasto con i principi «di logicità, buon andamento e indipendenza del giudice» (artt. 3, 97 e 108 della Costituzione), in quanto la devoluzione dell'ulteriore fase del procedimento ad un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto di sequestro comporterebbe una

«irrazionale frantumazione del procedimento stesso» e l'attribuzione del provvedimento conclusivo ad un organo che, «pur se libero da formali rapporti di subordinazione gerarchica con il presidente, viene a trovarsi in una situazione della quale non può sfuggire la delicatezza, dovendo riesaminarne ed eventualmente censurarne l'operato».

In definitiva, il sistema previsto dal codice di procedura civile, che attribuisce al presidente la sola designazione del giudice competente a pronunciarsi sull'istanza di sequestro, sarebbe l'unico idoneo a garantire il principio di unicità e continuità del giudizio, oltre che il rispetto delle competenze funzionali e dell'ordinaria composizione del collegio giudicante.

2. — Anche la seconda delle ordinanze in epigrafe — emessa in data 20 giugno 1996 (r.o. n. 181 del 1997) dal giudice designato per gli ulteriori provvedimenti relativi al decreto di sequestro conservativo adottato il 10 maggio 1996, nei confronti di alcuni presunti responsabili di danno erariale, dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia — dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, lettera a), del già menzionato decreto-legge, che viene denunciato per contrasto con l'art. 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice venga effettuata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

2.1. — Ad avviso del rimettente, la collocazione del principio del giudice naturale nella parte della Costituzione concernente «i diritti ed i doveri dei cittadini» ne avvalorerebbe l'interpretazione come strumento di garanzia a favore del cittadino, in stretto rapporto con il riconoscimento del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), venendo, perciò, a riguardare «la designazione del giudice in relazione a ciascuna regiudicanda», mentre, diversamente, l'art. 102, primo comma, della Costituzione, nel vietare l'istituzione di giudici speciali e straordinari, salvaguarderebbe «l'apparato giudiziario astrattamente considerato».

Nel rammentare che la Corte costituzionale, fin dal 1962, con la sentenza n. 88, ha ritenuto che «precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione sono criteri fra i quali non si ravvisa una possibile conciliazione», l'ordinanza osserva che la considerazione del fine perseguito dall'art. 25 suffragherebbe la tesi che il principio del giudice naturale vada riferito anche al «magistrato-persona fisica».

Infatti, se il principio del giudice naturale, oggetto di riserva assoluta di legge, è uno strumento di garanzia dell'indipendenza e della imparzialità del giudice, come la Corte ha affermato in numerose decisioni, la finalità perseguita dal Costituente sarebbe vanificata se ci si limitasse ad assicurare il formale rispetto della competenza dell'ufficio giudiziario precostituito per legge, ma si ammettesse, poi, che la ripartizione interna degli affari fra i magistrati, la composizione dei collegi ed altri aspetti analoghi del profilo organizzativo dell'attività giurisdizionale continuassero ad essere affidati «a provvedimenti discrezionali, presi dai capi degli uffici ed *ex post* rispetto alla fattispecie concretamente verificatasi».

L'interpretazione del termine giudice come riferito alla persona fisica si giustificerebbe, inoltre, con due ordini di considerazioni: da un lato, la strumentalità della precostituzione del giudice rispetto all'imparzialità della funzione giudiziaria, sicché la garanzia avrebbe un senso solo se riferita, per l'appunto, al «giudice-persona fisica», poiché è soltanto in relazione agli atteggiamenti psicologici di questi che può valutarsi se sussista o meno l'imparzialità; dall'altro, il carattere creativo dell'attività interpretativa del giudice, che recherebbe insita la possibilità di dare soluzioni diverse a casi analoghi, pur in applicazione della stessa legge.

Rilevato, quindi, che il principio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione tende a realizzare ed a garantire la permanenza di un effettivo pluralismo all'interno della magistratura, escludendo che l'assegnazione di un processo venga fatta *post factum*, e che lo stesso principio non avrebbe alcuna ragion d'essere in una situazione di assoluta fungibilità dei giudici, l'ordinanza assume che, nel caso in esame, le esigenze di obiettiva precostituzione risultano vanificate dalla disposizione denunciata, che attribuisce al presidente della sezione giurisdizionale il potere di designare, in modo assolutamente discrezionale ed insindacabile, il magistrato per l'ulteriore fase del giudizio cautelare.

Secondo l'ordinanza, l'esigenza che, nel giudizio cautelare, il giudice sia designato in base a criteri obiettivi e predeterminati, pur essendo comune anche agli analoghi giudizi che si svolgono innanzi ai giudici ordinari nella fase anteriore alla causa (v. art. 669-ter, terzo comma, cod. proc. civ.), assume maggiore spessore presso la giurisdizione contabile, posto che, presso di essa, non vige il sistema delle c.d. «tabelle degli affari giudiziari», previsto, invece, per l'ordinamento giudiziario e strutturato in modo da offrire un quadro analitico delle diverse ripartizioni in cui l'ufficio è articolato, del ruolo assegnato a ciascun magistrato e della composizione di ogni singolo collegio che opererà secondo un calendario programmato. Nel ricordare che il procedimento di formazione delle tabelle è circondato da speciali garanzie, giacché detta formazione deve essere deliberata dal consiglio superiore della magistratura, all'esito di un procedimento aperto alla partecipazione ed alle osservazioni o reclami dei magistrati interessati, l'ordinanza rileva come al sistema tabellare abbiano fatto richiamo, nel tempo, varie leggi, a partire

dalla legge n. 532 del 1982, istitutiva del tribunale della libertà. Nel ripercorrere le varie tappe della evoluzione della disciplina legislativa in materia, l'ordinanza rileva che, fin dal 1984, il consiglio superiore della magistratura, con ripetute circolari, ha costantemente richiesto che i capi degli uffici formulino anche «criteri obiettivi e predefiniti» per la distribuzione degli affari tra le sezioni e per «l'assegnazione di essi ai singoli magistrati»; criteri, che, allegati alle tabelle, vanno assoggettati allo stesso procedimento di approvazione delle stesse.

La regola così elaborata dal consiglio superiore ha, poi, trovato codificazione in vari interventi legislativi e, con specifico riguardo agli affari penali, nell'art. 7-ter della legge sull'ordinamento giudiziario (aggiunto dall'art. 4 del d.P.R. n. 449 del 1988), nonché, in materia di applicazione dei magistrati, nella legge 16 ottobre 1991, n. 321: leggi che hanno affidato al consiglio superiore il compito di indicare in via generale i criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione degli affari, nel primo caso, e, per la scelta dei magistrati da applicare, nel secondo caso.

Rilevato che le dette regole sono state ritenute applicabili dal consiglio superiore anche alla materia civile e a quella cautelare, il giudice *a quo* ritiene che l'*excursus* in ordine al «sistema tabellare» valga a dimostrare come l'assenza, nel giudizio innanzi alla Corte dei conti, di criteri obiettivi e predeterminati, che vincolino il potere del presidente della sezione giurisdizionale regionale, nella designazione del giudice di cui all'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 453 del 1993, comporti il rischio di scelte atte a concretare proprio la situazione che il Costituente ha inteso impedire.

Considerato in diritto

1. — Entrambe le ordinanze in epigrafe dubitano, sotto diversi profili e con riferimento a differenti parametri, della legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. Tale disposizione affida al presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti la competenza a disporre, con proprio decreto motivato, sulla domanda di sequestro conservativo proposta dal procuratore regionale ed a fissare contestualmente [secondo quanto stabilisce la lettera a) della medesima norma] l'udienza di comparizione innanzi al giudice designato, al quale spetta, con propria ordinanza, la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti cautelari adottati.

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

3. — La prima delle ordinanze denuncia la disposizione stessa nella parte in cui stabilisce che il presidente della sezione, anziché limitarsi a designare il giudice al quale è affidata la trattazione del procedimento, disponga egli stesso il sequestro.

La devoluzione dell'ulteriore fase della trattazione del giudizio cautelare ad un giudice diverso ne comporterebbe — secondo il giudice *a quo* — «una irrazionale frantumazione», in ragione dell'attribuzione del provvedimento conclusivo ad un organo che, se pur libero da formali rapporti di subordinazione gerarchica con il presidente si trova a doverne riesaminare ed eventualmente censurare l'operato.

Di qui il denunciato contrasto della norma «con i principi di logicità, buon andamento e indipendenza del giudice», sanciti negli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione.

3.1. — La questione è manifestamente infondata.

Del tutto impropriamente appare, anzitutto, richiamato il parametro dell'art. 97 della Costituzione, relativamente ad una questione concernente l'esercizio della funzione giurisdizionale, avuto riguardo ai provvedimenti che, nel contesto di tale esercizio, possono e devono essere adottati.

Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, il canone del buon andamento investe, infatti, l'amministrazione della giustizia unicamente per ciò che attiene all'ordinamento degli uffici giudiziari ed al loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, ma non si estende all'esercizio della funzione giurisdizionale (cfr., da ultimo, ordinanza n. 103 del 1997).

Quanto agli altri due parametri invocati, e cioè gli artt. 3 e 108 della Costituzione, l'ordinanza prospetta, in sostanza, un rischio di condizionamento psicologico, e quindi di compromissione dell'imparzialità, che il giudice designato per la conferma, modifica o revoca del provvedimento potrebbe subire per il fatto di essere chiamato a pronunciarsi su un decreto assunto dal presidente della sezione presso la quale egli è incardinato.

Osserva, in proposito, la Corte che, in realtà, la soggezione agli accennati poteri presidenziali di organizzazione e distribuzione degli affari giurisdizionali non rappresenta altro che la normale condizione di ogni apparato

giurisdizionale, tale da non poter apportare di per sé turbamento al libero esercizio della funzione, in presenza dei mezzi di tutela previsti dalla legge a garanzia dell'indipendenza del giudice, in attuazione proprio dell'art. 108, secondo comma, della Costituzione, invocato come parametro di giudizio dall'ordinanza di rimessione.

Ad escludere il supposto condizionamento psicologico sta, in primo luogo, la circostanza che, tra il presidente ed i magistrati assegnati alla sezione, non intercorre alcun rapporto di dipendenza gerarchica, nell'ambito di un ordinamento caratterizzato da diversità di funzioni e tale da riservare al primo soltanto compiti di organizzazione e direzione, strumentali all'esercizio della funzione giudicante, la quale è affidata paritariamente ai componenti del collegio (o, nella specie, al giudice singolo).

Inoltre, né la nomina, né le promozioni, né la stessa assegnazione delle funzioni dipendono da provvedimenti di competenza del presidente spettando essi ad organi diversi ed essendo regolati da meccanismi volti a garantire obiettività di determinazioni.

Deve, infine, considerarsi che il presidente della sezione giurisdizionale, il quale emette il decreto motivato di sequestro, ed il giudice da lui designato per gli ulteriori adempimenti intervengono in due diversi momenti del procedimento e sulla base di diverse valutazioni, in quanto, in effetti, il giudice designato, a differenza del presidente, provvede dopo aver sentito le parti.

4. — I dubbi di legittimità costituzionale prospettati con la seconda ordinanza investono la medesima disposizione, con particolare riguardo alla sua lettera *a*), nella parte in cui non prevede che la designazione del giudice, al quale è demandato il riesame del decreto presidenziale di sequestro conservativo, venga effettuata dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Secondo il rimettente il carattere assolutamente discrezionale ed insindacabile del potere presidenziale non sarebbe compatibile con l'esigenza di obiettiva precostituzione del giudice, disattendendo, così, il principio di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione.

4.1. — La questione non è fondata, nei sensi di cui si dirà.

Questa Corte, già da tempo, ha avuto occasione di affermare che la finalità perseguita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, nell'enunciare il principio del giudice naturale precostituito per legge, è quella di assicurare l'assoluta imparzialità degli organi giudiziari, sottraendo la loro competenza ad ogni possibilità di arbitrio (sentenza n. 127 del 1979 e da ultimo sentenza n. 460 del 1994).

Il dettato costituzionale, significativamente collocato, come ricorda anche il giudice *a quo*, nella parte della Costituzione concernente «i diritti e i doveri dei cittadini», è volto a garantire «la certezza del cittadino di veder tutelati i propri diritti e interessi da un organo già preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna» (sentenza n. 156 del 1985), proprio perché istituito sulla base di criteri generali fissati in anticipo dalla legge, e non già in vista di singole controversie.

4.2. — Il rimettente, muovendo dall'assunto che il rispetto del principio costituzionale postuli un rapporto giudice-causa, del quale sarebbe vano prefissare uno solo dei termini ove l'altro, il giudice, possa poi essere soggetto, di volta in volta, a modifiche, pone una questione che attiene ai criteri di individuazione della persona chiamata a svolgere la funzione dopo l'insorgenza della regiudicanda, in tal guisa evocando una delle due prospettive (giudice come ufficio e giudice come persona) che la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di considerare, con riferimento — occorre precisare — alle diverse fattispecie su cui di volta in volta è stata chiamata a pronunciarsi, e non in ragione di incertezze interpretative sulla portata del principio, o di letture limitative dello stesso come sembra, invece, assumere l'ordinanza.

In relazione al secondo dei menzionati profili la Corte, dopo aver rilevato l'inconciliabilità, in linea generale, fra precostituzione del giudice e discrezionalità nella sua concreta designazione (sentenza n. 88 del 1962), ha avuto in prosieguo occasione di soffermarsi specificamente sul tema della discrezionalità spettante ai capi degli uffici per l'assegnazione degli affari, precisando che il relativo potere deve essere rivolto unicamente al soddisfacimento di obiettive ed imprescindibili esigenze di servizio, allo scopo di rendere possibile il funzionamento dell'ufficio e di agevolarne l'efficienza, restando, invece, esclusa qualsiasi diversa finalità (sentenze nn. 143 e 144 del 1973; ordinanza n. 93 del 1988).

4.3. — Quanto agli assetti che, sul piano ordinamentale, possono essere apprestati al fine di dare concretezza ed effettività ai richiamati principi, la Corte è dell'avviso che, una volta escluso che la nozione di giudice naturale si cristallizzi nella determinazione legislativa di una competenza generale (v. sentenza n. 42 del 1996), il problema sia pur sempre quello di temperare obiettività ed imparzialità con continuità e prontezza delle funzioni. Fra le possibili soluzioni di un siffatto problema, il rimettente richiama la disciplina vigente per i giudici ordinari, che prevede l'applicazione del c.d. sistema delle tabelle e, più recentemente, a seguito di specifica disposizione legislativa, l'indicazione da parte del consiglio superiore della magistratura, in via generale, dei criteri obiettivi sia

per l'assegnazione degli affari penali (art. 7-ter della legge sull'ordinamento giudiziario aggiunto dall'art. 4 del d.P.R. n. 449 del 1988), sia per l'applicazione dei magistrati (art. 1 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 di modifica dell'art. 110 della medesima legge sull'ordinamento giudiziario).

Ma la sopra ricordata regolamentazione, paradigmaticamente evocata dal giudice *a quo*, non vale, tuttavia, a dar fondamento alla richiesta di declaratoria di incostituzionalità, nei termini in cui la stessa risulta qui solleci-tata.

Nessun dubbio sussiste, invero, sull'importanza delle garanzie dell'indipendenza e terzietà della funzione anche per la magistratura della Corte dei conti, alla stregua della previsione dell'art. 108 della Costituzione, tant'è che per essa risulta istituito (art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117) un consiglio di presidenza al quale sono affidate le deliberazioni sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati. Ciò non significa, tuttavia, che le esigenze rappresentate dall'ordinanza portino ad una dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata, potendosi, infatti, la soluzione della prospettata questione, far discendere, senza eccessive difficoltà e in maniera piana, dalla stessa *ratio* del principio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione e dai valori che esso tende a tutelare. Invero la connessione fra imparzialità e precostituzione che si ricava da detto principio, nell'escludere, come già detto, che i poteri organizzativi dei capi degli uffici possano essere svolti in modo assolutamente libero o addirittura arbitrario, consente di ritenere che l'esplicitazione di criteri per l'assegnazione degli affari, in quanto espressivi di un'esigenza costituzionale, che opera in tutti i settori della giurisdizione, possa aver luogo proprio nell'ambito di detti poteri discrezionali, quale manifestazione ed esercizio dei medesimi, senza necessità né di una specifica previsione legislativa né, tantomeno, di un intervento additivo di questa Corte. In tal senso, come la stessa ordinanza ricorda, depone anche la prassi del Consiglio superiore della magistratura che, per gli affari civili, in assenza di norme analoghe a quelle della materia penale, richiede comunque che i capi degli uffici diano, in sede di proposte tabellari, indicazioni «sui criteri obiettivi e predeterminati» seguiti per le assegnazioni. Ferma dunque la facoltà del legislatore, ove lo ritenga, di intervenire per disciplinare la materia, la questione è da ritenere, perciò, non fondata, potendo pervenirsi già ora, nell'ordinamento vigente per la Corte dei conti, alla formulazione di criteri per l'assegnazione degli affari attraverso l'esercizio dei poteri spettanti ai capi degli uffici, secondo modalità che non spetta a questa Corte indicare, se non nel senso che esse siano tali da garantire, comunque, la verifica *ex post* della loro osservanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 108 della Costituzione, con la prima delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Siciliana;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5, comma 3, lettera a), sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, con la seconda delle ordinanze in epigrafe, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 273

*Sentenza 7-17 luglio 1998***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.****Ambiente (Tutela dell') - Provincia autonoma di Trento - Atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato secondo alla direttiva comunitaria 85/337 CEE - Spettanza allo Stato.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della provincia di Trento notificato il 5 ottobre 1996 depositato in cancelleria il 9 successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 12 novembre 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), con particolare riferimento agli artt. 1, escluso il comma 1, 4, 5, 6, 8 e 10 e allegati *A, B, C e D* ed iscritto al n. 27 del registro conflitti 1996.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 5 ottobre 1996 e depositato il 9 ottobre 1996, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210, serie generale, del 7 settembre 1996.

La provincia ricorrente premette che l'atto impugnato costituisce ulteriore fase di attuazione a livello statale della direttiva comunitaria 85/337/CEE.

Mentre, infatti, per le opere di cui all'allegato I, della direttiva, l'obbligo di sottoporle a valutazione ambientale è stato, in forza dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dei decreti attuativi, sostanzialmente trasposto in ambito nazionale, per le opere elencate nell'allegato II, di natura e consistenza strutturale meno rilevanti, è stato introdotto nella legge 22 febbraio 1994, n. 146, l'art. 40, che fa carico al Governo di definire «condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti» anche in riferimento «alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese».

Il d.P.R. 12 aprile 1996 è attuativo dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

Le censure investono l'atto impugnato per violazione dell'art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24 dello statuto di autonomia, che assegnano alla provincia autonoma ricorrente potestà legislativa prima-

ria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, e popolare, urbanistica, tutela del paesaggio; dell'art. 9, numeri 9 e 10 dello statuto, attributivi alla provincia autonoma di Trento di potestà legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità; dell'art. 16 dello statuto; del sistema delle norme di attuazione ed in particolare dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; ed altresì, dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; infine, dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, con particolare riferimento al comma 3.

Le lamentate censure muovono da un comune denominatore: l'atto statale di indirizzo avrebbe dovuto limitarsi alla fissazione del «principio-obiettivo», inteso quale «necessaria presa in considerazione dei progetti di cui all'allegato II, della direttiva», assicurando alle regioni un margine di autonomia normativa per l'adeguamento della propria legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

Oltretutto, la ricorrente sottolinea come a riguardo si sia dotata, in ossequio alla legge n. 86 del 1989 che garantisce l'autonomia delle regioni e province in ordine all'adeguamento delle rispettive legislazioni alla normativa di fonte comunitaria, di una disciplina completa ed articolata di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (modificata con le successive leggi nn. 3 e 33 del 1990 e n. 21 del 1993), e alle norme regolamentari contenute nel decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg. e 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg.

Nella premessa all'analitica disamina delle singole disposizioni impugnate, la provincia rileva che, contraddicendo — di fatto — l'art. 1, comma 1, del d.P.R. impugnato, contenente la sola fissazione del predetto obiettivo, più volte nel decreto si fa specifico riferimento ad essa provincia quale diretta destinataria dei precetti ed oneri ivi previsti, ciò che apparirebbe come sicuro indice, unitamente alla mancata previsione di una clausola generale di salvaguardia, che l'atto di indirizzo e coordinamento debba trovare applicazione anche nei confronti della provincia.

Ad avviso della ricorrente, le singole disposizioni del decreto confermerebbero nello specifico quanto lamentato.

L'art. 1, comma 2, prescrive l'obbligo di adeguamento «ad una precisa normativa statale» tale da tradire la natura di atto di indirizzo per assumere piuttosto sul piano sostanziale quella di legge quadro.

Risulterebbe violata, oltre alla disposizione di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 86 del 1989, che circo-scrive la portata precettiva delle leggi statali di adeguamento alle direttive in materia di competenza regionale alla sola previsione dei «principi vincolanti», la normativa recata nel d.lgs. n. 266 del 1992, che garantisce l'ambito di autonomia della provincia di cui allo statuto di autonomia, in forza dell'art. 3, comma 2, laddove stabilisce che gli atti di indirizzo «vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi e risultati in essa stabiliti» escludendo implicitamente la legittimità di specifiche prescrizioni vincolanti.

Pertanto dovrebbe essere ritenuta illegittima la pretesa di ridurre le attribuzioni della Provincia alla sola facoltà, di cui all'art. 1, comma 7, di «definire tipologie progettuali e/o aree predeterminate sulla base degli elementi indicati dall'allegato D, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato B nella misura massima del 30%».

Alla medesima stregua dovrebbero essere censurati gli artt. 4 e 5. In particolare quest'ultima norma darebbe vita ad una minutissima disciplina riguardante la domanda con il progetto dell'opera (comma 1), le modalità di presentazione (comma 3), i termini per l'amministrazione (commi 2 e 3), le modalità operative (commi 2, 3 e 6); mentre la previsione di facoltà circoscritte a presupposti di fatto e temporalmente limitate apparirebbe del tutto anomala.

Gli artt. 6 e 8 si connoterebbero per determinare vincoli attuativi per la provincia, quali, esemplificativamente, quello «di individuare ulteriori appropriate forme di pubblicità»; (cfr. comma 3), o di promuovere «modalità semplificate» per i progetti di ridotte dimensioni o durata limitata.

Infine l'art. 10, sarebbe affetto dagli stessi vizi laddove pretende di stabilire regole procedurali, termini e modalità operative per gli uffici: prescrizioni controbilanciate da presunte «facoltà» ristrette nell'ambito sostanziale-applicativo.

L'impugnazione è estesa altresì agli allegati A, B, C e D, richiamati *per relationem* dalle disposizioni normative censurate.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Secondo la difesa erariale il rilievo e l'importanza della disciplina dell'impatto ambientale, tali da rendere obbligatoria la procedura anche in relazione ai progetti di cui all'allegato II, della direttiva 85/337/CEE, consen-

tono l'adozione dello strumento dell'atto di indirizzo e coordinamento nell'esigenza di coniugare, ad un tempo, criteri e soglie minime (di cui all'art. 4 della direttiva), con riferimento alle dimensioni strutturali ed alla tipologia degli interventi, con la competenza delle regioni e province.

La natura flessibile dell'atto di indirizzo e coordinamento, idonea ad assicurare ambiti di autonoma conformazione delle normative locali, controbilanciata dalla necessaria omogeneità degli elementi essenziali propri di un quadro normativo nazionale di derivazione comunitaria, rende ragione delle singole disposizioni contenute nel decreto.

A tale stregua la stessa qualificazione di importanza e rilevanza dell'impatto, espressione di valutazione tecnico-discrezionale, non può sottrarsi ad una disciplina uniforme sebbene modulata secondo le esigenze territoriali delle regioni o province.

In questa prospettiva la banda di oscillazione del 30%, lungi dall'essere sintomo di lesione delle competenze garantite, assicura un margine certo delle difformità ammissibili.

Ad avviso dell'Avvocatura, la riconosciuta portata vincolante delle disposizioni censurate è giustificata, in relazione al rilievo sovranazionale della materia e agli interessi pubblici ad essa sottesi, dall'assicurare un quadro chiaro di competenze amministrative, oltre alla previsione di garanzie inderogabili di contraddittorio, pubblicità e partecipazione.

3. — In prossimità dell'udienza la provincia autonoma di Trento ha depositato memoria nella quale, ribadendo le censure già formulate, precisa che in sede di conferenza permanente Stato-regioni (seduta dell'8 febbraio 1996) si era concordato l'inserimento della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1 dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato. Del tutto contraddittoriamente, a tale emendamento, non ha fatto seguito nel testo finale la modifica delle norme che vincolano la provincia in modo puntuale all'osservanza di modalità esecutive, senza far salva la specifica competenza di cui la provincia è dotata in materia.

Pertanto, sottolinea la ricorrente che l'atto impugnato ha «conservato» immotivatamente un contenuto difforme dalle intenzioni dello stesso Ministro per gli affari regionali e dal parere della conferenza Stato-regioni.

Considerato in diritto

1. — La provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al d.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) nelle parti in cui stabilisce, all'art. 1, escluso il comma 1, l'ambito di applicazione, all'art. 4, i compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, all'art. 5, la procedura di valutazione di impatto ambientale, all'art. 6, lo studio di impatto ambientale, all'art. 8, le misure di pubblicità, all'art. 10, le procedure di verifica, nonché agli allegati *A, B, C, D*.

La provincia ha denunciato la violazione dell'art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 24 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; dell'art. 9, numeri 9 e 10, dell'art. 16 dello statuto; del sistema delle norme di attuazione ed in particolare dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dei principi costituzionali relativi all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento; dell'art. 9, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e ha chiesto l'annullamento del d.P.R. impugnato in quanto invasivo delle attribuzioni riservate alla stessa provincia autonoma in materia di valutazione di impatto ambientale.

2. — Il ricorso è privo di fondamento in quanto, sulla base testuale del comma 1, dell'art. 1 del d.P.R. 12 aprile 1996 e dei lavori preparatori, del resto richiamati nella premessa dell'atto, risulta la precisa intenzione sia del Governo sia della conferenza Stato-regioni di salvaguardare la particolare posizione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, di modo che l'«ambito di applicazione» della direttiva nei loro confronti deve ritenersi limitato ad un obbligo di «attuazione degli obiettivi del presente atto nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione». Questa delimitazione di ambito di applicazione deve considerarsi generale rispetto a tutte le disposizioni che seguono, soprattutto in riferimento alle modalità in cui era sorto il problema nell'ambito della conferenza Stato-regioni e alla volontà di introdurre un emendamento idoneo a risolverlo.

Di conseguenza, la seconda parte del comma 1, dell'art. 1 del d.P.R. denunciato con conflitto di attribuzione ha valore di criterio interpretativo anche di quelle disposizioni particolari che fanno riferimento specifico alle pro-

vince autonome di Trento e di Bolzano, di modo che deve escludersi in radice la sussistenza di lesione della sfera di competenza della provincia autonoma di Trento, anche se l'atto nel testo definitivo non è stato oggetto di un attento coordinamento.

3. — Per quanto riguarda la circostanza, asserita dalla difesa della provincia autonoma di Trento, che la provincia si è già data una normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, adeguata alle direttive comunitarie, e che non sussisterebbe una inadempienza normativa, giova sottolineare che ciò non esclude che lo Stato possa emanare un atto di indirizzo e coordinamento valevole — nei sensi innanzi precisati — nei confronti anche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, oltre che, si intende, nei confronti delle regioni a statuto ordinario: il termine prefissato di adeguamento e di armonizzazione delle disposizioni vigenti non poteva che essere unico, in relazione alla necessità di assicurare il soddisfacimento di esigenze unitarie in materia e l'assolvimento degli obblighi comunitari, in ordine ai quali lo Stato ha una specifica responsabilità (sentenze nn. 304 e 210 del 1987).

È altresì evidente che una provincia autonoma, che pur si sia dotata di una propria normativa in materia, deve procedere comunque ad una valutazione della corrispondenza della normativa stessa alla direttiva comunitaria, alla eventuale normativa statale di completamento degli spazi espressamente lasciati alle determinazioni nazionali e al conseguimento degli obiettivi individuati nel sopravvenuto atto di indirizzo governativo. Ed è questa la interpretazione che, in conformità ai principi costituzionali che regolano i rapporti tra Stato e regioni a statuto speciale e province autonome, deve essere data all'obbligo di armonizzazione delle disposizioni vigenti con l'atto di indirizzo per quanto riguarda la provincia ricorrente.

Di conseguenza deve escludersi che l'atto impugnato abbia per le province autonome e le regioni a statuto speciale un valore di normativa dettagliata e assolutamente vincolante nei particolari procedurali.

4. — Per quanto riguarda la individuazione dei progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, deve essere sottolineato che il sistema voluto dalla direttiva comunitaria — a parte le categorie di progetti che per principio (art. 4, par. 1 e allegato I, direttiva 27 giugno 1985, 85/337/CEE) devono essere sottoposti a valutazione sistematica che qui non interessa — presuppone per le opere appartenenti alle classi elencate nell'allegato II, (di natura e consistenza meno rilevanti) un quadro normativo nazionale affidato agli Stati membri, cui compete una valutazione delle caratteristiche, con una determinazione, ai fini dell'obbligo della sottoposizione alla valutazione, anche attraverso specificazione di tipi di progetti o fissazione di criteri e soglie limite (art. 4, par. 2, e allegato II, direttiva citata).

Secondo l'ordinamento italiano, pur potendo la materia della valutazione di impatto ambientale articolarsi in una molteplicità di discipline regionali, la individuazione dei casi in cui vi deve essere un obbligo di compiere tale valutazione per i progetti inclusi nell'allegato II, della predetta direttiva CEE, resta disciplinata dall'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee — legge comunitaria 1993). Detta norma di legge (che, si noti, non è stata contestata dalla Provincia ricorrente) costituisce la base normativa dell'esercizio dell'atto di indirizzo e coordinamento impugnato, che provvede a delimitare l'ambito delle «condizioni, criteri e norme tecniche» stabilite per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II, anche in riferimento «alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese».

Ed appunto l'art. 40 della legge n. 146, del 1994 deve essere interpretato in logico collegamento con la direttiva 85/337/CEE, di cui costituisce attuazione per la parte che qui interessa (art. 4, par. 2 della stessa direttiva CEE).

Infatti, la qualificazione di importanza dell'impatto per i progetti di cui all'allegato II, della direttiva CEE, in relazione a probabili ripercussioni sull'ambiente, è il risultato di un apprezzamento tecnico-discrezionale necessariamente unitario nell'ambito del singolo Stato membro e, come tale, impegna tutte le regioni e province autonome ad osservarlo, rimanendo suscettibile, tuttavia, in base all'atto di indirizzo, di variazioni, a seconda delle particolarità delle esigenze del territorio regionale, limitate a una banda di oscillazione delle soglie del 30% in più o in meno (art. 1, comma 7, in riferimento agli allegati D e B, dell'atto impugnato). Tale misura risulta tutt'altro che irragionevolmente limitativa della sfera regionale e provinciale, lasciando un margine compatibile con l'autonomia della provincia di Trento, e uno spazio sufficientemente ampio all'esercizio del potere normativo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome per quanto riguarda la determinazione delle tipologie dei progetti per i quali viene resa obbligatoria la valutazione di impatto ambientale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare anche nei confronti della provincia autonoma di Trento, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, un atto di indirizzo e coordinamento relativo alle condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II, alla direttiva comunitaria 85/337/CEE.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

98C0875

N. 288

Ordinanza 7-17 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese - Presunta restrizione del precetto dell'obbligatorietà dell'azione penale - Identica questione già dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con ordinanza n. 300 del 1997 - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P., art. 371-bis, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di C. G., iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º luglio 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale per il delitto di omicidio e di porto illegale di arma, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, richiesto dal pubblico ministero di applicare la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di persona sottoposta alle indagini per il delitto di cui all'art. 371-*bis* del codice penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 112, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-*bis*, secondo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 25, della legge 8 agosto 1995, n. 332, nella parte in cui dispone la sospensione del procedimento «fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione»;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel prevedere la sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento personale), in relazione alla quale è prevista l'immediata procedibilità e finanche l'arresto, nonché rispetto alla fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza), aventi entrambe «la medesima *ratio* e lo stesso bene giuridico da tutelare» del reato previsto dall'art. 371-*bis*, cod. pen.;

che l'art. 371-*bis*, secondo comma, cod. pen. si porrebbe inoltre, secondo il remittente, in contrasto con i principi sanciti negli artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche attraverso l'azione repressiva dei reati, una funzione di garanzia dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilità della libertà personale, dal momento che la sospensione del procedimento imposta dalla norma impugnata impedirebbe in casi come quello di specie, in cui si procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilità in ordine a reati di notevole allarme sociale, con il conseguente venir meno della predetta funzione di garanzia;

che il giudice *a quo*, denuncia altresì il contrasto dell'art. 371-*bis*, secondo comma, cod. pen. con il principio sancito nell'art. 112 della Costituzione, in quanto tale norma, subordinando la procedibilità per il delitto di cui al comma primo della stessa disposizione all'esito del procedimento nel quale sono state rese le dichiarazioni, introduce una «notevole restrizione del precetto dell'obbligatorietà dell'azione penale»;

che la norma censurata violerebbe infine, a parere del remittente, il principio di economia processuale e il «principio internazionale della speditezza dei processi» di cui all'art. 6, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo, che secondo il giudice *a quo* «ha assunto una valenza costituzionale anche nell'ambito del nostro ordinamento»; di qui la presunta violazione dell'art. 10 Cost., esplicitamente evocato nella sola parte motiva dell'ordinanza di remissione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in via preliminare che la medesima questione era già stata sollevata dallo stesso giudice per le indagini preliminari ed era stata dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte con l'ordinanza n. 300 del 1997, in quanto il giudice rimettente, respingendo la richiesta di custodia cautelare, aveva già fatto applicazione della norma impugnata, esaurendo la propria cognizione relativa alla fase cautelare nell'ambito della quale era stata sollevata la questione;

che l'Avvocatura dello Stato chiede che anche la nuova questione venga dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto proposta in un procedimento già sospeso, e comunque non fondata.

Considerato che lo stesso giudice rimettente aveva già sollevato identica questione con riferimento al medesimo fatto di reato e alla medesima persona sottoposta alle indagini, dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte con ordinanza n. 300 del 1997, in quanto il giudice, avendo già fatto applicazione della norma impugnata, aveva esaurito la propria cognizione relativa alla fase cautelare nell'ambito della quale era stata sollevata la questione;

che ora il rimettente solleva la questione senza provvedere in merito alla richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nuovamente presentata dal pubblico ministero;

che, secondo quanto stabilito dall'art. 371-*bis*, secondo comma, cod. pen., il procedimento penale per tale reato avrebbe dovuto essere sospeso, e conseguentemente avrebbe dovuto esserne disposta la separazione a norma dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), cod. proc. pen., mentre dall'ordinanza di remissione risulta che il pubblico ministero continua impropriamente a procedere congiuntamente per il delitto di cui all'art. 371-*bis*, primo comma, cod. pen. e per i più gravi delitti di omicidio e di porto illegale di arma;

che per effetto della diminuzione del limite edittale della pena prevista per il delitto di false informazioni al pubblico ministero, introdotta dall'art. 25, della legge n. 332 del 1995, competente per tale reato è ora il pretore;

che la competenza del tribunale potrebbe ipotizzarsi solo in forza di un eventuale vincolo di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., aspetto su cui, peraltro, nell'ordinanza di remissione non viene svolta alcuna considerazione;

che, anche a voler prescindere dall'incidenza di questi profili sull'ammissibilità della questione, il giudice rimettente, nel motivare sulla rilevanza, fa riferimento alla utilizzazione delle dichiarazioni che potrebbero essere rese dall'indagato del delitto di false informazioni in ordine all'imputazione di omicidio, che peraltro non forma oggetto della domanda cautelare, argomentando che l'esito del procedimento per tale reato «dipende dalla possibilità di interrogare l'indagato del delitto di cui all'art. 371-bis c.p.»;

che il rimettente vorrebbe dunque ricorrere alla misura della custodia cautelare in carcere per sottoporre ad interrogatorio l'indiziato del delitto di false informazioni al pubblico ministero, così mostrando di attribuire all'istituto del c.d. interrogatorio di garanzia disciplinato dall'art. 294 cod. proc. pen. improprie finalità di mezzo di ricerca della prova, per di più con riferimento ad ipotesi accusatoria diversa rispetto a quella oggetto della domanda cautelare;

che invece, per raggiungere il fine, dichiarato dallo stesso rimettente, di acquisire nel procedimento per omicidio fonti di prova mediante l'interrogatorio dell'indagato del delitto di false informazioni, il pubblico ministero ben potrebbe assumere l'interrogatorio di tale soggetto in qualità di indagato in un procedimento probatoriamente collegato;

che, sulla base di tali considerazioni, la questione si presenta palesemente priva di rilevanza e va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile, rimanendo così assorbiti gli altri concorrenti profili di inammissibilità sopra evidenziati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: NEPI MODONA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 289

*Sentenza 7-18 luglio 1998***Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.****Costituzione della Repubblica italiana - Tribunale di Bergamo e Camera dei deputati - Opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli - Insindacabilità delle medesime - Non spettanza alla Camera dei deputati tale dichiarazione - Annullamento della deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996 nella parte in cui si riferisce al procedimento civile davanti al predetto tribunale.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Bergamo, notificato il 20 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera adottata il 31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati relativamente alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Roberto Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dal dott. Tommaso Buonanno dinanzi al Tribunale di Bergamo ed iscritto al n. 6 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale è stata approvata la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il Tribunale di Bergamo ritiene menomate le attribuzioni costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso non corretto del potere, spettante alla Camera di appartenenza, di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti per i quali il deputato Calderoli è chiamato a rispondere davanti al Tribunale ricorrente dal dott. Tommaso Buonanno.

Il giudizio di responsabilità iniziato da quest'ultimo nei confronti di Roberto Calderoli verte su dichiarazioni ritenute diffamatorie rese dal deputato nei riguardi dell'attore, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Bergamo e procuratore della Repubblica facente funzioni, che aveva firmato una informazione di garanzia, ricevuta dal Calderoli l'8 novembre 1993, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall'art. 278 cod. pen., per avere quest'ultimo, nel corso di un comizio, qualificato il Presidente della Repubblica «sagrestano» e per avere incitato i bergamaschi a fischiare lo stesso Presidente quando, dopo qualche giorno, sarebbe giunto in visita a Bergamo.

In ordine ai fatti dai quali trae origine l'ipotesi di reato di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, la Camera, con altra delibera adottata nella stessa seduta del 31 gennaio 1996, ha dichiarato trattarsi di opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale dichiarazione di irresponsabilità rimane estranea al presente conflitto, che concerne unicamente il procedimento civile iniziato dal dott. Buonanno. Questi citava in giudizio il deputato Calderoli per dichiarazioni rese in una serie di interventi pubblici (una conferenza stampa, una serie di trasmissioni televisive, un comizio), nel corso dei quali, come espone il Tribunale ricorrente, il convenuto rivolgeva al dott. Buonanno personalmente od estesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, l'accusa di fare, anche per ragioni di carriera, un uso strumentale e politico dell'azione penale, «perdonando alcuni pubblici amministratori o potenti, in forza o in ossequio ai rapporti di amicizia o sudditanza o peggio ... e perseguendo invece ingiustamente gli esponenti politici appartenenti alla Lega Lombarda». Il convenuto, si legge ancora nell'atto introduttivo del presente giudizio, muoveva altresì all'attore accuse di incapacità professionale, ignoranza e inefficienza.

Con ordinanza depositata il 16 maggio 1995, il Tribunale dichiarava, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 13 marzo 1995, n. 69, la manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità, eccepita dal convenuto, dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e disponeva la trasmissione alla Camera dei deputati dell'ordinanza e degli atti di parte.

La delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha approvato la proposta della Giunta e dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Calderoli, risulta motivata attraverso il rinvio alle considerazioni svolte nella relazione della Giunta dal relatore Giuseppe Scozzari. In tale relazione si osserva che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord, ritenendosi evidente il collegamento tra gli apprezzamenti critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività parlamentare svolta dal deputato citato in giudizio, in quanto, tra l'altro, « i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene».

2. — Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale, il Tribunale di Bergamo insiste nel ritenere insussistente il collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni parlamentari. Anche alla luce di una interpretazione lata del requisito del collegamento con le funzioni parlamentari, l'attività politica e di partito svolta *extra moenia*, ad avviso del ricorrente, «può dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari immuni ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione solo allorché sussista comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento del mandato elettorale».

La valutazione della Giunta e dell'Assemblea appaiono al Tribunale ricorrente arbitrariamente fondate sull'asserita connessione tra le espressioni rivolte al Capo dello Stato — per le quali il deputato Calderoli ricevette un'informazione di garanzia — ed i successivi apprezzamenti diffamatori formulati nei confronti del dott. Buonanno, dei quali comunque sfugge, ad avviso del Tribunale di Bergamo, il diretto collegamento con l'attività svolta in sede parlamentare dall'on. Calderoli e dal suo Gruppo.

Il Tribunale ricorrente osserva che «la sola attività parlamentare pertinente ... è rappresentata dall'interrogazione presentata dallo stesso on. Calderoli il 22 giugno 1994, dalla quale non può in alcun modo farsi discendere il giudizio di insindacabilità delle opinioni espresse dal convenuto ... in primo luogo, perché trattasi di iniziativa assunta ben dopo i fatti di causa ... ed inoltre perché, seppure interpellanze ed interrogazioni costituiscano atti tipici del parlamentare insindacabili *ex art. 68* della Costituzione, non altrettanto può dirsi per l'attività extraparlamentare che non si limiti alla diffusione del contenuto di esse».

Il Tribunale di Bergamo solleva il conflitto ritenendo che la delibera adottata dalla Camera il 31 gennaio 1996 inibisca la prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante sia intervenuta oltre il termine di novanta giorni introdotto dall'art. 3, comma 2, del d.-l. 14 gennaio 1994, n. 23, poi decaduto.

3. — Con l'ordinanza n. 442 del 1997, questa Corte ha dichiarato l'ammissibilità del conflitto proposto dal Tribunale di Bergamo nei confronti della Camera dei deputati.

4. — Si è costituita nel presente giudizio la Camera dei deputati, per chiedere il rigetto del ricorso.

La difesa della Camera premette che alla notifica dell'informazione di garanzia per il reato di vilipendio del Presidente della Repubblica — subito divenuta di pubblico dominio — il deputato Calderoli ha dovuto rispondere per tutelare la propria credibilità di fronte agli elettori, compromessa da un'iniziativa giudiziaria conseguente ad un'espressione critica nei confronti del Capo dello Stato — «il sagrestano non ascolta la gente che vuole le elezioni» — concernente «momenti essenziali del sistema rappresentativo, del quale ogni rappresentante del popolo deve essere geloso custode».

Insistendo sulla stretta correlazione tra la vicenda che ha dato occasione all'informazione di garanzia ed i comportamenti successivi, per i quali il deputato è stato chiamato a rispondere dal dott. Buonanno davanti al giudice civile, la difesa dell'organo resistente qualifica le affermazioni in relazione alle quali il pubblico ministero ha ipotizzato il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica «manifestazioni politiche caratterizzate dall'ambiente in cui avvengono», ed esclude, nonostante i «pur auspicabili affinamenti di forme sia organizzative che espressive», qualsiasi intenzione offensiva nei riguardi del Capo dello Stato.

Nell'atto di costituzione, la difesa della Camera dei deputati richiama la giurisprudenza di questa Corte sulle limitate condizioni di controllabilità della dichiarazione d'insindacabilità spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell'art. 68 della Costituzione, per escludere che «possa parlarsi di manifesta estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di «opinioni» e di «esercizio delle funzioni», quando nella specie l'on. Calderoli si è doluto del mancato scioglimento delle Camere ... e nei confronti del pubblico ministero ha censurato l'informazione di garanzia che gli dava notizia di un procedimento ai sensi dell'art. 278 c.p. ... per le critiche rivolte in ordine alla mancata convocazione dei comizi elettorali». La difesa della Camera ritiene non estraneo al rapporto elettori-eletti e, quindi, al mandato parlamentare, «l'uso di mezzi di comunicazione sociale per criticare e svalutare il fatto che possa sminuire l'immagine del parlamentare: ciò tanto più quando non sia seriamente contestabile la pertinenza dell'argomento in discussione (nuove elezioni) alle materie oggetto e causa del mandato parlamentare».

Nell'atto di costituzione si afferma altresì che le valutazioni operate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e dall'Assemblea per qualificare i comportamenti del deputato Calderoli non sono affatto arbitrarie e sono perciò impeditive di ogni tipo di azione giudiziaria. Su questo punto, si legge: «Non si vede che cosa altro avrebbe potuto dire la Giunta una volta stabilita: a) la concatenazione e, b) la localizzazione dei fatti, nonché, c) la connessione di essi con la qualità del Calderoli di leader locale della Lega Nord, infine, d) il collegamento tra gli apprezzamenti critici ... verso il Presidente della Repubblica e la Magistratura bergamasca e l'attività da lui svolta in sede parlamentare in quanto, tra l'altro, e) i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene».

Riformulando principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale, la difesa della Camera insiste nel ricordare che, a tutela del principio di indipendenza ed autonomia del potere legislativo nei confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della Costituzione sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle sue funzioni. La non interferenza dell'autorità giudiziaria — aggiunge la difesa della Camera, richiamando la sentenza di questa Corte n. 379 del 1996 — è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: «la garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori».

5. — Fuori termine, ha depositato atto di intervento nel presente giudizio il dott. Tommaso Buonanno.

6. — In prossimità dell'udienza, il Tribunale di Bergamo ha depositato una memoria per contestare il duplice assunto dal quale muove la Camera dei deputati, secondo la quale, da un lato, anche le opinioni rese dal parlamentare extra *moenia* sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall'altro, le dichiarazioni critiche nei confronti del dott. Buonanno «sono strettamente collegate con la vicenda delle frasi rivolte al Presidente della Repubblica».

Premesso che la Corte è chiamata ad accertare se in occasione della contestata dichiarazione d'insindacabilità «sia stato seguito un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta dichiarazione ... o se tali presupposti siano stati arbitrariamente valutati», il Tribunale di Bergamo, in punto di fatto, eccepisce quanto segue.

La notificazione dell'informazione di garanzia «a piena garanzia della riservatezza è stata eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, e l'onorevole Calderoli ha immediatamente convocato presso una sala del Municipio la conferenza stampa nel corso della quale ... ha tratto spunto e pretesto per aggredire verbalmente — ad una settimana dalle elezioni amministrative — il dottor Buonanno e l'ufficio giudiziario di appartenenza, e non certo per illustrare al pubblico le buone ragioni della sua richiesta di scioglimento anticipato delle Camere».

Il Tribunale aggiunge che il deputato Calderoli, «nelle più diverse sedi eccettuate quelle parlamentari e ancora a distanza di un anno dalla notificazione dell'informazione di garanzia», ha descritto ad un vasto pubblico il dott. Buonanno «come un magistrato professionalmente incapace, e che abusa del proprio ufficio strumentalizzandolo a finalità politiche e di carriera», con argomenti estranei al merito dell'informazione di garanzia e non riconducibili al proposito di «fare chiarezza illustrando e contrastando l'opera di chi incide sulla sua posizione e sulle sue iniziative politiche».

Secondo il ricorrente, «quand'anche l'inesistente stretto collegamento funzionale con la richiesta di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali fosse ravvisabile, le dichiarazioni rese nell'una e nell'altra occasione dall'onorevole Calderoli sono al più riconducibili all'attività politica extraparlamentare del deputato». Il Tribunale invoca a questo proposito l'orientamento della dottrina costituzionalistica e della giurisprudenza ordinaria, secondo cui la prerogativa di cui si tratta sarebbe posta ad esclusiva tutela della funzione, non della persona del parlamentare, e richiama altresì la giurisprudenza di questa Corte per ribadire che «sono coperti da immunità non tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo».

Il Tribunale di Bergamo conclude affermando che l'arbitraria estensione delle prerogative previste dall'art. 68, primo comma, della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali all'esercizio delle attribuzioni parlamentari importa l'ingiustificata menomazione della sfera delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria e del diritto di ognuno a far valere in giudizio la lesione del proprio diritto all'onore ed alla reputazione, e ribadisce che nessun rapporto di stretta funzionalità può ravvisarsi nell'attività che il parlamentare svolge *extra moenia* come uomo di partito o come privato cittadino.

7. — In prossimità dell'udienza, anche la Camera dei deputati ha depositato una memoria per sviluppare ulteriormente quanto già dedotto con l'atto di costituzione, e per illustrare il contenuto della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Bergamo in data 26 febbraio 1996 ed il conforme provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 16 marzo 1996 — entrambi allegati alla memoria — confermativi della deliberazione di insindacabilità della Camera.

La difesa della Camera richiama la motivazione del decreto di archiviazione — «il fatto è stato commesso dal parlamentare nell'esercizio della sue funzioni» — e sottolinea che «la richiesta di archiviazione riguarda sia l'accusa di vilipendio dell'ordine giudiziario che l'offesa al Presidente della Repubblica», ciò che ad avviso dell'organo resistente configura un «conflitto tra autorità giudiziarie».

In aggiunta alle deduzioni già svolte in sede di costituzione nel presente giudizio, la memoria della Camera riporta ampi passaggi della recente sentenza di questa Corte n. 375 del 1997.

Considerato in diritto

1. — La Corte costituzionale è chiamata a decidere se la Camera dei deputati — deliberando, il 31 gennaio 1996, che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione — abbia fatto un uso non corretto del potere ad essa spettante di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del necessario collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni parlamentari e, conseguentemente, se debba essere annullata la deliberazione di insindacabilità adottata il 31 gennaio 1996.

2. — Con la deliberazione adottata il 31 gennaio 1996 la Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere e dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Calderoli. Nella relazione della Giunta si osserva che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione

di parlamentare e di leader locale della Lega Nord, apparendo evidente alla Giunta «il collegamento tra gli apprezzamenti critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività parlamentare svolta dal deputato convenuto in giudizio, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene».

3. — Ancora preliminarmente, va poi dichiarato inammissibile l'atto di intervento nel presente giudizio del dottor Buonanno. A prescindere da ogni considerazione sulla sua legittimazione a esser parte del presente giudizio, il suo atto di intervento è comunque tardivo.

4. — Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza n. 442 del 1997.

Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di responsabilità promosso nei confronti del deputato Calderoli, in accordo con il principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati — attivamente e passivamente — ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 254 e 177 del 1998, nn. 325, 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975).

Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione a resistere nel presente conflitto deve essere riconosciuta alla Camera dei deputati, in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 254, 177 e 37 del 1998, 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).

Anche sotto il profilo oggettivo il conflitto è ammissibile, il Tribunale di Bergamo lamentando la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni di quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze n. 254 del 1998, nn. 469, 325, 251 e 132 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996; nn. 375 e 265 del 1997).

5. — Nel merito, il ricorso è fondato.

5.1. — Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice costituzionale, che non è chiamato a riesaminare nel merito la valutazione compiuta dalla Camera, deve verificare se vi sia stato un corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di appartenenza, di dichiarare l'insindacabilità del comportamento contestato al membro del Parlamento, anche sotto il profilo della sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti ai quali il primo comma dell'art. 68 condiziona l'operare della prerogativa di irresponsabilità. Sotto questo profilo, il giudice del conflitto deve accertare se l'esercizio di tale potere abbia determinato la lamentata illegittima interferenza nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria (v. le sentenze nn. 375, e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n. 1150 del 1988).

Nell'ambito del sindacato sul corretto esercizio, da parte delle Camere, del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei parlamentari alla stregua dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, costituisce premessa ormai costante il principio, concernente i presupposti di applicabilità della prerogativa di insindacabilità, per cui quest'ultima non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (v. spec. le sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996).

Questa Corte ha recentemente avuto occasione di precisare che proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche — che ricorrono così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori — e le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 375 del 1997).

Nella vicenda che ha originato il presente conflitto non è dato ravvisare — alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di insindacabilità e dalla relazione della Giunta in essa richiamata, nonché dalle deduzioni svolte dalla difesa della Camera — un collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie al deputato e la

sua attività parlamentare. Nei comportamenti sottoposti alla cognizione del Tribunale di Bergamo, in altri termini, non è possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, né risulta possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.

In particolare, dalla relazione della Giunta non emerge alcuna indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento con le funzioni, richiesto dall'art. 68 della Costituzione, ma in essa si legge semplicemente che «tutte le affermazioni rese dal deputato Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader locale della Lega Nord».

Né alcun elemento chiarificatore può trarsi dal seguito della — per altro molto sintetica — relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere dove si legge che «è apparso evidente alla Giunta il collegamento tra gli apprezzamenti critici ... rivolti, tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto nei confronti della magistratura bergamasca, e l'attività ... svolta nella sede parlamentare, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene».

Dalla asserita omogeneità tematica di tali apprezzamenti all'attività politica del gruppo parlamentare di appartenenza non si vede come si possano, mancando l'indicazione di qualsiasi elemento di fatto, derivare elementi idonei a dimostrare la connessione funzionale richiesta come condizione di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Quanto poi al collegamento dei comportamenti portati alla cognizione del giudice civile con l'«attività parlamentare» richiamata nella relazione della Giunta, è da rilevare che nella stessa si rinviene una pura affermazione apodittica, non suffragata da alcun puntuale riferimento.

5.2. — Sotto questo profilo non può rilevare una interrogazione presentata dal deputato Calderoli nel giugno 1994, in epoca successiva, quindi, al ricevimento dell'avviso di garanzia all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato.

Come attività libera nel fine e di natura generale, ha di recente precisato questa Corte, la funzione parlamentare non si risolve solo negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia presupposto o conseguenza. Non dimeno, non si può ricondurre l'intera attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997).

Un collegamento funzionale non può ravvisarsi tra le ripetute allusioni, pronunciate in occasione di comizi, conferenze stampa e trasmissioni televisive, a scorrettezze od illeciti asseritamente compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda promuovere attività ispettive volte ad accertare l'effettivo compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi.

Con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre nell'area dell'insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede parlamentare.

Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta gravemente diffamatoria e — ciò che conta — estranea alla funzione od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di un'interrogazione *ad hoc*.

5.3. — Parimenti inidonea ad asseverare il nesso funzionale che condiziona l'operatività della prerogativa dell'irresponsabilità per le opinioni espresse dai membri del Parlamento è l'affermazione — anch'essa contenuta nella relazione della Giunta e non sorretta da alcuna argomentazione — secondo la quale appare «del tutto evidente» come la polemica nei confronti del procuratore della Repubblica di Bergamo «risulti strettamente collegata con la vicenda delle frasi rivolte al Presidente della Repubblica».

6. — La palese mancanza di un nesso funzionale intercorrente tra i comportamenti per i quali il deputato Calderoli è chiamato a rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e l'esercizio — anteriore o successivo a tali comportamenti — della funzione parlamentare, rende dunque la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si riferisce al procedimento civile pendente davanti al Tribunale ricorrente, lesiva delle attribuzioni di quest'ultimo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli, secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, in relazione ai fatti per i quali è stato promosso contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si riferisce al medesimo procedimento civile.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: MALVICA

98C0891

N. 290

Sentenza 7-18 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Incompatibilità del giudice - Divieto di partecipazione al collegio per udienza preliminare del giudice che in precedenza nel medesimo procedimento, abbia fatto parte del collegio del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali nei confronti dell'indagato o dell'imputato e si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 131 del 1996 - Compromissione dell'esigenza di imparzialità del giudice - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1997 dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di S.F. ed altri, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in composizione e con funzioni di giudice per l'udienza preliminare, solleva, con ordinanza del 14 novembre 1997, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma e 101 della Costituzione, questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al collegio per l'udienza preliminare del processo penale minorile il giudice che in precedenza, nel medesimo procedimento, abbia fatto parte del collegio del riesame o dell'appello avverso ordinanze in tema di misure cautelari personali (artt. 309 e 310 cod. proc. pen.).

2. — Nel giudizio *a quo* si verifica, appunto, che il Presidente del collegio rimettente è lo stesso magistrato che in precedenza ha fatto parte del tribunale che ha deciso — favorevolmente — sulla richiesta di riesame di un'ordinanza con la quale era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un imputato.

La questione, osserva il giudice *a quo*, è rilevante, influenzando sulla composizione del collegio chiamato alla trattazione dell'udienza preliminare.

3. — La questione è motivata attraverso un duplice richiamo a precedenti pronunce di incostituzionalità: *a)* da un lato, alla sentenza n. 311 del 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma ora ulteriormente impugnata, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per l'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni per il giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; *b)* dall'altro, alle sentenze nn. 131 e 155 del 1996, che hanno riconosciuto la forza pregiudicante, rilevante ai fini dell'incompatibilità, alla partecipazione al collegio del riesame (o dell'appello) *de libertate*, analogamente alla pronuncia iniziale sulla misura, di competenza del giudice per le indagini preliminari.

Il coordinamento tra le decisioni citate conduce alla prospettazione, da parte del rimettente, della questione di costituzionalità dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui esso non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale minorile, per il giudice che si sia pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato nell'ambito dei procedimenti incidentali di riesame o di appello, *ex artt.* 309 e 310 cod. proc. pen.; con il limite, per quest'ultimo rimedio, di una pronuncia resa non su aspetti puramente formali del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. — Il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare del processo penale minorile, concorrendo a comporne il collegio, il giudice che, in precedenza, come componente del tribunale del riesame (art. 309 cod. proc. pen.), si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.

In tale caso, ad avviso del rimettente, si configura una compromissione dell'esigenza di imparzialità del giudice, con violazione dei parametri costituzionali invocati (artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, 27, secondo comma, e 101 della Costituzione).

2. — La questione è fondata.

2.1. — Come questa Corte ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 432 del 1995, il principio costituzionale del «giusto processo» comporta l'esigenza di escludere che uno stesso giudice-persona fisica possa pronunciarsi, nel medesimo procedimento e nei confronti dello stesso imputato, sia in sede cautelare personale sia in sede di giudizio conclusivo sul merito dell'imputazione. La sostanziale duplicazione di attività decisionali, del medesimo o di analogo carattere, che verrebbe in tali casi a verificarsi, costituirebbe infatti ragione di «pregiudizio», effettivo o potenziale, per la funzione decisoria del giudice, relativamente alla pronuncia sul merito dell'ipotesi di accusa che lo stesso giudice è chiamato a rendere. Nel rapporto tra valutazioni sull'assunzione di misure cautelari personali e valutazioni sul merito della contestazione si è così riconosciuta una sostanziale sovrapposizione, quanto ai rispettivi ambiti e contenuti. Si è pertanto estesa anche a tale relazione tra attività processuali la garanzia dell'imparzialità, cui è rivolta la norma dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., che prevede le cause di incompatibilità allo svolgimento della funzione di «giudizio» (oltre alla citata sentenza n. 432 del 1995, sentenze nn. 131 e 155 del 1996).

La soluzione della proposta questione di costituzionalità si riduce pertanto alla verifica dell'esistenza, nella specie, del rapporto tra una valutazione incidentale in tema di libertà personale e una successiva attività valutativa di merito da parte del giudice.

2.2. — Quanto all'attività valutativa sul «tema cautelare» che si compie in sede di riesame, nessun dubbio può sorgere sulla sua idoneità a costituire un fattore di pregiudizio rilevante ai fini dell'incompatibilità: la cognizione demandata al Tribunale del riesame *ex art.* 309 cod. proc. pen. è piena, di legittimità e merito, non è condizionata alle prospettazioni di parte, e consente ogni possibile decisione (di conferma o di riforma o di annullamento dell'ordinanza cautelare), senza limiti di devoluzione e senza vincoli derivanti dalla motivazione del provvedimento oggetto di riesame.

Alla stregua di tali caratteri del riesame disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen., questa Corte ha pertanto riconosciuto l'assimilazione della funzione che in esso si esplica a quella della adozione della misura limitativa della libertà personale, in entrambi i casi dovendosi effettuare un giudizio prognostico sulla responsabilità penale secondo il parametro dei «gravi indizi» di colpevolezza, nella prospettiva di una consistente probabilità di condanna dell'imputato e, addirittura, della sua sottoposizione in concreto a una pena (sentenza n. 131 del 1996, punti 3.2 e 3.3 del diritto).

2.3. — Quanto alla funzione che il giudice rimettente considera pregiudicata, si deve ribadire che, diversamente da quanto numerose volte osservato da questa Corte circa la caratterizzazione esclusivamente processuale dell'udienza preliminare che si svolge nel processo penale ordinario (in ultimo, ordinanze nn. 191 e 91 del 1998), nell'udienza preliminare del processo penale a carico di imputati minorenni il giudice è chiamato a una funzione sicuramente qualificabile come «giudizio», poiché egli può adottare un'ampia gamma di pronunce conclusive del processo, altrimenti riservate all'organo del dibattimento, alcune delle quali contengono o presuppongono l'affermazione di responsabilità dell'imputato (sentenza n. 311 del 1997, punto 3 del diritto).

È dunque in ragione della natura delle decisioni, e delle correlative valutazioni affidate al giudice dell'udienza preliminare nel processo minorile che la previsione dell'incompatibilità contenuta nell'impugnato art. 34, comma 2, cod. proc. pen., deve essere ora estesa ai rapporti tra la partecipazione al collegio del riesame e la successiva partecipazione al collegio costituito per l'udienza preliminare.

3. — Il giudice rimettente solleva altresì questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui essa non prevede come causa di incompatibilità la precedente partecipazione al collegio dell'appello in tema di misure cautelari personali (art. 310 cod. proc. pen.). Tale questione è però priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, rispetto al quale la funzione pregiudicante è consistita nella trattazione del riesame.

Tuttavia, la norma anzidetta — stante l'identità della funzione di giudizio in sede di riesame e in sede di appello sotto il profilo della loro forza pregiudicante il giudizio sul merito dell'ipotesi accusatoria, salva la limitazione di cui si dice di seguito (sentenza n. 131 del 1996) e stante l'esistenza, quindi, della medesima ragione d'incostituzionalità — ha da essere dichiarata incostituzionale in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Anche nel giudizio di appello *de libertate*, infatti, nonostante le differenze di disciplina rispetto al riesame, possono compiersi quegli apprezzamenti sui profili di merito che determinano l'insorgere di una causa di incompatibilità al giudizio. Come già in precedenza osservato, peraltro, la simmetria tra i due mezzi di controllo dei provvedimenti in tema di misure cautelari vale, ai fini del regime dell'incompatibilità, solo in quanto attraverso l'appello il giudice sia chiamato a un sindacato su aspetti sostanziali e non puramente formali dell'ordinanza che ne è oggetto (sentenza n. 131 del 1996 citata, punto 3.4 del diritto; sentenza n. 155 del 1996, punto 4.3 del diritto). La dichiarazione di incostituzionalità deve essere pertanto contenuta in questi limiti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: MALVICA

98C0892

N. 291

Sentenza 7-18 luglio 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Applicazione delle sanzioni sostitutive - Esclusione per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive - Riferimento alla sentenza della corte n. 78 del 1997, alla n. 254 del 1994 - Irrazionalità di un sistema che consente l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive per reati di maggiore gravità rispetto a quelli per i quali vige l'esclusione - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, legge 22 novembre 1981, n. 689 promosso con ordinanza emessa il 25 agosto 1997 dal pretore di Lucca, sez. distaccata di Viareggio, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive di cui all'art. 444 del codice penale.

Secondo il giudice *a quo* il principio di uguaglianza risulterebbe vulnerato per l'irragionevole disparità di trattamento riservata, ai fini dell'applicazione delle sanzioni sostitutive, ai reati di adulterazione o contraffazione di cose in danno della salute pubblica (di cui all'art. 441 del codice penale) e di commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata o sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione del Ministero della sanità (di cui al d.lgs. 29 maggio 1991, n. 178), i quali non sono esclusi dal regime di cui si discute benché ledano il medesimo bene giuridico (la salute pubblica) e siano assoggettati ad un trattamento sanzionatorio di pari o maggiore rigore, rispetto al reato di cui all'art. 444 del codice penale (si richiamano, al riguardo, le sentenze n. 249 del 1993, n. 254 del 1994 e n. 78 del 1997).

Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'art. 444 del codice penale.

La violazione del principio di eguaglianza sarebbe conseguente alla previsione preclusiva contenuta nella norma denunciata, cui fa da riscontro la possibilità di accesso al regime delle sanzioni sostitutive relativamente a fattispecie di reato, che non soltanto si inseriscono nella medesima tipologia di beni ed interessi protetti dalla norma penale (la categoria dei delitti di comune pericolo mediante frode) ma che, alla stregua delle pene edittali comminate, presentano un tasso di gravità ancor maggiore.

Più in particolare, mentre per il reato di commercio di sostanze alimentari nocive (contestato nel caso di specie), pur essendo comminata la reclusione da sei mesi e tre anni e la multa non inferiore a lire centomila, la possibilità di sostituzione della pena è esclusa, una identica disposizione ostativa non è prevista per il reato di adulterazione di cose in danno della salute pubblica (punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila) e per la contravvenzione contemplata dall'art. 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, che punisce, fra l'altro, con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni il commercio di medicinali per i quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte del Ministero della sanità ovvero l'autorizzazione stessa sia stata sospesa o revocata.

2. — La questione è fondata.

3. — Questa Corte ritiene necessario ribadire «che il regime delle esclusioni oggettive dalle sanzioni sostitutive quale delineato dall'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rispondeva, al momento della sua introduzione, ad una precisa *ratio* di prevenzione generale» (v., da ultimo, sentenza n. 78 del 1997); una *ratio* che sembra ormai essersi dissolta in conseguenza di novazioni normative nel frattempo intervenute e che hanno profondamente inciso sull'assetto complessivo del microsistema, senza che ad esse abbia corrisposto una operazione di adattamento del regime preclusivo.

La soglia di rottura della disciplina complessiva dei divieti deve ascrivere a due eventi normativi, non accompagnati da alcun riassetto della materia.

In primo luogo, l'entrata in vigore del codice del 1988 che, aumentando il novero dei reati di competenza del pretore, ha determinato, anche attraverso l'utilizzazione della procedura di cui all'art. 444 e seguenti dello stesso codice ed i conseguenti effetti «premiali» di essa, l'applicazione delle sanzioni sostitutive a reati *olim* di competenza del tribunale e, dunque, non iscrivibili — in forza dell'espresso disposto dell'art. 54, allora vigente, della legge n. 689 del 1981 — nell'elenco delle esclusioni oggettive. Significativa, al riguardo, la situazione quasi paradossale concernente l'esclusione dell'applicazione delle pene sostitutive per il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro ed, in forza dell'aumento della competenza pretorile, la concedibilità delle dette sanzioni in caso di omicidio colposo provo-

cato da identiche violazioni. Una distonia subito avvertita dalla Corte che, con sentenza n. 249 del 1993, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, appunto «nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale».

In secondo luogo, la «novellazione» della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad opera del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296; e ciò sotto un duplice ordine di profili. Sia attraverso la previsione della estensione *quoad poenam* della possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive (un anno anziché sei mesi per la semidetenzione, sei mesi anziché tre mesi per la libertà controllata, tre mesi anziché un mese per la pena pecuniaria); sia attraverso l'abrogazione del citato art. 54 della legge n. 689 del 1981, così da sopprimere la disposizione che riservava al solo pretore l'applicabilità delle sanzioni sostitutive. Tanto da consentire l'accesso a tali sanzioni anche a reati di particolare gravità, pure tenendo conto della riduzione «premiale» in caso di accesso alla procedura del «patteggiamento».

4. — D'altro canto, che l'art. 60 non fosse stato conformato in modo da far fronte a novazioni legislative anche di ordine strettamente sostanziale era stato presagito dagli studiosi sin dall'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981. Si era, infatti, posto subito in dubbio che il catalogo delle esclusioni, delineato con la previsione di fattispecie di reato indicate *nominatim*, avrebbe potuto comportare effetti destabilizzanti all'interno del micro-sistema (v., ancora, al proposito, la sentenza n. 78 del 1997) ove si fosse verificata l'introduzione di nuove fattispecie, finalizzate alla protezione della medesima categoria di interessi e caratterizzate da un grado di gravità pari o maggiore di quello relativo a reati ricompresi nel divieto e, quindi, non assoggettabili al regime preclusivo, se non si fosse intervenuti attraverso i necessari adattamenti legislativi, il più delle volte, peraltro, di non agevole praticabilità.

Un evento che non avrebbe mancato di avverarsi come risulta, fra l'altro, comprovato dalle numerose denunce di illegittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 60 della legge n. 689 del 1981, sempre additandosi *tertia comparationis* sopravvenuti.

In tale prospettiva la Corte, con sentenza n. 254 del 1994, ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981 «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento». Il tutto — peraltro in un settore normativo in cui il divieto rispondeva, attesi gli interessi tutelati, a canoni di assoluta razionalità — in forza di ipotesi di reato sopravvenute alla norma coinvolta nella dichiarazione di illegittimità costituzionale proprio per «l'identica obiettività giuridica delle fattispecie».

Analogamente, con la già menzionata sentenza n. 78 del 1997 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, del codice penale. E ciò per l'utilizzazione di due termini di comparazione: l'uno costituito dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, l'altro rappresentato dall'art. 441 del codice penale, entrambi rivelatori della irrazionalità di un sistema che consente l'applicazione del regime delle sanzioni sostitutive per reati di maggiore gravità rispetto a quelli per i quali vige l'esclusione.

È da notare che questa Corte ha dovuto procedere alle citate declaratorie di illegittimità costituzionale nella specifica materia delle esclusioni oggettive dall'applicabilità di sanzioni sostitutive, in rigorosa osservanza del principio costituzionale di eguaglianza e superando il proprio generale indirizzo volto a non interferire nelle scelte legislative in materia sanzionatoria, che la hanno più volte portata a ritenere riservata al potere legislativo la valutazione di quelle esigenze di prevenzione generale che possono indurre alla esclusione degli autori di determinati reati da taluni benefici di ordine penale. Ed infatti, nella situazione diacronicamente determinatasi nel campo delle sanzioni sostitutive nei modi sopra ricordati, non è ipotizzabile una scelta razionale del legislatore, trattandosi all'evidenza di ineguaglianze ed irragionevolezza derivanti esclusivamente da interventi non coordinati e da totale assenza di interventi di riassetto della materia, divenuti doverosi a seguito della modificazione di altri aspetti del quadro legale.

5. — L'ordinanza di rimessione si richiama proprio alla sentenza n. 78 del 1997, da ultimo citata, relativa all'art. 452 del codice penale. E rileva che, mentre per il reato di cui all'art. 444 del codice penale (oggetto dell'imputazione nel giudizio *a quo*) è preclusa l'applicazione delle pene sostitutive, per il reato previsto dall'art. 441 dello stesso codice (oltre che per quello previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 178 del 1991), appartenente ai delitti di comune pericolo mediante frode ed assoggettato ad una pena di maggiore gravità, la concessione di tali sanzioni è viceversa divenuta possibile.

Ed in effetti «un contributo decisivo», tale da palesare «l'incongruenza della norma denunciata, deriva dalla irragionevolezza» qui scaturente da un *tertium comparationis* interno al sistema del codice. Ben diverso è infatti il peso del richiamo all'art. 441 del codice penale, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire seicentomila chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio diverse dalle sostanze alimentari; «un reato la cui pena è sostituibile», a differenza di quanto previsto dall'art. 444 dello stesso codice, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire centomila chiunque detiene per commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo alimentare sostanze nocive.

6. — Ancora una volta, dunque, questa Corte si vede costretta a richiamare il legislatore ad una complessiva revisione del regime delle esclusioni oggettive delle sanzioni sostitutive che elimini le distonie più volte rilevate, ribadendo come una parcellizzazione degli interventi demolitori rischi di produrre ulteriori incongruenze nel sistema. Un rischio avvertito soprattutto considerando la funzione di prevenzione generale delle dette esclusioni che, una volta rimosse, potrebbero rivelare, in mancanza degli indifferibili interventi legislativi ai quali questa Corte ha fatto reiteratamente appello, come la funzione perseguita dalla legge n. 689 del 1981 sia ormai, in notevole parte, venuta meno.

In particolare, è da rilevare che lo stato di disordine e di incertezza che ad opera di mancati interventi legislativi si è venuto a creare nel delicato settore dei reati, dolosi come colposi, di comune pericolo rischia di compromettere la linea di tendenza volta ad una particolare protezione dei beni offesi da tali reati anche dal punto di vista della prevenzione generale: effetto, che come nel caso in esame, si produce non per consapevole scelta legislativa, ma per incongruenze derivanti dal sovrapporsi di interventi non coordinati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente e redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MALVICA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: MALVICA

98C0893

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 29

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 19 giugno 1998
(della regione Lombardia)*

Industria e commercio - Commercio con l'estero - Istituzione e conferimento di funzioni all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) - Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane - Contributi e finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni - Attribuzione a società designate, di compiti per la gestione di interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo - Istituzione, presso il CIPE, di Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero - Lamentata esclusione delle regioni dalla partecipazione e dalla regolamentazione degli interventi previsti - Lesione dell'autonomia degli enti locali e del principio del decentramento, in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega n. 59 del 1997 - Incidenza sulle competenze e sull'autonomia regionale, anche per quanto concerne le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 112 del 1998.

(D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143).

[Cost., artt. 5, 76, 117 e 118; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, comma 6, 4, comma 4, lett. c), 11, comma 1, lett. b); d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 1, 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48, 49 e titolo II].

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, on. Roberto Formigoni autorizzato con delibera di giunta regionale n. 36632 del 5 giugno 1998, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto, dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via T. Taramelli, 22;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 109 del 13 maggio 1998.

F A T T O

In attuazione degli articoli 4, comma 4, lett. c), e 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59/1997, che impongono al Governo, rispettivamente, di provvedere, con i decreti legislativi di cui all'art. 1, alla promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e di emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, nonché gli enti privati, controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale, il Governo, in data 31 marzo 1998, ha emanato il d.lgs. n. 143/1998, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Tale decreto legislativo ha istituito l'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia patrimoniale e di gestione, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che adempie alle proprie funzioni in esecuzione delle deliberazioni adottate dal CIPE in materia di internazionalizzazione (art. 1).

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 143/1998 l'istituto svolge le seguenti funzioni:

a) rilascia garanzie ed assume in assicurazione i rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana, potendo rilasciare le suddette garanzie anche a banche nazionali o estere

per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati;

b) può concludere accordi di riassicurazione e di coassicurazione con enti o imprese italiani, autorizzati ai sensi del d.P.R. n. 449/1959, e successive modificazioni e integrazioni, nonché con enti o imprese esteri ed organismi internazionali.

L'istituto, inoltre, ai sensi dell'art. 3, al fine di agevolare i rapporti con gli utenti, limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta della documentazione e all'espletamento delle prime fasi istruttorie, può stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati.

Le successive disposizioni del Capo I disciplinano minuziosamente la composizione degli organi dell'Istituto (art. 4); la durata e i compensi dei componenti degli organi (art. 5); il fondo di dotazione (art. 6); l'attività dell'istituto (art. 7); il piano previsionale degli impegni assicurativi (art. 8); i controlli sulla gestione finanziaria (art. 9); l'obbligo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'istituto (art. 10); lo status giuridico del personale (art. 11); la rappresentanza in giudizio dell'istituto (art. 12).

Al Capo II, intitolato «Finanziamento dei crediti all'esportazione», il d.lgs. n. 143/1998 disciplina la corresponsione, da parte del soggetto gestore del fondo di cui all'art. 3 della legge n. 295/1973, di contributi agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali; alle banche, nazionali o estere, che concedano finanziamenti agli operatori nazionali o alla controparte estera; agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (art. 15).

Il Capo III, sotto il titolo «Disposizioni per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane», detta, agli artt. 20 e 21 una serie di modifiche, rispettivamente, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero e alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

Il Capo IV, raccoglie una serie di disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni (art. 22) e in materia di commercio estero (art. 23); istituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero (art. 24); attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, rispettivamente, alla Simest S.p.a. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 394 del 1981, n. 304 del 1990, n. 100 del 1990 e n. 317 del 1991; e alla Finest S.p.a. la gestione degli interventi di cui alla legge n. 19/1991 (art. 25).

Tale decreto legislativo, nel dettare la disciplina delle materie indicate, non riserva alcun ruolo alle regioni, le quali sono così ingiustificatamente escluse da ogni forma di partecipazione non solo agli organi e alle attività dell'istituto dei servizi assicurativi del commercio con l'estero, ma anche dalla regolamentazione e dalla gestione degli interventi diretti alla promozione della internazionalizzazione delle imprese disciplinati dal decreto stesso.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 143/1998 appare, pertanto, idonea a ledere le competenze regionali in materia e, come tale, costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi:

D I R I T T O

1. — Violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione agli artt. 1, comma 6, e 4, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché sotto il profilo dell'assoluta mancanza di criteri e principi direttivi nell'art. 11, comma 1, lett. b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, costituisce uno dei numerosi provvedimenti con i quali il Governo ha dato attuazione alle deleghe contenute nella legge n. 59/1997, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Con la legge n. 59/1997 infatti, il Governo è stato delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 della Costituzione, funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

In attuazione dei poteri delegati ad esso conferiti, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 59/1997, il Governo ha emanato una serie di decreti legislativi con i quali è stata operata una redistribuzione tra Stato e regioni, e a favore di queste ultime, di funzioni amministrative nelle più svariate materie.

A seguito di tale operazione, che è ancora in corso di attuazione, le regioni sono divenute titolari (sia a seguito di deleghe che per effetto di veri e propri trasferimenti) di numerose e consistenti funzioni amministrative fino ad ora di competenza statale.

Anche il d.lgs. n. 143/1998, in coerenza con quanto affermato in via di principio dalla legge di delega e con quanto disposto concretamente dai decreti delegati già emanati in numerose materie (v. ad es. il d.lgs. n. 143/1997; il d.lgs. n. 422/1997; il d.lgs. n. 469/1997; il d.lgs. n. 112/1998), avrebbe dovuto, nel disciplinare la materia del commercio con l'estero, non semplicemente coinvolgere, bensì dare ampio spazio alle regioni.

Sebbene, infatti, l'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 59/1997, nell'individuare *a contrario* le materie oggetto di trasferimento, abbia incluso la materia del commercio estero tra quelle che rimangono di competenza statale, tuttavia, al comma 6, lo stesso art. 1, ha esplicitamente stabilito che «La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze, nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».

A ciò si aggiunga che l'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 59/1997, al quale il d.lgs. n. 143/1998 dà concreta attuazione, nello stabilire che «Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a... ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli artt. 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività economiche e industriali in particolare... per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale», ha indicato espressamente, tra i criteri direttivi cui il Governo avrebbe dovuto ispirarsi nell'esercizio dei poteri delegati, quelli di cui al comma 3 dell'art. 4.

Al Governo, dunque, la legge n. 59/1997 ha imposto chiaramente di rispettare nell'attuazione delle delega di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), quegli stessi principi all'osservanza dei quali sono tenuti, da un lato, lo stesso Governo nell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 59/1997, dall'altro, le regioni nel conferire agli enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale (art. 4, comma 1 e 2, legge n. 59/1997).

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 143/1998, al contrario, non sembra affatto ispirata ai principi fondamentali indicati al comma 3, dell'art. 4, e, in particolare a quelli di sussidiarietà, di completezza, di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, e primo fra tutti al «principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea».

Nell'escludere in maniera assoluta le regioni da ogni forma di partecipazione alle attività regolate nel d.lgs. n. 143/1998, il Governo ha finito per dettare una disciplina del tutto estranea ai principi fissati dalla legge n. 59/1997 e, in particolare, dagli artt. 1, comma 6 e 4, comma 4, lett. c), nella parte in cui rinvia al comma 3.

L'inosservanza delle richiamate norme della legge di delega non può che indurre a ritenere l'illegittimità costituzionale del d.lgs. n. 143/1998 per violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Ancora più a monte il d.lgs. n. 143/1998 è illegittimo per illegittimità derivata dall'art. 11, comma 1, lett. b), della legge n. 59/1997, giacché giacché siffatta disposizione, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, contiene esclusivamente l'indicazione del tempo determinato (31 luglio 1998) e degli oggetti della delega. Manca assolutamente ogni e qualsiasi principio e criterio direttivo.

2. — Violazione dell'art. 5 della Costituzione in relazione al principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. E, ancora, violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 1, all'intero Titolo II, con particolare riferimento agli artt. 14, 18, 19, 30, 34, 41, 45, 48 e 49 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Vi sono alcune regole base nei rapporti tra soggetti pubblici che vanno rispettate, anche al di là del loro formale e testuale ritrovamento in un testo: non solo il principio di leale collaborazione che sicuramente regge i rapporti tra Stato e regioni, ma anche il principio che vuole che ai «poteri» corrispondano, da un lato, responsabilità, dall'altro strumenti per l'esercizio dei poteri.

Ora la vicenda del d.lgs. n. 143/1998 sembra un caso di scuola di scrittura di un testo in modo miope, guardando singole parti dell'ordinamento senza alzare gli occhi ai principi e al sistema in cui la disposizione si inserisce.

È indubbio che le funzioni che l'istituto per i servizi assicurativi del commercio estero è chiamato a svolgere, ex art. 2, abbiano rilievo unitario ed è opportuno che siano svolte, anche a tutela del sistema imprenditoriale italiano, da un soggetto unico ed unitario: non è, pertanto, l'istituzione del Sace che la regione Lombardia contesta, al fine di un'eventuale frammentazione delle sue competenze fra regioni e province speciali.

Ciò che appare palesemente contraddittorio al sistema è che alle regioni non sia riconosciuta alcuna partecipazione nei luoghi decisionali, nelle procedure e nemmeno — addirittura! — nei luoghi consultivi del Sace: a dimostrazione di ciò sta la disposizione dell'art. 4, con la quale vengono individuati gli organi dell'Istituto, ove mai si fa riferimento alle regioni e, in particolare, il comma 10 di tale articolo che disciplina la composizione e le funzioni del comitato consultivo.

Ai sensi del comma 10, infatti, il comitato consultivo, che esprime pareri sugli argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione, e può formulare proposte, è composto da undici membri, che essendo nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro del bilancio e della programmazione economica e dell'industria del commercio e dell'artigianato, sono da considerarsi rappresentati ministeriali.

La totale esclusione delle regioni dalla partecipazione alla gestione delle attività disciplinate dal decreto legislativo n. 143/1998 si pone in assoluta contraddizione anche con la logica ispiratrice nonché con le singole disposizioni del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

In ordine al carattere di norma interposta del d.lgs. n. 112/1998 non sussistono dubbi: esso, infatti, dando attuazione all'intero Capo I della legge n. 59/1997, raccoglie il nucleo dei principi fondamentali che presiedono al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali in attuazione della legge n. 59/1997.

È sì vero che il d.lgs. n. 143/1998 e il d.lgs. n. 112/1998 si collocano formalmente sullo stesso piano; purtuttavia appare ragionevole ritenere che il d.lgs. n. 112/1998, dando attuazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dovrebbe valere ad integrare il parametro nel giudizio di costituzionalità di singoli e puntuali atti di esecuzione della legge n. 59/1997 (soccorre, in proposito, l'ampia giurisprudenza costituzionale in ordine al d.P.R. n. 616/1977).

La disposizione dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998, in base alla quale «Il presente decreto disciplina, ai sensi del Capo I della legge n. 59/1997, il conferimento di compiti e funzioni alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane o ad altri enti locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle materie non disciplinate dai decreti legislativi nn. 143/1997; 422/1997; 426/1997; 469/1997; 3/1998; 32/1998, nonché dal decreto legislativo recante la disciplina in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero» va, infatti, interpretata all'interno del sistema in cui è collocata, coordinandola con la *ratio* complessiva degli interventi normativi.

Se è vero, infatti, che l'oggetto prevalente del d.lgs. n. 112/1998 è costituito da materie non disciplinate dagli altri decreti legislativi emanati a seguito delle deleghe contemplate dalla legge n. 59/1997, è anche vero che il d.lgs. n. 112, dando attuazione all'intero Capo I della legge di delega, è destinato, inevitabilmente, nel disporre in via generale in ordine a settori molto ampi quali quelli dello «Sviluppo economico e delle attività produttive», del «Territorio, ambiente e infrastrutture» e dei «Servizi alla persona e alla comunità», a toccare aspetti di materie già disciplinate dagli altri decreti di attuazione della legge n. 59/1997.

Valga per tutti l'esempio delle continue interferenze rilevabili tra le disposizioni del d.lgs. n. 143/1997, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» e le disposizioni del Titolo III del d.lgs. n. 112/1998.

Allo stesso modo l'intero Titolo II del d.lgs. n. 112/1998, disciplinando l'ampio settore dello «Sviluppo economico», non può non insistere, o comunque, interferire con lo stesso oggetto del d.lgs. n. 143/1998.

Ebbene, in tutte le materie di interesse del commercio estero è possibile rinvenire, nel Titolo II del d.lgs. n. 112/1998, una norma con la quale è stato attuato il conferimento di funzioni e compiti alle regioni: l'art. 14, per l'artigianato; l'art. 19, per l'industria; l'art. 31, per l'energia; l'art. 34, per miniere e risorse geotermiche; l'art. 41, per fiere e mercati; l'art. 45, per il turismo.

A ciò aggiunga che gli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 112/1998, inseriti nel Capo X, recante «Disposizioni comuni», del Titolo II, attribuiscono alle regioni funzioni proprio nelle materie di cui al d.lgs. n. 143/1998.

In particolare l'art. 48, al comma 1, alle lettere *c*), *d*) e *g*) stabilisce che i trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al Titolo II, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative: alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di coopera-

zione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane (lett. *c*); allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali (lett. *d*); alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi (lett. *g*).

E l'art. 49, recante «Agevolazioni di credito», al comma 1, include tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alle regioni nelle materie di cui al Titolo II, «anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione» e, al comma 4, stabilisce che il trasferimento di funzioni di cui al comma 1 «comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria».

La completa esclusione delle regioni dalla disciplina del d.lgs. n. 143/1998 non può, dunque, non essere considerata costituzionalmente illegittima proprio alla luce del d.lgs. n. 112/1998 che, non solo ha operato un puntuale conferimento di funzioni alle regioni per ciascuna delle materie rientranti nel più ampio settore dello «sviluppo economico», ma ha anche attribuito esplicitamente alle regioni (artt. 48 e 49) alcune delle funzioni disciplinate dal d.lgs. n. 143/1998 dall'esercizio delle quali il decreto impugnato ha reso le regioni stesse del tutto estranee.

Non può non essere confermato che lì dove vi è condivisione di funzioni debbano esistere momenti di cooperazione e di collaborazione nell'esercizio delle stesse, ferma mantenendo, se del caso, la struttura unitaria del soggetto chiamato ad esercitare tali funzioni.

3. — Ancora violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione, in particolare, agli artt. 18 e 19 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Le stesse valutazioni possono essere effettuate se si esaminano gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 112/1998, che disciplinano specificamente la materia dell'industria, individuando, rispettivamente, le funzioni e i compiti conservati allo Stato e quelli conferiti alle regioni e agli enti locali.

Con riferimento alle materie disciplinate dal d.lgs. n. 143/1998, l'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 112/1998 mantiene in capo allo Stato, per quel che qui interessa, «la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi di qualsiasi genere all'industria nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adequata concorrenzialità agli operatori» (lett. *o*).

Tra le lettere successive alla lett. *o*), solo la lettera *s*), nel mantenere in capo allo Stato «le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e delle caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione», sembra disporre in maniera conforme a quanto stabilito dal d.lgs. n. 143/1998.

Quanto alle altre funzioni disciplinate dal d.lgs. n. 143/1998, quali quelle concernenti l'assicurazione la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione; la partecipazione ad imprese e società miste promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; il sostegno e la partecipazione di imprese italiane e società italiane a gare internazionali e l'attività promozionale di rilievo nazionale di cui alla legge n. 68/1997, se è vero che, per disposizioni dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, esse sono state mantenute in capo allo Stato, è anche vero che lo stesso articolo precisa che lo Stato continua a svolgere tali funzioni «senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 59/1997».

A ciò va aggiunto che il successivo art. 19 del d.lgs. n. 112, al comma 2, fatte salve le disposizioni dell'art. 18, comma 1, lett. *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *z*), *aa*) e *bb*), delega esplicitamente alle regioni le funzioni «inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria ivi compresi quelli ... per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e della internazionalizzazione delle imprese...».

Ai sensi del comma 5 dell'art. 19, inoltre «Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. *n*), *o*), *p*), *q*), *r*), *s*), *z*), *aa*) e *bb*)», spetta alle regioni l'erogazione dei fondi destinati dalle leggi dello Stato alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria.

A conferma delle acquisite competenze regionali, i successivi commi dell'art. 19 dettano, inoltre, le regole per la ripartizione e la gestione da parte delle regioni dei fondi destinati all'attuazione delle funzioni delegate (comma 6) e aboliscono le forme di concertazione e le intese con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione alle funzioni conferite alle regioni (comma 7).

Gli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 112/1998, dunque, confermano l'interpretazione delle disposizioni della legge n. 59/1997 data *supra sub* par. 1 e 2 in ordine alla sussistenza di competenze regionali nelle materie disciplinate dal d.lgs. n. 143/1998.

Se, infatti, dal combinato disposto delle lettere *o*) ed *s*) dell'art. 18, comma 1, si desume la competenza statale in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 227/1977, essa, tuttavia, non può essere considerata come preclusiva, né tanto meno limitativa delle competenze esplicitamente attribuite alle regioni dal comma 2 dell'art. 19 in ordine alla concessione di agevolazioni all'industria ai fini del sostegno allo sviluppo della commercializzazione e della internazionalizzazione delle imprese...».

Alla luce di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 19, inoltre, non si giustifica neppure la completa esclusione delle regioni effettuata dal d.lgs. n. 143/1998 nella disciplina di materie quali l'assicurazione la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione; la partecipazione ad imprese e società miste promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; il sostegno e la partecipazione di imprese italiane e società italiane a gare internazionali.

P. Q. M.

La regione Lombardia, così come rappresentata e difesa, chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, per violazione degli artt. 5, 76, 117 e 118 della Costituzione.

Roma, addì 11 giugno 1998

Prof. avv. CARAVITA DI TORITTO

98C0792

N. 30

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 giugno 1998
(del gruppo linguistico ladino del Consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige)*

Elezioni - Determinazione di una soglia di sbarramento per le liste elettorali del 5 per cento dei voti validi, per la provincia di Trento, e del quoziente naturale (calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nello stesso), per la provincia di Bolzano - In via subordinata: Mancata previsione della inapplicabilità della soglia di sbarramento alla minoranza linguistica - Violazione del principio della tutela della minoranza linguistica ladina.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5, art. 1, commi 1, 2 e 3).

(Statuto Trentino-Alto Adige artt. 2, 4, 25, 56, 62, 84 e 92; Cost., artt. 2, 3, 6, 48 e 49).

Ricorso del dott. Carlo Willeit, nella qualità di componente unico del gruppo linguistico ladino del consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, rappresentato e difeso, giusto mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Massimo Luciani, presso il cui studio in Roma, lungotevere delle Navi n. 30, elegge domicilio.

Contro la regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, il consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del presidente del consiglio regionale *pro-tempore*;

E nei confronti della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale *pro-tempore*, dello Stato, e per esso del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5, «Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale», pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, n. 22 del 26 maggio 1998, nella sua interezza, ed in particolare per quanto riguarda l'art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce un comma 01, primo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983; l'art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce un comma 01, secondo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983; l'art. 1, comma 2; l'art. 1, comma 3.

F A T T O

1. — L'art. 1, comma 1, della legge della regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5, recante «Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale», ha inserito, prima del primo comma, dell'art. 61, della stessa legge regionale n. 7 del 1983, un comma 01, a tenor del quale «Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura. Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente».

Il comma 2, dello stesso art. 1 (unico articolo, del resto, nel quale la legge in epigrafe si ripartisce), dispone che nel primo comma dell'art. 61, della legge regionale n. 7 del 1983, le parole «riportati da tutte le liste» sono sostituite dalle parole «riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01».

Il comma 3, infine, dispone che nel secondo comma dello stesso art. 61, della legge n. 7 del 1983, le parole «voti residui di tutte le liste» sono sostituite dalle parole «voti residui delle liste ammesse», e che le parole «A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero» sono soppresse.

Ancorché intitolata ad una generica «modifica» della legge regionale n. 7 del 1983, la legge in epigrafe si limita a compiere l'operazione disvelata dalla rubrica del suo art. 1, e cioè ad introdurre una (duplice) «soglia elettorale» (Sperrklausel), e a modificare i criteri per la «determinazione del numero di seggi spettanti a ciascuna lista». Così facendo, essa produce un grave pregiudizio per i diritti della minoranza ladina, riconosciuti dalla Costituzione e dallo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige. Per questo, a norma dell'art. 56, comma 1, del medesimo statuto, il gruppo linguistico ladino del consiglio regionale, in persona del suo componente unico dott. Carlo Willeit, ha chiesto, nella seduta n. 150 del 24 marzo 1998, la votazione per gruppi linguistici.

Detta richiesta di votazione per gruppi linguistici non è stata accolta dal consiglio regionale, e la votazione finale ha dato risultato favorevole all'approvazione della legge, onde il gruppo linguistico ladino, avvalendosi della facoltà attribuita dall'art. 56, comma 2, dello statuto, impugna la legge in epigrafe innanzi a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

Detta legge è costituzionalmente illegittima per i seguenti motivi di

D I R I T T O

1. — Violazione da parte della legge impugnata, nella sua interezza, degli artt. 2 e 56 dello statuto della regione autonoma Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. Si deve premettere che la legge impugnata, costituita da un articolo unico avente non meno unica finalità (chiarita, come appresso si dirà, dalla sua rubrica), presenta un contenuto normativo unitario, che la rende impugnabile — giusta costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte — nella sua interezza.

Come appresso si vedrà, illegittime, comunque, risultano le sue singole prescrizioni, ancorché assunte nella loro singola (sebbene, si ripete, inautonoma) individualità.

Quanto al quadro di riferimento normativo nel quale la legge impugnata si inserisce, si deve ricordare che l'art. 25 dello statuto Trentino-Alto Adige dispone che «Il consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale... secondo le norme stabilite con legge regionale». Da tale previsione, sistematicamente interpretata, si evince che:

a) spetta al legislatore regionale definire più puntualmente le disposizioni destinate a regolare la competizione elettorale in Trentino-Alto Adige;

b) il legislatore regionale, tuttavia, non gode di una discrezionalità illimitata, in quanto è tenuto a rispettare:

b1) la specifica previsione dello statuto che opta direttamente in favore del principio elettorale proporzionale;

b2) le altre previsioni dello statuto;

b3) i principi fondamentali della Costituzione.

Nessuno di questi limiti è stato rispettato dalla legge qui impugnata, ed in particolare non sono stati rispettati i limiti fissati dagli artt. 2 e 56 dello statuto (in una con le altre disposizioni statutarie e costituzionali in epigrafe indicate) a presidio dell'identità e dell'autonomia dei gruppi linguistici (in particolare di quello ladino).

Che cosa, in effetti, è accaduto? È accaduto, semplicemente, che il legislatore regionale ha fissato una vera e propria clausola di sbarramento (diversamente articolata per il collegio di Trento e per quello di Bolzano) in danno delle piccole liste presentate per l'elezione del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige. Ancorché il testo italiano utilizzi il più inoffensivo termine «soglia», quello tedesco — più esplicito, come sovente accade — parla apertamente di Sperrklusel, e cioè, appunto, di clausola di sbarramento.

Una clausola di sbarramento ha la precipua e specifica funzione di impedire l'accesso alla rappresentanza alle liste di minor consistenza numerica, e cioè ai c.d. «partiti scheggia» (Splitterparteien). Questo, onde assicurare la «garanzia della rappresentanza della volontà popolare» (per utilizzare una formula cara alla giurisprudenza costituzionale tedesca). Ebbene: questa finalità (e quindi una clausola di sbarramento) è del tutto incompatibile con la *ratio* dell'art. 25 dello statuto Trentino-Alto Adige che — come detto — fissa il principio della necessaria proporzionalità del sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale.

È noto che il principio proporzionalistico è stato accolto in vario modo da molte Costituzioni contemporanee (cfr. ad esempio, per limitarsi ai soli Paesi europei, l'Olanda, l'Irlanda, la Finlandia, la Danimarca, l'Austria, il Portogallo, il Lussemburgo, la Svizzera, il Belgio, Malta, la Spagna, la Norvegia, la Svezia, il Liechtenstein, l'Estonia, la Lettonia). In alcuni casi è la stessa Costituzione che indica il tipo di sistema elettorale proporzionale che deve essere adottato; in altri questo tipo deve essere ricostruito in base alla *ratio* sottesa alla scelta di fondo in favore del principio proporzionalistico. È quanto si deve fare, qui, di fronte all'art. 25, statuto Trentino-Alto Adige.

Ebbene, la *ratio* dell'art. 25 si comprende appieno se tale articolo si mette in relazione proprio con il precedente art. 2 (articolo, questo, al cui rispetto è preordinato proprio il modello di impugnativa di cui all'art. 56, del quale il presente ricorso è manifestazione), a tenor del quale «Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali». Il principio di proporzionalità del sistema elettorale, invero, è dallo statuto ritenuto funzionale alla salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi linguistici, nell'esatto presupposto che tale salvaguardia abbia senso solo se di quelle caratteristiche si assicura la proiezione sul piano «alto» della rappresentanza. Per questo, la scelta del legislatore regionale in favore di una clausola di sbarramento è in sé illegittima, sia in riferimento al collegio provinciale di Bolzano, sia a quello di Trento. Essa, infatti, oltre a costringere i gruppi linguistici più piccoli ad essere — come si dimostrerà — subalterni nei confronti di quelli più grandi, costringe, più in generale, le varie liste ad innaturali accorpamenti al fine di superare lo sbarramento, perdendo le identità politiche che, in una logica pluralistica, sono elemento connotativo delle identità linguistiche, nella loro varia articolazione. Una soglia di sbarramento elettorale, dunque, è di per sé illegittima, e la scelta in suo favore rende radicalmente illegittima anche tutta la legge qui impugnata.

Non basta. La previsione di una clausola di sbarramento è ancor più illegittima in quanto, in una realtà come quella della regione autonoma Trentino-Alto Adige, tra le piccole formazioni alle quali si vorrebbe sbarrare il passo si trovano liste rappresentative di minoranze meritevoli di tutela costituzionale (sicché l'illegittimità della legge impugnata si dimostra ulteriormente). Non varrebbe replicare che ogni sistema elettorale proporzionale cela una qualche soglia per l'accesso alla rappresentanza: il problema sta infatti in ciò che la soglia si può introdurre solo quando, nonostante la sua presenza, il sistema elettorale «si comporta in modo neutrale nei confronti della competizione elettorale fra i partiti» (è di nuovo preziosa la lezione del diritto comparato: cfr. la sent. del Bundesverfassungsgericht del 29 settembre 1990, in riferimento alle prime elezioni dopo la «riunificazione»). In questo caso, è precisamente la neutralità del sistema elettorale (imposta, nel nostro ordinamento, dagli artt. 3, 48 e 49

Cost.) che è venuta meno, poiché la clausola di sbarramento si dirige in astratto alla platea delle liste competitive, ma colpisce concretamente le liste espressive di gruppi linguistici minoritari, in particolare di quella espressione del gruppo ladino, alla quale viene sottratta qualunque chance di ottenere rappresentanza.

Parlano, invero, le cifre. Come appresso vedremo, il rapporto fra elettorato ladino e totale dell'elettorato è tale (sia nella provincia di Bolzano che in quella di Trento) che l'applicazione dello sbarramento imposto dalla legge impugnata elimina qualunque possibilità di una rappresentanza ladina selezionata attraverso un'apposita lista (tanto nel collegio di Trento che in quello di Bolzano). Ciò è in radicale contrasto con le garanzie statutarie di rappresentanza dei gruppi linguistici nel consiglio regionale. Invero, l'art. 25 intende assicurare tramite la proporzionale ai gruppi linguistici, attraverso il libero giuoco della competizione elettorale, una rappresentanza nel consiglio regionale. Un sistema non proporzionale, ovvero un sistema proporzionale non sufficientemente fotografico, impedirebbero tale rappresentanza dei gruppi, e questo è ciò che l'art. 25 vuole appunto evitare. La rappresentanza in consiglio, a sua volta, è — ripetiamo — essenziale per quella salvaguardia delle «rispettive caratteristiche etniche e culturali» che è imposta dall'art. 2: lo statuto — certo — vuole la pacifica e collaborativa convivenza fra i vari gruppi linguistici, ma respinge l'integrazione di quelli minoritari in quello maggioritario, e per raggiungere questo risultato è indispensabile che ciascun gruppo abbia accesso alla rappresentanza consiliare (solo così l'«essenziale valore riconosciuto alle minoranze linguistiche locali» di cui parla la sent. n. 261 del 1995 — punto 5 del Considerato in diritto — può trovare effettiva protezione).

Si badi: la rappresentanza che si richiede è proprio e specificamente quella del gruppo: lo stesso art. 62 dello statuto, in specifico riferimento al gruppo linguistico ladino, impone la rappresentanza del gruppo. Solo in sede di legislazione elettorale regionale si è disposto che la diretta rappresentanza del gruppo sia surrogabile dalla presenza di un consigliere, appartenente al gruppo, epperò eventualmente non scelto direttamente dal gruppo (art. 63, legge regionale n. 7 del 1983), ma (a prescindere dalla legittimità di tale scelta normativa, che qui non può porsi in discussione) questa eventualità rappresenta — come appresso si dirà — una garanzia meramente sussidiaria di quella ben più incisiva che è apprestata dallo stesso statuto. Come è stato esattamente rilevato in dottrina, l'art. 25 vuole dare ai gruppi linguistici pari opportunità di accedere al consiglio regionale, «assumendo implicitamente che gli elettori regionali esprimeranno un voto coerente con la propria appartenenza linguistica sì che ciascun gruppo linguistico, avendo presentato propri candidati, risulterà rappresentato negli organi consiliari» (R. Toniatti, *Identità, eguaglianza e azioni positive: profili e limiti costituzionali della rappresentanza politica preferenziale*, in *Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro*, a cura di S. Scarponi, Trento, 1997, 87). Tanto, è essenziale aggiungere, «sul presupposto dell'esistenza di una rispettiva lista elettorale propria» (ivi, 94).

Lo statuto, dunque, radica il principio proporzionalistico nell'esigenza di salvaguardia delle caratteristiche culturali di ciascun gruppo linguistico, e così facendo muove da una premessa e si apre ad alcune logiche conseguenze. La premessa — come abbiamo visto — è che il sistema elettorale deve consentire a ciascun gruppo linguistico di presentare una propria lista, e non già di vedere i propri candidati costretti, quanto meno, a rifluire nelle liste che fanno capo ad altri gruppi. Per quanto riguarda in particolare il caso dei ladini: se non si offre la possibilità di una rappresentanza diretta di una lista ladina, la presenza (almeno!) di un ladino è possibile solo a condizione che i candidati ladini si pieghino a farsi «ospitare» da liste espressione di altri gruppi linguistici, nonché a condizione che queste siano disponibili ad accoglierli, il che lascia — inaccettabile paradosso — la tutela del gruppo... nelle mani degli altri gruppi! Le conseguenze sono esplicitate dagli artt. 56 e 92, che confidano ai consiglieri regionali di ciascun gruppo il potere (funzionalizzato) di impugnare le leggi o — rispettivamente — gli atti amministrativi lesivi dei diritti dei gruppi linguistici, nonché dall'art. 84 (che — comma 2 — impone la votazione dei capitoli di bilancio, a richiesta, per gruppi linguistici). Tali meccanismi garantistici hanno senso — evidentemente — solo se i gruppi possono organizzare la propria rappresentanza attraverso liste proprie, senza essere costretti ad andare «a rimorchio» di altri gruppi per vedere un loro appartenente eletto in consiglio regionale.

Solo in via strettamente subordinata può scattare — per quanto concerne specificamente il gruppo ladino — il meccanismo di cui all'art. 63, della legge regionale n. 7 del 1983, a tenor del quale, faute de mieux, un rappresentante del gruppo linguistico ladino è comunque chiamato in consiglio, quale che sia la lista in cui si è candidato (è, questa, una forma di rappresentanza che potremmo definire «indiretta»). Questo però, come si vede, è un mero paracadute, destinato ad aprirsi solo nell'eventualità in cui il meccanismo proporzionale non abbia prodotto i risultati preventivati, epperò conferma l'ispirazione di fondo dell'art. 25, che impone al legislatore regionale di disegnare un sistema elettorale che consenta a ciascun gruppo linguistico (ivi compresi, a maggior ragione, i ladini) di presentare una propria lista. Tale «paracadute», per giunta, è previsto pel solo collegio di Bolzano

(cfr. sent. n. 233 del 1994), e ciò significa che per i ladini della provincia di Trento l'introduzione di una clausola di sbarramento (del 5%) si risolve non già nella possibilità (che lo stesso statuto tollera), ma nella certezza di non avere rappresentanza (né diretta né indiretta) in consiglio regionale.

La situazione è ben diversa da quella, ad esempio, dell'art. 80, secondo comma, della Costituzione slovena, a tenor del quale «Nella Camera dello Stato viene eletto sempre un deputato appartenente alle comunità nazionali italiana e magiara»: qui, ci si accontenta di avere un deputato «appartenente» alla comunità minoritaria; nello statuto Trentino-Alto Adige si vuole che sia il gruppo linguistico ad avere la facoltà di presentare una propria lista, restando arbitro, da sé, della propria rappresentanza, senza dover contare sull'altrui «ospitalità» o «tutela».

Sinora, il legislatore regionale aveva mostrato di intender bene la *ratio* dell'art. 25 dello statuto, ed anzi — adottando per la distribuzione dei seggi il sistema del quoziente corretto (+2) e sostituendo, per l'assegnazione dei seggi residui, il sistema del divisore (d'Hondt) con quello dei più alti resti — aveva palesato una «tendenza evolutiva... nel senso del più rigoroso garantismo delle minoranze» (così A. Cerri, *Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino-Alto Adige con riferimento alla tutela delle minoranze*, in *Le Regioni 1997*, 314). La legge impugnata sovverte questa tendenza, e sconvolge sin dalle fondamenta il disegno statutario. Ciò che la legge impugnata mira a fare, in realtà, è — puramente e semplicemente — estromettere la diretta rappresentanza ladina dal consiglio regionale, rendendo indispensabile l'apertura di quel «paracadute» offerto dall'art. 63, della legge regionale n. 7 del 1983 (rappresentanza indiretta), che come abbiamo visto costituisce una garanzia solo subordinata, eventuale e aleatoria per la minoranza ladina. Che di mero «paracadute» si tratti è consapevole lo stesso legislatore statale: alla Camera è attualmente in discussione una proposta di legge costituzionale (relatore l'on. Maselli) volta a rafforzare le garanzie per la minoranza ladina (specie nella provincia di Trento), nella consapevolezza che l'elezione di un ladino solo attraverso il ripescaggio di un appartenente a tale gruppo linguistico in una delle «altre» liste «ha comportato sempre una condizione di sudditanza della minoranza ladina, con grave pregiudizio purtroppo anche per la sua autonomia» (così l'intervento dell'on. Mitolo alla seduta del 25 maggio 1998). La cosa del resto è tanto evidente che *non eget probatione*: quale mai può essere l'autonomia del consigliere ladino eletto, poniamo, nelle liste della SVP, quando gli interessi del gruppo linguistico di appartenenza entrano in conflitto con quelli della forza politica che lo ha presentato candidato (e può confermare o meno la sua candidatura per un successivo mandato)? È chiaro che solo la chance, per i ladini, di ottenere rappresentanza con una loro lista soddisfa le esigenze di autonomia, rappresentatività, salvaguardia delle identità culturali, che sono al centro della problematica che ne occupa.

La violazione delle disposizioni statutarie sopra indicate è dunque evidente. Violato è l'art. 2, che impone al legislatore la salvaguardia delle identità culturali dei gruppi linguistici, laddove la legge impugnata sottrae al gruppo ladino la tribuna che è indispensabile per dare corpo e strumenti politici a quella salvaguardia. Violate, però, sono anche le altre disposizioni statutarie che all'art. 2 si ricollegano. In particolare, violato è l'art. 4, che qualifica come di «interesse nazionale» la protezione delle minoranze linguistiche locali, che il legislatore regionale, invece, ha qui gravemente danneggiato. Violato è l'art. 25, in quanto il principio proporzionalistico, formalmente rispettato, viene in realtà leso nella sua più profonda (epperò chiara) *ratio*. Violato è l'art. 62, che vuole che la rappresentanza dei ladini si riferisca al gruppo, prima ancora che al singolo appartenente. Violati sono gli artt. 56 e 92, che istituiscono una corrispondenza biunivoca fra garanzia della rappresentanza del gruppo e azione giudiziaria in difesa delle prerogative dello stesso. Violato è l'art. 84, che rende i gruppi linguistici, in quanto tali, protagonisti della votazione del bilancio. Violato, infine, è ovviamente il combinato disposto di tali previsioni statutarie, che entrano a comporre un sistema di garanzie forti e articolate della rappresentanza ladina, che il legislatore ha letteralmente stravolto.

Violate, peraltro, sono anche le sopra indicate disposizioni costituzionali (esse pure direttamente o indirettamente preordinate alla garanzia dei gruppi linguistici). Violato è l'art. 2, in quanto agli elettori ladini si impedisce, per un verso, il libero esercizio di un diritto individuale inviolabile come quello di voto, e per l'altro si frappongono invalicabili ostacoli al godimento dei loro diritti entro la formazione sociale di riferimento (il gruppo linguistico e la sua espressione politica). Violato è l'art. 3, poiché la legge impugnata persegue irragionevolmente una finalità costituzionalmente inaccettabile (lo sbarramento alle liste dei gruppi linguistici minoritari). Nella misura in cui, poi, dietro la legge impugnata si potesse intravedere una finalità costituzionalmente apprezzabile (la semplificazione del sistema partitico a fini di governabilità), l'irragionevolezza della legge impugnata non verrebbe meno, in quanto essa si disinteressa del tutto della peculiarità costituita dalle liste espressive di gruppi linguistici minoritari, assoggettando alla clausola di sbarramento anche queste. Vi è, poi, anche una irrazionalità interna della legge impugnata, che, nel mentre introduce la clausola di sbarramento, incongruamente mantiene, per la distribuzione dei seggi fra le liste «salvatesi» dallo sbarramento, il criterio del quoziente corretto con il metodo

Imperiali, nonché quello dell'assegnazione dei seggi residui con il sistema dei più alti resti. Tecniche, queste, che favoriscono l'accesso alla rappresentanza delle formazioni più piccole, e quindi mal si conciliano con l'intento di semplificazione perseguito dal legislatore regionale.

Violato, poi, è l'art. 6, atteso che il principio della tutela delle minoranze linguistiche, ivi fissato ed ulteriormente specificato nello statuto, viene vanificato, in particolare sbarrando l'accesso alla rappresentanza alla lista espressiva di un gruppo linguistico di straordinaria importanza storica e culturale come quello ladino.

Violati, altresì, sono gli artt. 3, 48 e 49 della Costituzione, atteso che la dimostrata non-neutralità del sistema elettorale, per come modificato dalla legge impugnata, pregiudica la libera ed egualitaria competizione fra i partiti, e — parallelamente — il libero ed egualitario esercizio del diritto di voto.

L'esigenza di una declaratoria di illegittimità costituzionale discende pianamente da tutte queste considerazioni. Non varrebbe obiettare che tale declaratoria di incostituzionalità sarebbe preclusa dall'esistenza di un margine di apprezzamento del legislatore regionale, al quale il giudice costituzionale non potrebbe sostituirsi. Il caso, invero, è ben diverso da quello risolto da codesta ecc.ma Corte costituzionale con la sent. n. 438 del 1993. In quella occasione, infatti, la declaratoria di inammissibilità venne motivata rilevando che non vi era, «di fronte ad una ipotetica illegittimità costituzionale, una soluzione obbligata ma una pluralità di soluzioni», il che impediva a codesta ecc.ma Corte di «sostituirsi al legislatore in una scelta a lui riservata». Con tutta evidenza (lo si è notato anche in dottrina: cfr. S. Bartole, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», in Giur. cost. 1994, 424), il presupposto di tale declaratoria è da rintracciare nel tipo di pronuncia di incostituzionalità che avrebbe dovuto essere emessa: ipotizzandosi di dover ricorrere ad una pronuncia additiva, si ritenne di non avere a disposizione quella soluzione «a rime obbligate» che avrebbe potuto giustificarla, e — constatata l'esistenza di una pluralità di soluzioni (che lo stesso ricorrente prospettava: cfr. la parte in fatto del ricorso, *ad finem*) — ci si arrestò dinanzi al confine che delimita la discrezionalità del legislatore.

Neppure una declaratoria di incostituzionalità «secca», poi, avrebbe potuto essere soddisfacente. Il ricorso introduttivo del giudizio definito con la sent. n. 438 del 1993, infatti, prospettava l'illegittimità costituzionale degli interi artt. 1 e 5, della legge 4 agosto 1993, n. 277, e l'eventuale accoglimento delle censure avrebbe determinato la sostanziale inoperatività dell'intero sistema elettorale per come «amputato» delle disposizioni illegittime. L'esigenza di assicurare la piena funzionalità delle assemblee rappresentative precludeva dunque anche questa strada (analoghe osservazioni in S. Bartole, Op. cit., 427 sg.).

Nessun ostacolo di tal genere si frappone all'accoglimento del presente ricorso. Nel caso che ne occupa, invero, il ricorrente chiede, in via principale, la declaratoria di incostituzionalità «secca» della legge impugnata, in ragione della radicale illegittimità di una clausola di sbarramento (ancorché differenziata per i due collegi di Trento e di Bolzano) per l'accesso al consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sicché non sussistono i limiti che si rinvencono, invece, nel caso delle sentenze additive. L'auspicata declaratoria di incostituzionalità, poi, non determinerebbe l'inoperatività del sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige. La cosa è di piana evidenza: trattandosi di disposizioni che introducono una novella ad una legge precedente, e che — inoltre — prevedono gli «aggiustamenti» del testo della legge vecchia opportuni per dar seguito alla novella introdotta dalla legge nuova, la loro incostituzionalità determinerebbe l'applicabilità, alle prossime consultazioni elettorali, della legge regionale n. 7 del 1983, nel testo antecedente alle illegittime modificazioni introdotte dalla legge impugnata. L'operatività del sistema sarebbe dunque *in re ipsa*, poiché il sistema da applicarsi non sarebbe altro che quello — già collaudato — anteriore all'illegittima riforma.

Solo in via strettamente subordinata, e non alternativa, il ricorrente censura la legge impugnata nella parte in cui questa non prevede la propria inapplicabilità alle liste espressione di minoranze linguistiche in generale, e a quelle espressione della minoranza linguistica ladina in particolare. Nella denegata ipotesi in cui, invero, codesta ecc.ma Corte costituzionale non ritenesse di dichiarare l'illegittimità «secca» della legge impugnata, la pronuncia manipolativa in stretto subordine richiesta non incontrerebbe la stessa preclusione fatta valere dalla sent. n. 438 del 1993 per il diverso caso precedentemente ricordato.

Si deve invero considerare che la questione allora scrutinata riguardava la disciplina (statale) delle elezioni politiche nazionali, laddove oggi si controverte sulla disciplina (regionale) delle elezioni del consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige. La normativa di rango costituzionale di riferimento è, dunque, parzialmente diversa, atteso che si applica qui il principio di cui all'art. 25 dello statuto di autonomia, a tenor del quale il sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale deve essere proporzionale. Rettamente interpretato, come abbiamo visto, in una con l'art. 2 dello statuto, tale principio comporta la necessità dell'apprestamento

di una garanzia di rappresentanza per i gruppi linguistici, in particolare (come conferma l'art. 62 dello stesso statuto) in riferimento al gruppo linguistico ladino. La sottrazione delle liste espressione di tale gruppo all'applicazione della legge impugnata è, dunque, costituzionalmente necessitata (a «rime obbligate»).

Non varrebbe, a questo punto, ribattere che l'esistenza di una censura subordinata dimostrerebbe la sussistenza di una discrezionalità legislativa (potendosi l'incostituzionalità sanare o con la declaratoria di illegittimità dell'intera legge, o con la prospettata pronuncia additiva). È chiaro, infatti, che le due soluzioni non sono in alternativa ma in sequenza: la seconda (la pronuncia additiva) ha spazio solo nel caso in cui codesta ecc.ma Corte costituzionale (e non certo il legislatore!) ritenga insussistente il vizio radicale affliggente la legge — sopra evidenziato — e constati il solo vizio parziale derivante dall'applicabilità della stessa alle minoranze linguistiche (e a quella ladina in particolare). Conseguentemente, ad una pronuncia di merito è, qui, impossibile non arrivare.

2. — Violazione, da parte dell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui introduce un comma 01, primo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, degli artt. 2 e 56 dello statuto della regione autonoma Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. La legge impugnata, si è visto, prevede uno sbarramento diversamente articolato per il collegio elettorale di Trento e per quello di Bolzano. Come si è ricordato nell'esposizione dei fatti di causa, l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, introducendo un comma 01, primo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, dispone che «Nel collegio provinciale di Trento, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 5 per cento del totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio; l'eventuale parte frazionaria si trascura».

Tale specifica previsione è illegittima per le stesse ragioni che determinano la generale illegittimità della legge impugnata. Si deve peraltro rilevare, in particolare riferimento a tale previsione e ai suoi specifici effetti sul gruppo linguistico ladino, che la popolazione complessiva della provincia di Trento, al censimento del 1991, risultava di 449.852 unità. A fronte di tale popolazione complessiva, il numero dei ladini dei sette comuni della Val di Fassa (nei quali tale gruppo linguistico, in provincia di Trento, si concentra) risultava essere (dati 1995) di 7.729 unità, per una percentuale sul totale della popolazione dell' 1,7%. Poiché alle elezioni regionali del 21 novembre 1993 i voti validi sono stati 308.382, ponendo che i voti validi espressi dai ladini siano stati, in termini percentuali, corrispondenti alla popolazione ladina residente nella provincia di Trento, avremmo 5.242 voti ladini, pari appunto all' 1,7% del totale di 308.382. Poiché la soglia del 5% sarebbe stata pari a 15.419 voti, noi avremmo avuto, applicando il sistema ora introdotto dalla legge impugnata, che la lista espressione del gruppo linguistico ladino avrebbe dovuto ottenere — per avere rappresentanza — circa il 300% dei voti espressi dagli appartenenti al gruppo. L'enormità della pretesa introdotta dalla legge impugnata disvela — anche qui — la sua illegittimità, poiché presuppone una monoliticità del gruppo linguistico che non è realistica, in lesione della parità di chances fra gruppi linguistici, e della libertà di voto di chi a tali gruppi appartiene.

È evidente invero che, con lo sbarramento imposto dalla disposizione censurata, le popolazioni ladine della provincia di Trento avrebbero chances ancor più ridotte delle attuali di vedersi rappresentate da consiglieri direttamente espressi dal gruppo linguistico, in violazione delle disposizioni statutarie e costituzionali in epigrafe indicate, delle quali si è sopra prospettata la doverosa interpretazione. Non varrebbe opporre — eventualmente ricordando la sent. n. 233 del 1994 — che per i ladini della provincia di Trento non valgono le stesse garanzie speciali che lo statuto prevede per i ladini della provincia di Bolzano. Un conto, infatti, è disporre con legge regionale garanzie ulteriori rispetto a quelle statutarie, un altro — sempre con legge regionale, peggiorare il trattamento sinora praticato alla popolazione ladina di quella provincia. Ostanto a tale scelta, infatti, gli artt. 2 e 25 dello statuto, per come sopra interpretati anche in relazione alle altre disposizioni costituzionali e statutarie, che determinano l'illegittimità costituzionale di una clausola di sbarramento per l'accesso al consiglio regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige. Tanto, oltretutto, è in rotta di collisione con la tendenza che si sta maturando in ambito nazionale, dove — come si è già ricordato — è in corso di approvazione una proposta di legge costituzionale intenzionata proprio ad aumentare il livello di protezione dei ladini della provincia di Trento.

Anche qui, il ricorrente auspica una declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata nella sua totalità, e in via solo strettamente subordinata ne prospetta l'illegittimità nella parte in cui questa non prevede la propria inapplicabilità alle liste espressione di minoranze linguistiche in generale, e a quelle espressione della minoranza linguistica ladina in particolare.

3. — Violazione, da parte dell'art. 1, comma 1, della legge impugnata, nella parte in cui introduce un comma 01, secondo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, degli artt. 2 e 56

dello statuto della regione autonoma Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. Come si è ricordato nell'esposizione dei fatti di causa, l'art. 1, comma 1, della legge impugnata, introducendo un comma 01, secondo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, dispone che «Nel collegio provinciale di Bolzano, alle operazioni di ripartizione dei seggi partecipano solo le liste che hanno ottenuto un numero di voti validi pari almeno al quoziente naturale, calcolato dividendo il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nel collegio per il numero dei consiglieri da eleggere nel medesimo; si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente». Anche qui siamo di fronte ad una clausola di sbarramento: che si tratti del quoziente «naturale» non cambia i termini della realtà, e lo stesso legislatore regionale tratta lo sbarramento nel collegio di Bolzano appunto come tale (v. anche la lettera del comma 2), e quindi nello stesso identico modo in cui tratta lo sbarramento nel collegio di Trento.

Tale specifica previsione è illegittima per le stesse ragioni che determinano la generale illegittimità della legge impugnata.

Si deve peraltro rilevare, in particolare riferimento a tale previsione e ai suoi specifici effetti sul gruppo linguistico ladino, che la popolazione complessiva della provincia di Bolzano, al censimento del 1991, risultava di 440.508 unità. A fronte di tale popolazione complessiva (per il 67,99% appartenente al gruppo tedesco, per il 27,64% appartenente al gruppo italiano), il numero dei ladini risultava essere di 18.434 unità, per una percentuale sul totale della popolazione del 4,36%. Poiché alle elezioni regionali del 21 novembre 1993 i voti validi sono stati 307.838, ponendo che i voti validi espressi dai ladini siano stati, in termini percentuali, corrispondenti alla popolazione ladina residente nella provincia di Bolzano, avremmo 13.421 voti ladini, pari appunto al 4,36% del totale di 307.838. Poiché il quoziente naturale era pari a 8.804 voti (307.838 voti diviso 35 seggi), noi avremmo avuto, applicando il sistema ora introdotto dalla legge impugnata, che la lista espressione del gruppo linguistico ladino avrebbe dovuto ottenere — per avere rappresentanza — ben il 66% dei voti espressi dagli appartenenti al gruppo. L'enormità della pretesa introdotta dalla legge impugnata disvela — anche qui — la sua illegittimità, poiché — si ripete — presuppone una monoliticità del gruppo linguistico che non è realistica e non può legittimamente essere pretesa, in lesione della parità di chances fra gruppi linguistici, e della libertà di voto di chi a tali gruppi appartiene.

Nella provincia di Bolzano, poi, vale la peculiare posizione del gruppo linguistico ladino garantita dallo statuto (art. 62, per la cui interpretazione v. sent. n. 233 del 1994), onde i profili di illegittimità già esaminati in riferimento alla previsione relativa alla provincia di Trento ne escono ulteriormente rafforzati.

Anche qui, il ricorrente auspica una declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata nella sua totalità, e in via solo strettamente subordinata ne prospetta l'illegittimità nella parte in cui questa non prevede la propria inapplicabilità alle liste espressione di minoranze linguistiche in generale, e a quelle espressione della minoranza linguistica ladina in particolare.

4. — Violazione, da parte dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge impugnata, degli artt. 2 e 56 dello statuto della regione autonoma Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in riferimento agli artt. 4, 25, 62, 84 e 92 dello stesso statuto, e agli artt. 2, 3, 6, 48 e 49 della Costituzione. Come si è ricordato nell'esposizione dei fatti di causa, la legge impugnata dispone, al comma 2, dell'art. 1, che nel primo comma dell'art. 61, della legge regionale n. 7 del 1983, le parole «riportati da tutte le liste» sono sostituite dalle parole «riportati dalle liste che hanno superato la soglia di cui al comma 01». Al comma 3 dello stesso art. 1, poi, dispone che nel secondo comma dello stesso art. 61, della legge n. 7 del 1983, le parole «voti residui di tutte le liste» sono sostituite dalle parole «voti residui delle liste ammesse», e che le parole «A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale interno» sono soppresse. Tali previsioni sono, con piana evidenza, consequenziali a quelle di cui al comma 1, e sono pertanto affette dai medesimi vizi, che tutte le travolgono, valgono, pertanto, le considerazioni sopra sviluppate a dimostrazione della loro illegittimità costituzionale.

Anche qui, il ricorrente auspica una declaratoria di incostituzionalità della disposizione censurata nella sua totalità, e in via solo strettamente subordinata ne prospetta l'illegittimità nella parte in cui questa non prevede la propria inapplicabilità alle liste espressione di minoranze linguistiche in generale, e a quelle espressione della minoranza linguistica ladina in particolare.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale della regione autonoma Trentino-Alto Adige 15 maggio 1998, n. 5, «Modifica della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, concernente l'elezione del consiglio regionale», pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 26 maggio 1998, nella sua interezza, ed in particolare per quanto riguarda l'art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce un comma 01, primo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983; l'art. 1, comma 1, nella parte in cui introduce un comma 01, secondo periodo, prima dell'art. 61, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983; l'art. 1, comma 2; l'art. 1, comma 3; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge ovvero delle singole disposizioni sopra indicate, nella parte in cui non prevedono la propria inapplicabilità alle liste espressione di minoranze linguistiche in generale, e a quelle espressione della minoranza linguistica ladina in particolare.

Si allegano al presente ricorso certificazione relativa alla richiesta di votazione per gruppi in linguistici sul testo della legge impugnata e dichiarazione sulla composizione del gruppo ladino nel consiglio regionale delle regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Roma, addì 15 giugno 1998

Prof. avv. Massimo LUCIANI

98C0793

n. 515

Ordinanza emessa il 29 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da Zago Elio contro il Ministero dell'interno ed altra

Circolazione stradale - Soggetto già sottoposto a misura di sicurezza personale, poi revocata, nei cui confronti non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi - Prevista revoca della patente di guida - Lesione del principio di eguaglianza, in relazione a soggetti sottoposti, in atto, a tali misure - Violazione del diritto al lavoro.

(C.S.N. art. 120, comma 1, sostituito dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 4).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4274 del 1997 proposto da Zago Elio, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Bono e dall'avv. Antonio Toffoletto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Marcona n. 26;

Contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, e la prefettura di Milano, in persona del prefetto *pro-tempore*, costituitosi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici sono domiciliati in via Freguglia n. 1;

Per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca della patente di guida prot. n. 4159/1996 U.P. emesso dal prefetto di Milano in data 25 giugno 1997 nei confronti del ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 29 gennaio 1998 il relatore dott. Carlo Testori;

Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

Con sentenza della Corte d'appello di Milano del 24 febbraio 1969 il sig. Elio Zago, condannato per reati connessi alla prostituzione, fu sottoposto alla misura di sicurezza della assegnazione a casa di lavoro per anni uno; detta misura fu revocata con decreto del giudice di sorveglianza di Venezia in data 8 gennaio 1974.

Con atto n. 4159/1996 U.P. del 25 giugno 1997 il prefetto della provincia di Milano, facendo riferimento all'intervenuta sottoposizione del sig. Zago alla citata misura ed alla circostanza che non era intervenuto provvedimento di riabilitazione, ha disposto, ai sensi dell'art. 120 del codice della strada approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la revoca della patente di guida rilasciata al ricorrente nel 1981 ed in seguito regolarmente rinnovata. Avverso tale determinazione il sig. Zago ha proposto il ricorso in epigrafe, deducendo:

1) incompetenza assoluta per straripamento di potere (la revoca della patente prevista dall'art. 120 C.d.S. si configura quale sanzione amministrativa interdittiva e come tale è soggetta ai principi di cui alla legge n. 689/1981 e, in particolare, al principio di irretroattività delle norme sanzionatorie; poiché la sanzione della revoca della patente anche nei confronti di chi sia stato sottoposto a misura di sicurezza già eseguita è stata introdotta dal nuovo codice della strada, mentre il precedente la prevedeva solo in relazione a misure in corso di esecuzione, essa non può operare in relazione ad una misura revocata ben prima dell'entrata in vigore della disposizione che la prevede);

2) violazione di legge (la legge n. 241/1990 è stata disattesa sotto molteplici profili: perché il provvedimento impugnato difetta di adeguata motivazione in ordine alle ragioni della revoca, perché non è stato individuato il responsabile del procedimento e, quindi, non ne è stato comunicato il nominativo al ricorrente, perché sono stati omessi gli adempimenti finalizzati alla partecipazione dell'interessato al procedimento; sono stati violati, altresì, il principio di buona amministrazione, ex art. 97 della Costituzione ed il principio dell'affidamento in buona fede, atteso che non sono stati adeguatamente comparati gli interessi in gioco né si è tenuto conto che il ricorrente ha fruito della patente dal 1981 in poi);

3) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica (il ricorrente lavora come autista ed ha quindi necessità della patente; la revoca impugnata pregiudica tale attività, incidendo negativamente, e senza il supporto di una ponderata valutazione, sul diritto al lavoro del predetto, costituzionalmente garantito; in tal modo la revoca assume un carattere persecutorio);

4) eccesso di potere per contraddittorietà (in relazione ai precedenti rinnovi della patente, l'ultimo dei quali risalente al 1° aprile 1996).

Si è costituita l'amministrazione intimata, insistendo per il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 16 ottobre 1997 questa sezione ha accolto, con ordinanza n. 3476, la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

In vista dell'udienza del 29 gennaio 1998 entrambe le parti hanno depositato memorie; in particolare, la difesa del ricorrente ha provveduto a ciò quando era ormai scaduto il termine perentorio di cui all'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; in udienza, peraltro, la difesa erariale ha dichiarato a verbale di non opporsi all'acquisizione di tale memoria agli atti del giudizio. La causa è quindi passata in decisione.

D I R I T T O

1. — L'art. 82 del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel definire i requisiti morali necessari per ottenere la patente di guida, stabiliva al primo comma che non potevano essere ammessi al relativo esame «... i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423». Il successivo art. 91, prevedeva al tredicesimo comma, che la patente era revocata dal prefetto (tra le altre ipotesi) quando il titolare non era più in possesso dei requisiti morali indicati all'art. 82 primo comma. In sostanza il previgente codice della strada, per la parte che qui interessa, escludeva che potesse ottenere la patente chi fosse sottoposto, in atto, ad una misura di sicurezza personale; ed in caso di patente già rilasciata ne prescriveva la revoca, ove ricorresse il medesimo presupposto.

La materia è stata sensibilmente modificata, in senso rigorista, dal nuovo codice della strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare dall'art. 120, primo comma, come successivamente sostituito dall'art. 5 del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. Tale disposizione stabilisce:

«La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura».

Per ciò che riguarda il presente giudizio va immediatamente sottolineato che il nuovo codice della strada dispone la revoca della patente non più solo a carico di chi sia sottoposto a misura di sicurezza personale (la cui esecuzione, cioè, non si sia ancora esaurita), come era previsto dal C.d.S. del 1959, ma anche nei confronti di chi sia stato sottoposto in passato ad una misura di tal genere, ormai cessata, sempre che non siano intervenuti provvedimenti riabilitativi. Quest'ultimo è, appunto, il caso di cui si discute, atteso che il ricorrente è stato sottoposto a misura di sicurezza disposta nel 1969, revocata nel 1974 ed in relazione alla quale non è intervenuta riabilitazione.

Il tenore delle citate disposizioni in materia di revoca della patente, contenute sia nel previgente, sia nel nuovo codice della strada, induce ad affermare che il provvedimento prefettizio in questione, laddove trovi il suo fondamento nella sottoposizione del titolare ad una misura di sicurezza, è espressivo di attività vincolata: il prefetto, in altre parole, era ed è tenuto in detta ipotesi a procedere alla revoca della patente al solo verificarsi del presupposto normativamente indicato, senza poter esprimere alcuna valutazione discrezionale sull'*an* del provvedimento (in senso conforme t.a.r. Napoli III sez. 7 agosto 1996, n. 635 e 8 luglio 1996, n. 580; t.a.r. Reggio Calabria 13 febbraio 1995, n. 281; t.a.r. Milano I sez. 1° aprile 1993, n. 259). Depone in tal senso, in primo luogo, la formulazione letterale delle disposizioni in parola (sia il previgente art. 91, comma tredicesimo, sia l'attuale art. 120 statuiscono: «... la patente è revocata...»); in più nella disciplina vigente in tema di revoca si distingue tra le ipotesi in cui la revoca dipende esclusivamente dal verificarsi di date circostanze obiettive (tra le quali figura, appunto, la sottoposizione a misura di sicurezza) e quella in cui la revoca consegue non solo al verificarsi di una data circostanza di fatto (condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni), ma anche ad una ulteriore fase valutativa (circa la strumentalità della patente ai fini della commissione di reati della stessa natura).

2. — Chiarito il significato e la portata della norma che ha trovato applicazione nel caso di specie, occorre soffermarsi sulla natura del provvedimento di revoca della patente di guida, quale configurato dall'art. 120, comma 1, del nuovo C.d.S. La questione assume particolare rilievo nel presente giudizio in relazione alla prima censura proposta nel ricorso. Il sig. Zago sostiene, infatti, che l'atto impugnato è viziato da incompetenza assoluta, non avendo il prefetto di Milano il potere di adottarlo; ciò in quanto la revoca, disposta *ex art.* 120 nei confronti di un soggetto in passato sottoposto a misura di sicurezza, si configurerebbe come tipica sanzione amministrativa interdittiva e sarebbe quindi soggetta ai principi enunciati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare al principio di irretroattività di cui all'art. 1; pertanto non poteva essere disposta nei confronti del ricorrente in relazione ad una misura revocata ben prima che entrasse in vigore la disposizione citata, che ha innovato la previgente disciplina proprio per il profilo che qui interessa.

Il collegio ritiene infondata la censura, in quanto appare più convincente la qualificazione della revoca della patente disciplinata dall'art. 120 citato non come sanzione amministrativa, bensì come misura cautelare. Se si parte, infatti, dal presupposto che la sanzione amministrativa presenta, in generale, carattere eminentemente e tipicamente afflittivo e consegue, in via immediata e diretta, ad un comportamento costituente violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo, risulta difficile ravvisare tali elementi caratterizzanti nel provvedimento revocatorio di cui si discute; da un lato appare assai sfumato il collegamento con comportamenti anti-giuridici i cui effetti immediati e diretti sono altri (la dichiarazione di abitudine, professionalità e tendenza a delinquere, ovvero l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione) e rispetto ai quali la revoca della patente assume, semmai, la veste di conseguenza ulteriore; dall'altro, e correlativamente, il carattere afflittivo appare di gran lunga meno rilevante (se non addirittura del tutto estraneo alle finalità della misura) rispetto al palese intento preventivo, a tutela della sicurezza pubblica. È chiaro, infatti, che a fondamento della revoca *ex art.* 120 sta una valutazione operata in via generale, circa la pericolosità di determinate categorie di soggetti, che il legislatore ha ritenuto sufficiente a giustificare l'imposizione di una misura cautelare limitativa della libertà di circolazione, priva di valenza sanzionatoria. A conforto di tale conclusione si può richiamare anche il dato testuale del-

l'art. 219, del vigente codice della strada che, riferendosi distintamente ai casi in cui la revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria ed a quelli previsti dall'art. 120, sembra voler implicitamente riconoscere a questi ultimi una natura non sanzionatoria.

Né rileva, in senso contrario, la disposizione, richiamata dal ricorrente, di cui all'art. 237, comma secondo, C.d.S.; tale norma è infatti inserita tra quelle transitorie relative al titolo V, mentre l'art. 120, rientra nel titolo IV e riguarda espressamente «violazioni», tra le quali risulta difficile inserire concettualmente le situazioni costituenti presupposto per la revoca di cui si discute.

3. — Neppure le ulteriori censure prospettate nell'atto introduttivo del presente giudizio meritano accoglimento. In particolare non sussiste il denunciato vizio di difetto di motivazione, né l'asserita violazione del legittimo affidamento del ricorrente, e neppure i pretesi vizi di sviamento e di contraddittorietà, tenuto conto che il provvedimento impugnato ha natura vincolata e che il prefetto di Milano, in osservanza del dettato normativo, era obbligato a disporre la revoca della patente del ricorrente, una volta riscontrata la sussistenza nel caso concreto, peraltro indiscussa, dei presupposti di legge.

Anche le censure relative ad asserite violazioni della legge n. 241/1990, in tema di individuazione del responsabile del procedimento e di partecipazione allo stesso, risultano infondate; da un lato perché secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cons. Stato, V sez., 11 ottobre 1996, n. 1223) i principi partecipativi di cui sopra hanno un senso solo in caso di procedimenti che implicino il compimento di valutazioni discrezionali o almeno l'accertamento di circostanze di fatto suscettibili di vario apprezzamento; dall'altro perché il ricorrente si limita a denunciare la violazione formale della legge citata, senza evidenziare quali concreti effetti pregiudizievoli gliene siano derivati.

4.1. — Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso dovrebbe essere respinto. Il collegio ritiene tuttavia di dover sottoporre alla Corte costituzionale, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come successivamente sostituito dall'art. 5, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente anche nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi...

La questione è rilevante perché nella specie la revoca impugnata è stata disposta nei confronti del ricorrente; appunto perché sottoposto in passato a misura di sicurezza personale in seguito revocata, senza che peraltro sia poi intervenuta la riabilitazione.

Essa non appare, d'altro canto, manifestamente infondata sotto i profili di seguito illustrati.

4.2. — In primo luogo appare dubbia la legittimità costituzionale della norma citata in relazione ai principi di cui all'art. 3 della Costituzione, perché la disposizione relativa a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali determina una equiparazione che sembra ingiustificata ed irragionevole tra chi, in passato, è stato assoggettato a tali misure, poi revocate, e chi invece vi è in atto sottoposto.

È noto che le misure di sicurezza personali possono essere applicate, *ex art. 202 c.p.*, soltanto alle persone riconosciute socialmente pericolose, cioè a chi ha commesso taluno dei fatti indicati dal citato art. 202 ed è probabile che commetta nuovi reati (art. 203). Esse hanno finalità essenzialmente preventive e, pertanto, una durata non predeterminata, se non nel minimo; decorso tale periodo minimo il giudice rivaluta il profilo della pericolosità sociale del soggetto (art. 208): nel caso questi risulti ancora pericoloso si provvede a successivi accertamenti; perché la misura di sicurezza possa essere revocata è necessario che la persona sottoposta abbia cessato di essere socialmente pericolosa (art. 207), cioè si possa prevedere che non commetterà nuovi reati.

Risulta quindi chiaro che, se la cessazione della misura di sicurezza, mediante la revoca della stessa, presuppone l'accertato venir meno della pericolosità sociale del soggetto che vi era sottoposto, la differenza tra chi è in atto assoggettato a misura di sicurezza personale e chi non lo è più sta nel fatto che solo il primo, e non più il secondo, è ancora ritenuto socialmente pericoloso.

Non si comprende allora il perché della censurata scelta legislativa espressa nell'art. 120, comma 1, del vigente codice della strada; se la revoca della patente ha, come già detto, finalità eminentemente cautelare, volta ad evitare il pericolo che detto documento sia strumentalmente utilizzato per delinquere, non appare ragionevole porre a tal fine sul medesimo piano, cioè assoggettare al medesimo trattamento, chi sia tuttora giudicato socialmente pericoloso (in quanto è probabile che commetta nuovi reati) e chi non sia più considerato tale. In altri termini, rispetto al fine perseguito la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita appare sproporzionata, perché estende l'applicazione della misura cautelare a tutti coloro che siano o siano stati sottoposti a misure

di sicurezza personali, senza differenziare in base all'attuale pericolosità dei soggetti interessati; ed anche a ritenere legittima la scelta legislativa di prescindere, nel disporre la revoca della patente, dalla valutazione della pericolosità sociale operata ai sensi degli artt. 199 ss. del codice penale, appare comunque irragionevole e sproporzionata un'applicazione del provvedimento in questione estesa anche a chi in passato sia stato sottoposto a misure di sicurezza, sulla base di una generalizzata presunzione di pericolosità, non verificata in concreto.

L'irragionevolezza della scelta legislativa di cui si discute emerge anche dal confronto tra il trattamento riservato, ai fini della revoca della patente, a coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali e quello previsto nell'ultima parte del primo comma dell'art. 120 C.d.S. nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni; in tale ultimo caso la revoca è disposta dal prefetto «... quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura». Nell'ipotesi considerata l'adozione del provvedimento in questione è quindi subordinata ad una valutazione, in concreto, della attuale sussistenza di un rapporto tra titolarità della patente e pericolosità del soggetto, intesa quantomeno come possibilità che lo stesso, in relazione alla specifica natura dei reati già commessi, si avvalga del documento di guida per delinquere nuovamente. L'attribuzione al prefetto di tale potere valutativo va collegata alla circostanza che il soggetto, benché già condannato a pena di non lieve entità, non è per ciò solo qualificabile come socialmente pericoloso e pertanto, ai fini dell'eventuale applicazione di una misura che incide in modo non irrilevante sulla sfera di libertà dell'interessato, occorre che la pericolosità dello stesso sia accertata in concreto. Premesso che le evidenti differenze esistenti tra le situazioni di chi è stato condannato a pena detentiva e di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza impediscono di ravvisare profili di irragionevolezza dell'art. 120, comma 1, per avere diversamente disciplinato le ipotesi considerate, il raffronto tra le scelte operate in proposito dal legislatore appare comunque utile. Esso consente infatti di rilevare che l'applicazione del provvedimento di revoca della patente è correlata in generale (e trova la sua giustificazione) alla riconosciuta possibilità che il documento di guida sia strumento per la commissione di reati, possibilità che a sua volta si riconnette ad una valutazione di pericolosità del titolare della patente; tale valutazione è espressa dall'autorità giudiziaria (attraverso determinati provvedimenti di più ampia portata, la cui adozione si riflette anche ai fini che qui interessano), oppure dall'autorità amministrativa (nell'ambito dello stesso procedimento finalizzato alla revoca); in ogni caso non manca una previa fase di accertamento e riconoscimento della pericolosità del soggetto interessato. Alla regola generale fa eccezione (ad avviso del collegio ingiustificatamente ed irragionevolmente) il caso di coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza, cioè a misura la cui esecuzione è cessata per revoca. A carico di costoro la revoca viene infatti disposta obbligatoriamente dal prefetto benché sia cessata la pericolosità sociale che aveva giustificato l'adozione della misura di sicurezza e senza che sia stato in seguito svolto nei loro confronti alcun ulteriore accertamento al riguardo e sia stata espressa una successiva valutazione di pericolosità. Ciò induce a ritenere che nel quadro complessivo delineato dall'art. 120, comma 1, il richiamo a «coloro che... sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali» costituisce un elemento non omogeneo ed anzi disorganico.

4.3. — La legittimità costituzionale della norma di cui si discute appare dubbia anche in relazione all'art. 4 della Costituzione, che contiene il riconoscimento del diritto al lavoro in favore di tutti i cittadini e vincola l'ordinamento a promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto.

È superfluo sottolineare quanto sia importante in una società complessa la disponibilità di un automezzo e, quindi, del relativo permesso di guida.

Anche ai fini dell'attività lavorativa essa è spesso essenziale. La revoca della patente nei confronti di chi in passato è stato sottoposto ad una misura di sicurezza personale, poi revocata per la riconosciuta cessazione della pericolosità sociale del soggetto, appare confliggente con i richiamati principi *ex art. 4 Cost.*, perché può pregiudicare ogni possibilità di effettivo e definitivo recupero, attraverso una regolare attività lavorativa, di chi in atto non è più ritenuto pericoloso per la compagine sociale. Non è dunque ravvisabile in tale ipotesi alcuna ragione idonea a giustificare l'imposizione attraverso la revoca della patente, di una limitazione della sfera di libertà dell'individuo che può rivelarsi estremamente grave, come è nel caso dell'odierno ricorrente, che opera come autista alle dipendenze di una società di trasporti. In un caso del genere la revoca della patente può compromettere qualsiasi sforzo di recupero individuale, senza che il sacrificio imposto risulti giustificato con l'esigenza, verificata in concreto, di tutelare interessi preminenti.

5. — Ciò premesso, attesa la rilevanza delle questioni prospettate e ritenuta la loro non manifesta infondatezza, si dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del giudizio, di cui si ordina, nelle more, la sospensione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 5, del d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente anche nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, sospende il giudizio sul ricorso n. 4274 del 1997 e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 1998.

Il presidente: MARIUZZO

Il primo referendario est.: TESTORI

98C0794

N. 516

Ordinanza emessa il 16 gennaio e 17 febbraio 1998 dalla Corte dei conti sezione giuridica per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Cardinale Nunzia contro il Provveditorato agli studi di Trapani

Pensioni - Dipendenti statali - Insegnanti elementari di «sostegno» - Periodo di studio previsto per il conseguimento del diploma di specializzazione ortofrenica - Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza - Mancata previsione - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiamo, in particolare, alle decisioni della Corte n. 163 del 1989 e n. 426 del 1990.

[D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, (*recte*: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092)].

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha adottato le seguente ordinanza n. 243/98/ord. sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 7151/C del registro di segreteria, proposto dalla sig.ra Cardinale Nunzia, rappresentata ed assistita dall'avv. Nino Catania domiciliato in Palermo, piazzetta Bagnasco n. 13 presso lo studio dell'avv. Massimo Maggiore, avverso la nota n. 2092 del 17 febbraio 1995 del Provveditorato agli studi di Trapani.

Uditi all'udienza del 16 gennaio 1998 il relatore, consigliere Mariano Grillo, e l'avvocato Nino Catania per la ricorrente.

Visti gli atti.

RITENUTO IN FATTO

La sig.ra Cardinale Nunzia, insegnante elementare di ruolo, in data 7 marzo 1991 presentava domanda di riscatto ai fini pensionistici di due anni di servizio equivalenti alla durata del corso di studi di specializzazione della scuola magistrale ortofrenica di Trapani.

Con nota n. 2092 del 17 febbraio 1995, il Provveditorato agli studi di Trapani respingeva la domanda perché l'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ammette il riscatto dei titoli di specializzazione quando costituiscono condizione necessaria per l'ammissione in servizio e solo se conseguenti a corsi universitari di perfezionamento, cui non è assimilabile il corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente.

L'interessata in data 10 maggio 1995 ha presentato ricorso avverso la predetta determinazione facendo presente che il Provveditorato agli studi di Trapani con proprio decreto del 7 gennaio 1983, n. 16405, in applicazione

della legge n. 270 del 20 maggio 1982, la immetteva in servizio con decorrenza giuridica ed economica dal 15 settembre 1982, quale insegnante di sostegno. Ha quindi osservato che la interpretazione restrittiva della norma data dall'amministrazione si pone in contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 163 del 29 marzo 1989 che ha ritenuto illegittime le norme che escludono la possibilità di riscatto ai fini pensionistici degli anni di durata di corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera; corsi di specializzazione appositamente istituiti dal d.P.R. n. 970 del 1975 per l'immissione in ruolo nelle cattedre di sostegno.

La ricorrente sostiene di avere diritto al predetto riscatto perché è stata assunta ed immessa in ruolo quale insegnante elementare di sostegno dal 15 settembre 1982 proprio in forza del predetto titolo di specializzazione conseguito in aggiunta a quello di abilitazione magistrale ed ha chiesto l'accoglimento del ricorso e conseguentemente l'ammissione al riscatto ai fini pensionistici del suddetto periodo. In subordine, ha chiesto di rimettere agli atti alla Corte costituzionale denunciando la illegittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede il riscatto, anche per i diplomati, del periodo del corso di specializzazione necessario ai fini dell'assunzione in servizio.

Il ricorso è stato notificato all'amministrazione presso l'avvocatura distrettuale dello Stato.

All'udienza il difensore della ricorrente ha insistito nelle ragioni e domande già proposte con l'atto scritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha quale rubrica «Periodi di studi superiori e di esercizio professionale», dispone che il dipendente civile al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento.

Ciò premesso, la risoluzione della questione di legittimità costituzionale della norma predetta — per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, appare rilevante per la definizione del giudizio in corso poiché il provvedimento impugnato si fonda sull'applicazione della norma medesima. Ed invero, il titolo di specializzazione ortofrenica conseguito, necessario per l'ammissione al posto di carriera in cui la ricorrente è stata nominata, non rientra tra quelli della previsione normativa; quindi, da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 13 citato conseguirebbe il diritto della ricorrente al riscatto del periodo di studi occorrente al conseguimento del titolo di specializzazione in questione.

Il diploma di specializzazione ortofrenica, non è diploma di livello universitario, ma aggiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado; tuttavia esso è necessario ai fini dell'immissione nel ruolo della scuola elementare, e l'assegnazione al «sostegno», posto al quale l'insegnante non avrebbe potuto accedere in mancanza del predetto titolo di specializzazione.

Infatti, la nomina della ricorrente è intervenuta in forza della legge 20 maggio 1982, n. 270, che prevede all'art. 12, quarto comma, che le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps.

Va rilevato che a detti posti possono accedere, di regola, soltanto i docenti in possesso di specifico titolo di specializzazione, come previsto dall'art. 8 del d.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, da conseguire al termine di un corso teorico pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. La norma stessa fa salva la validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti.

Il titolo di specializzazione ortofrenica conseguito dalla ricorrente presenta i requisiti predetti in quanto conseguito dopo un corso biennale di studio in scuola autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione, tant'è che è stato utilizzato, congiuntamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, per la nomina in ruolo con l'assegnazione al «sostegno» a favore di alunni portatori di handicaps.

Tuttavia la domanda della ricorrente dovrebbe essere disattesa ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, non prevedendo questa norma il riscatto ai fini di quiescenza del periodo di studi necessario al conseguimento del diploma di specializzazione ortofrenica, perché non di rango universitario.

Tale esclusione tuttavia appare irrazionale ed illogica alla stregua dei principi affermati dalla Corte costituzionale in fattispecie analoghe, secondo i quali non può escludersi il riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi dedicato alla preparazione professionale propedeutica all'immissione in servizio del personale particolarmente idoneo e qualificato nei ruoli della pubblica amministrazione. Ed ha sottolineato che la legislazione in tema di riscatto si è via via evoluta nel suo complesso giungendo recentemente, con l'art. 2 del d.lgs. n. 184 del 1997, perfino ad ammettere, anche per gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'A.G.O., la facoltà di riscatto prevista dall'art. 2-novies del d.-l. n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 1974, e successive modificazioni, nel senso di attribuire la dovuta considerazione al tempo impiegato anteriormente all'ammissione in servizio per acquisire la necessaria preparazione professionale.

Per cui, pur riconoscendo al legislatore un certo ambito di discrezionalità quanto alla individuazione dei periodi e del servizio da ammettere a riscatto, la stessa Corte in passato aveva dichiarato illegittime (sentenze n. 128 del 1981, nn. 44, 765 e 1016 del 1988 e n. 63 del 1989) norme irrazionalmente discriminatorie, divergenti dalla anzidetta tendenza evolutiva, affermando anche più di recente (sent. n. 426 del 1990) come ciò sia inammissibile quando l'acquisizione di quel determinato titolo, conseguito dopo il diploma di scuola secondaria, sia indispensabile ai fini dell'accesso all'impiego, o sia richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (sent. n. 163 del 9 marzo 1989).

Tale in particolare è la situazione riferibile all'odierna fattispecie per *eadem ratio decidendi*, per la quale, quindi va sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione in questione, necessario per l'ammissione del personale insegnante al posto di sostegno ricoperto.

Il giudizio deve quindi essere sospeso disponendosi l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronuncia in ordine alla prospettata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87;

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana dispone che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano rimessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione indicato in parte motiva, prescritto per l'ammissione degli insegnanti ad uno dei posti di «sostegno» da occuparsi durante la carriera.

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alla ricorrente, al Provveditorato agli studi di Trapani, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così disposto in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 gennaio-17 febbraio 1998.

Il presidente: ACCONCIA

N. 517

*Ordinanza emessa il 29 maggio 1998 dal tribunale di Udine
nel procedimento penale a carico di De Biaggio Maurizio*

Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevità di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravità - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. n. 570/60 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevità del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. citato, che è stato contestato all'imputato De Biaggio Maurizio nel procedimento n. 36/1997, r.g. trib., per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

Sentito il difensore dell'imputato;

O S S E R V A

Premesso che il reato di cui all'art. 90, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato all'imputato pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa è soggetto ad un termine prescrizionale di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. citato;

Rilevato che l'estrema brevità di tale termine, ove si consideri il diverso e molto più lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3 c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiù osservando come identico termine prescrizionale sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p., per fatti di ben minore gravità, quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;

Considerato ancora che l'art. 479 c.p. che punisce condotte analoghe è sottoposto al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.;

Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90 d.P.R. citato — doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsità ideologica in atti pubblici — è indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente, del funzionamento delle istituzioni democratiche, ciò che rende tanto più incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizionale stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale;

Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonché con l'art. 112 della Costituzione perché, per la complessità e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarità di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguità del termine prescrizionale vanificherebbe in concreto l'effettività dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonché con l'art. 97 Cost., in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attività processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizionale;

Osservato che, per quanto prospettato dal pubblico ministero — con riferimento al verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio di data 9 maggio 1995 — il reato in esame risulta prescritto, ove applicata la norma della cui legittimità costituzionale si dubita, in data 9 maggio 1998;

che il giudizio non può quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale;

che, ovviamente, il giudizio di rilevanza della questione non è inficiato dall'intervenuto decorso del termine prescrizione, posto che oggetto della questione di legittimità costituzionale è proprio la norma che stabilisce la durata del detto termine, onde non può in ogni caso sostenersi l'attuale esaurimento dei rapporti giuridici in esame, né, conseguentemente, provvedersi a norma dell'art. 129 c.p.p.;

che, infine, il rilievo sulla natura più favorevole della norma impugnata rispetto a quella eventualmente conseguente al giudizio di legittimità costituzionale non preclude, sotto il profilo della rilevanza e ammissibilità, la proposizione della questione *de qua* (sentenza Corte costituzionale n. 148 del 1983);

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Udine, addì 29 maggio 1998

Il presidente: RIFIORATI

98C0796

N. 518

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Stefanelli Eros

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Montecatini Terme il 28 maggio 1996 a carico dell'indagato Stefanelli Eros in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 da personale della stazione CC di Montecatini Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Rilevato, quindi, che il p.m. ha chiesto l'emissione di decreto penale di condanna per il reato *de quo*, sussistendo tutte le condizioni di legge per l'emissione del provvedimento richiesto ed indicate dall'art. 459 c.p.p.;

Rilevato, peraltro, che con atto depositato in data 7 ottobre 1996, il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante del «Consorzio del prosciutto di Parma» corrente in Parma, via Marco dell'Arpa n. 8/b (quale Organismo deputato — *ex lege* n. 26, del 13 dicembre 1990, decreto ministeriale 15 febbraio 1993, n. 253, e decreto ministeriale 12 aprile 1994 — all'attività di vigilanza sulla corretta osservanza delle norme di tutela del «prosciutto di Parma» oltre che agente in rappresentanza di tutti gli associati ai sensi dell'art. 4, lett. b), dello statuto consortile) a mezzo di difensore di fiducia ha dichiarato che intende esercitare il diritto di costituzione di parte civile nel procedimento sopraindicato, chiedendo altresì di essere informato *ex art.* 408 c.p.p. dell'eventuale richiesta di archiviazione «e di ricevere tutti gli avvisi espressamente previsti dalla legge con riferimento alla persona offesa dal reato»;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento richiesto dal p.m. pregiudicherebbe il legittimo diritto della p.o. a costituirsi parte civile nel processo penale, diritto riconosciuto dagli artt. 74/82 c.p.p., con conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. a mente del quale «La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento»;

Ritenuto che tale situazione processuale determina l'insorgere di una sospetta incostituzionalità dell'art. 459, unico comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il procedimento per decreto non è ammesso «quando la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale»;

O S S E R V A

Il rito differenziato denominato dal c.p.p. vigente nel titolo V «procedimento per decreto» artt. 459/464 c.p.p.) costituisce uno strumento privilegiato di definizione anticipata del procedimento frutto di una linea di tendenza normativa tesa ad allargare l'ambito di operatività di riti che semplifichino massimamente lo svolgimento dell'attività procedimentale, linea di tendenza che ha raggiunto la sua espressione tipica del nuovo codice di rito con l'introduzione del c.d. «patteggiamento», del rito abbreviato e del rito immediato.

Rispetto al cessato codice di rito ove l'istituto del procedimento per decreto era già conosciuto, peraltro, il legislatore del 1988 ha inteso estenderne l'ambito di operatività e le condizioni di applicabilità attraverso alcuni correttivi particolarmente significativi (estensioni ai reati di competenza del tribunale; previsione di alcune prospettive premiali, quali la possibilità per il p.m. di ridurre la pena sino alla metà del minimo della pena edittale, la restituzione degli atti al p.m. quando non è possibile notificare il d.p. all'imputato al fine di consentire allo stesso organo dell'accusa di indirizzare il procedimento penale verso altri riti semplificati e più celeri rispetto alla richiesta di citazione a giudizio, la possibilità di proporre l'opposizione anche da parte del difensore dell'imputato), il tutto al fine specifico di disincentivare la prassi dilatoria e proceduralmente dispendiosa dell'opposizione da parte del destinatario del decreto penale, garantendo nel contempo sia la pronta definizione del procedimento penale sia la posizione soggettiva extrapenale dell'imputato attraverso l'apposita previsione normativa indicata nell'art. 460, unico comma, c.p.p. che statuisce in fatti «Il decreto penale di condanna anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo», in deroga alla previsione normativa di cui all'art. 651 c.p.p.

Tale esclusione, in particolare, si giustifica nell'ottica legislativa con l'esigenza di porre al riparo il destinatario del provvedimento emesso *inaudita altera parte* dalle possibili conseguenze civiltiche che l'intervenuta esecutività del decreto penale potrebbe determinare qualora trovasse applicazione la norma generale di cui all'art. 651 c.p.p., in definitiva vedendo pregiudicata la propria posizione processuale in un giudizio non penale nel quale lo stesso vedrebbe compromessa la possibilità di difendersi di fronte ad un provvedimento avente valenza di *res iudicata* destinato a far stato nella causa civile promossa dalla persona offesa/danneggiato dal reato. La previsione dell'esclusione di tale efficacia extrapenale del decreto penale esecutivo, quindi, tutela il destinatario del provvedimento giudiziario emesso *ex art.* 459 c.p.p., creando tuttavia una situazione processuale singolare in quanto lascia priva di una qualsiasi tutela penale nel procedimento previsto dagli artt. 459/464 c.p.p. proprio la persona offesa dal reato.

Ed invero, l'importanza che nel procedimento penale assume tale parte privata (e, quindi, l'esigenza che la posizione della stessa p.o. sia garantita e tutelata nell'ambito del «procedimento penale» *stricto sensu* inteso) emerge con chiarezza dalla disposizione dell'art. 101 c.p.p. che, infatti, stabilisce che «La persona offesa dal reato per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'art. 96, comma 2, c.p.p.» norma, questa, che ha rappresentato una importante innovazione, nell'ambito del

nuovo codice di rito e della quale si lamentava l'assenza nel cessato c.p.p. del 1930 (v., in tal senso, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 185 c.p.p. prescrivendo a pena di nullità insanabile e rilevabile *ex officio*, in ogni stato e grado del procedimento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, lascia sprovvisto di analoga tutela il diritto di difesa della parte civile, del querelante e dell'offeso dal reato: cass. pen., sez. sesta, 6 giugno 1972, n. 3970, imp. Martone).

La rilevanza che il codice di rito attribuisce alla persona offesa dal reato, peraltro, si desume dall'ampiezza dei diritti e facoltà alla stessa attribuiti e di cui v'è specifica previsione dell'art. 90 c.p.p. e richiamati in più articoli del codice vigente. Tuttavia, osserva il decidente manca nel procedimento per decreto un'analoga previsione normativa che consenta alla persona offesa (si sottolinea, già deliberatamente intenzionata a promuovere l'azione civile nel processo penale) di far valere la propria posizione soggettiva e processuale quale danneggiata dal reato accertato e procedibile *ex officio* (tutela che, evidentemente, si giustifica soltanto in ipotesi di procedibilità *ex officio* del reato in questione, essendo evidente che in ipotesi di procedibilità a querela di parte, il problema non potrebbe nemmeno porsi stante la preclusione al rito che la norma dell'art. 459, comma 1, c.p.p. prevede).

D'altronde, osserva il pretore, la inesistente tutela della persona offesa/danneggiata dal reato (che abbia manifestato inequivocamente l'intento di costituirsi parte civile nel promuovendo processo penale) nell'ambito del procedimento per decreto, oltre a privarla del suo diritto di promuovere l'azione civile nel processo penale obbligandola ad agire giudizialmente (ed esclusivamente) in sede civile — in definitiva, quindi, ledendone la posizione soggettiva processuale che, invece, ben potrebbe essere garantita nel processo penale dibattimentale o negli altri riti alternativi previsti dal vigente codice di rito —, è vieppiù aggravata dalla previsione normativa di cui all'art. 460, unico comma, c.p.p., impedendo alla stessa p.o. di poter trarre qualsiasi vantaggio dall'eventuale esecutività del decreto penale.

Rileva, infatti, il decidente come questa situazione processuale incida anche in materia consistente sulla discrezionalità giudiziale del g.i.p. chiamato a decidere sulla richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna.

In tal senso, infatti, l'art. 460, comma 2, c.p.p. attribuisce al giudice la facoltà di concedere «la sospensione condizionale della pena», sospensione condizionale della pena che a norma dell'art. 165 c.p. «può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo del risarcimento del danno, etc.», possibilità che non è ancorata alla sussistenza di una costituzione di parte civile nello specifico processo (cass. pen., sezione sesta, ced 172180/86) possibilità che, però, non è consentito al giudice penale di vagliare e di esercitare nel procedimento per decreto difettando una qualsiasi pronuncia «civile» al cui adempimento subordinare la concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. (sulla funzione di tutela del diritto alla restituzione o al risarcimento del danno in favore della persona danneggiata dal reato che assolve la costituzione di parte civile, atteso che può intervenire tempestivamente sulle questioni che formano oggetto delle valutazioni del giudice, quali la congruità o la sospensione condizionale della pena v., in materia di riti alternativi: cass. pen., sezione quarta, 13 marzo 1992, n. 2684, imp. p.c. in proc. Di Maulo).

È, dunque, di palmare evidenza come la posizione processuale della persona offesa dal reato nell'ambito del procedimento per decreto (costituenda parte civile) sia del tutto priva di tutela processuale, in quanto la stessa viene ad essere privata della possibilità di difendersi adeguatamente nell'ambito del procedimento in questione non soltanto perché nulla è previsto normativamente in ordine all'onere di informazione del p.m. circa la scelta di tale rito ma anche, e soprattutto, perché nella scelta del rito in questione massima è la discrezionalità dell'organo inquirente (beninteso nel ricorso delle condizioni di legge, senza alcun dubbio esistenti nel caso sottoposto al vaglio di questo decidente), discrezionalità purtuttavia lesiva del diritto di difesa della persona offesa dal reato (costituenda parte civile) che si vede preclusa qualsiasi possibilità di fare valere le proprie pretese risarcitorie civili in sede penale nemmeno traendo alcun vantaggio dalla eventuale esecutività del decreto penale, stante l'esclusione dell'effetto estensivo della *res iudicata* previsto dall'art. 460, unico comma, c.p.p. in sede civile ed amministrativa.

Ritenuto, infine, che la questione sollevata *ex officio* non sia manifestamente infondata e che la richiesta di emissione di decreto penale di condanna non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale in quanto l'accoglimento della stessa imporrebbe al decidente di respingere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna restituendo agli atti al p.m. per indirizzare la scelta processuale verso riti alternativi diversi da quello per decreto ovvero il dibattimento, sedi nelle quali più garantita risulterebbe la posizione della persona offesa dal reato (costituenda parte civile).

Visti gli artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, unico comma, c.p.p., per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che il procedimento per decreto non è ammesso «quando risulta la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile nel processo penale»;

Ordina, per l'effetto, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina, infine, che il presente provvedimento a cura della cancelleria sia comunicato al p.m. e notificato alle parti interessate (per la p.o. al domicilio eletto ex art. 33 disp. att. c.p.p. presso il difensore di fiducia avv. G. Abrati del foro di Parma) nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pistoia, addì 11 maggio 1998

Il giudice per le indagini preliminari: SCARCELLA

98C0797

N. 519

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Parenti Marco

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Monsummano Terme il 30 maggio 1996 a carico dell'indagato Parenti Marco in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 30 maggio 1996 da personale della stazione CC di Monsummano Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 30 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma (marca San Daniele);

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0798

N. 520

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Mori Nolberto

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Monsummano Terme il 30 maggio 1996 a carico dell'indagato Mori Nolberto in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 30 maggio 1996 da personale della stazione CC di Monsummano Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 30 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0799

N. 521

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Taffuri Francesco

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 20 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Montecatini Terme il 31 maggio 1996 a carico dell'indagato Taffuri Francesco in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 da personale della stazione CC di Montecatini Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0800

N. 522

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Monticelli Rita ed altro

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Cutigliano il 28 maggio 1996 a carico degli indagati Monticelli Rita e Rossi Riccardo in atti generalizzati;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 da personale della compagnia CC di S. Marcello P.se unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0801

N. 523

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Pistolozzi Manola ed altro

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Cutigliano il 28 maggio 1996 a carico degli indagati Pistolozzi Manola e Ferrari Alessandro in atti generalizzati;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 da personale della compagnia CC di S. Marcello P.se unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0802

N. 524

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Morini Amos

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Montecatini Terme il 31 maggio 1996 a carico dell'indagato Morini Amos in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 da personale della stazione CC di Montecatini Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 31 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0803

N. 525

Ordinanza emessa l'11 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pistoia nel procedimento penale a carico di Sali Antonio

Processo penale - Procedimento per decreto - Condizioni di ammissibilità - Esclusione «nel caso in cui risulti la volontà della persona offesa dal reato di costituirsi parte civile» - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa della persona offesa dal reato.

(C.P.P. 1988, art. 459, ultimo comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza per questione di legittimità costituzionale, artt. 23 e segg., legge cost. 11 marzo 1953, n. 87.

Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;

Esaminata la richiesta del p.m., pervenuta in data 9 aprile 1998, di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 515 c.p. commesso in Pieve a Nievole il 28 maggio 1996 a carico dell'indagato Sali Antonio in atti generalizzato;

Rilevato che la richiesta in esame è relativa ad un accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 da personale della stazione CC di Montecatini Terme unitamente all'ispettore Santino Sulas dell'istituto per la tutela della proprietà industriale con sede in Milano;

Che, in particolare, nel corso dell'accertamento eseguito in data 28 maggio 1996 nei confronti dell'indagato è emersa la violazione della norma citata in quanto l'indagato su precisa richiesta dell'ispettore Sulas di «un etto di prosciutto crudo di Parma» ha servito un etto di prosciutto crudo non di Parma;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 518/1998).

98C0804

N. 526

*Ordinanza emessa il 28 aprile 1998 dal tribunale di Pescara
nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Luigi ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Ipotesi di contumacia, assenza o rifiuto di sottoporsi all'esame - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Irragionevolezza - Lesione dei principi del libero convincimento del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1, modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p., nella formulazione risultante dalle modifiche operate con l'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione, degli artt. 2, 3, 25, 101 e 112 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997, n. 267, per violazione degli artt. 2, 3, 25, 101 e 112 della Costituzione sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 22 aprile 1998 nel procedimento penale nei confronti di D'Alessandro Luigi, D'Alessandro Fabio Massimo, Di Cola Rocco, Di Lorenzo Massimo, Pasqualone Michele, meglio generalizzati in atti. Imputati dei reati di cui ai decreti che dispongono il giudizio;

O S S E R V A

I predetti imputati sono stati rinviati al giudizio di questo tribunale con decreto del giudice per le indagini preliminari del 4 aprile 1996.

La prima udienza dibattimentale fu fissata per il 9 luglio 1996, ma l'incompatibilità di un giudice del collegio per funzioni precedentemente svolte non consentì l'effettiva trattazione della causa. La fase istruttoria, dopo successivi rinvii iniziò il 30 gennaio 1997.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il solo imputato D'Alessandro Luigi ha acconsentito all'esame, gli imputati Di Lorenzo Massimo e Zanchi Roberto — presenti all'udienza del 22 aprile 1998 — hanno, infatti, espressamente rifiutato di sottoporvisi, mentre D'Alessandro Fabio Massimo e Pasqualone Michele sono rimasti assenti e Di Cola Rocco è rimasto contumace.

Il pubblico ministero ai sensi dell'art. 513, comma 1, c.p.p. ha, quindi, chiesto l'acquisizione dei verbali relativi alle dichiarazioni predibattimentali rese da Di Lorenzo Massimo, Zanchi Roberto, D'Alessandro Fabio Massimo, Pasqualone Michele, Di Cola Rocco — in atti specificati —. Tra tutti gli imputati D'Alessandro Luigi ha acconsentito all'utilizzazione della dichiarazioni rese da D'Alessandro Fabio Massimo, Zanchi Roberto e Pasqualone Michele. D'Alessandro Fabio Massimo ha prestato il consenso per l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dagli imputati Zanchi Roberto e Pasqualone Michele. È stato invece negato il consenso all'utilizzazione delle restanti dichiarazioni. Il pubblico ministero ha quindi proposta la questione di legittimità così come indicata in premessa.

I difensori interpellati hanno motivato il loro dissenso — come da verbale agli atti —.

La questione proposta concernente l'art. 513, comma 1, c.p.p. è rilevante.

La rilevanza della questione proposta si desume dalla circostanza che le dichiarazioni in parola sono state indicate al sensi dell'art. 429, lettera d), c.p.p. tra le fonti di prova nel decreto che dispone il giudizio nonché dalla relazione del pubblico ministero.

L'esame degli imputati è, peraltro, atto istruttorio sulla cui rilevanza questo collegio si è già pronunciato all'udienza del 30 gennaio 1997 quando all'esito delle richieste istruttorie con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 495 c.p.p. lo aveva ammesso tra gli altri mezzi richiesti dalle parti. Con tale ammissione il collegio all'epoca dell'ordinanza ben sapeva che in caso di rifiuto, assenza o contumacia degli imputati avrebbero avuto accesso nel-

l'ambito dell'istruttoria dibattimentale i verbali relativi alle dichiarazioni precedentemente rese dagli imputati. L'ordinanza ammissiva avente ad oggetto l'esame degli imputati concerneva, infatti, indirettamente le dichiarazioni già rese dai medesimi da assumere proprio nei casi di rifiuto, assenza o contumacia degli imputati.

La questione proposta concernente l'art. 6, legge n. 267/1997 è invece irrilevante non trovando affatto applicazione nel caso in esame la citata disciplina transitoria. Né il pubblico ministero ha, in effetti, chiesto l'acquisizione dei verbali ai sensi della citata disciplina transitoria.

La questione non è manifestamente infondata.

L'art. 513 così come riformulato dalla legge del 7 agosto 1997, n. 267, presenta i medesimi vizi di incostituzionalità che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che giudice potesse disporre la lettura delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, c.p.p. qualora queste si fossero avvalse della facoltà di non rispondere. (Corte costituzionale n. 254/1991).

La Corte costituzionale con la citata sentenza affermò, così come incisivamente sintetizzato dal tribunale di Lecco, il principio secondo il quale «il fine primario ed ineludibile del processo penale è la ricerca della verità, sancito espressamente dalla legge-delega e connesso al principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale, il cui logico corollario è la indisponibilità della prova. Invero il sistema processuale vigente non è un sistema accusatorio puro in cui l'accertamento dei fatti è rimesso alla disponibilità delle parti, ma è un sistema misto nel quale il principio dispositivo deve comunque cedere il passo dinanzi al fine supremo dell'accertamento della verità sostanziale e il giudice ha il potere-dovere di accertare la verità, anche sostituendosi completamente alle parti processuali rimaste inerti, con un intervento integrativo che serve a realizzare la non eludibile esigenza di giudicare conoscendo» (ordinanza del tribunale di Lecco 13 novembre 1997).

Le dichiarazioni rese dall'imputato in fase predibattimentale all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delegata da pubblico ministero assumono l'indubbia qualità di atti irripetibili qualora come nel caso di specie, l'imputato non acconsenta all'esame oppure rimanga assente o contumace nella fase di esperimento di tale mezzo istruttorio.

L'irripetibilità derivante da atto volontario dell'imputato — manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito — costituisce irripetibilità sostanzialmente non dissimile da quella derivante dalla non rinnovabilità dell'atto conseguente da eventi indipendenti dall'umana volontà o meglio non volontariamente diretti a tal fine.

Del tutto ininfluenza parrebbe sul piano fattuale dell'accertamento della verità la causa della non rinnovabilità dell'atto una volta che questo tale sia divenuto per fatto comunque imprevedibile.

L'irripetibilità imprevedibile del materiale probatorio acquisito con le garanzie di difesa in fase di indagini preliminari per il cosiddetto «principio della non dispersione della prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibile con il metodo orale» (Corte cost. n. 254/1991), principio informatore dell'odierno sistema processuale, legittima l'acquisizione e l'utilizzazione di tale emergenze predibattimentali al fini della decisione.

In base a tale principio è dunque consentito pieno accesso agli atti del fascicolo per il dibattimento — anche alla luce di successive pronunce della Corte costituzionale nell'ipotesi di cui agli artt. 512, 512-bis, c.p.p., 199 (Corte cost. n. 159/1994) ed inoltre 513, comma 2, prima parte — nuova formulazione c.p.p.

A proposito dell'ipotesi di accesso delle dichiarazioni predibattimentali previste dall'art. 513, comma 2, seconda parte c.p.p. — premesso che lo *status* di coimputato nel medesimo procedimento penale e quello di coimputato in procedimento connesso è sostanzialmente analoga — appare illogico ed ingiustificato che non possano essere utilizzate, nei confronti del coimputato che lo vieti, le dichiarazioni rese da altro coimputato nella fase di indagini preliminari, mentre possano essere utilizzate senza preclusione alcuna le dichiarazioni del coimputato del quale non sia possibile ottenere la presenza in dibattimento o che non sia possibile escutere a domicilio o con altra specifica modalità.

La norma impugnata appare altresì in evidente contrasto con il disposto di cui agli artt. 101, secondo comma, e 102 della Costituzione norme dalle quali discende l'inesistenza di un pieno potere dispositivo delle parti in ordine alla prova.

La Corte costituzionale ha più volte affermato in proposito che il potere di decisione del giudice non può essere condizionato dall'esercizio meramente discrezionale di un potere delle parti e dalle scelte di carattere processuale, in ipotesi anche immotivate, di costoro.

«L'art. 101 cit., infatti, non consente l'applicazione del principio dispositivo nel processo penale in ragione dell'indisponibilità degli interessi pubblici e delle posizioni soggettive che di questo costituiscono l'oggetto; la disponibilità della prova renderebbe disponibile, indirettamente, la stessa *res iudicanda* come affermato nella nota sentenza (sempre appartenente al *genus* delle interpretative di rigetto: Corte costituzionale n. 111/1993) relativa alla definizione del potere istruttorio suppletivo riservato al giudice dibattimentale dall'art. 507 c.p.p.; nel nuovo codice di rito il metodo dialogico di formazione della prova è stato, invero, prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti, ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo, che discende dal principio di legalità e dal quel suo particolare aspetto costituito dal principio di obbligatorietà dell'azione penale».

(Ordinanza del tribunale di Milano del 24 ottobre 1997).

La norma impugnata appare in evidente contrasto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, anche in considerazione del rilievo che sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini il pubblico ministero, effettuati i necessari riscontri, può chiedere provvedimenti limitativi della libertà personale e ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, il cui esercizio può essere sostanzialmente vanificato nel caso in cui in dibattimento quello stesso dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere ed il coimputato non consenta all'utilizzazione di tali dichiarazioni.

Sul piano concettuale non ci si può esimere dall'evidenziare che ad una soggettiva utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, in relazione a taluni degli imputati in ragione del prestato consenso, consegue l'accertamento di una verità polimorfa e conseguentemente una sentenza contraddittoria laddove, in ipotesi, per un imputato potrebbe venire affermata l'esistenza di un fatto-reato negato invece, sul piano oggettivo per mancanza di prove, per altro coimputato. Contraddittorietà ancor più palese proprio nei casi come quello di specie di concorso necessario.

Va evidenziato, infine, che l'irragionevolezza dell'art. 513, comma 1, così come riformulato, stride ancor di più con i principi costituzionali nei casi, come quello in esame, in cui all'entrata in vigore della nuova legge il processo era nella fase dell'istruttoria dibattimentale. In tali casi, infatti, assume carattere di maggiore gravità e irragionevolezza la sottrazione alla conoscenza del giudice di un materiale probatorio non più surrogabile, non avendo più il pubblico ministero la disponibilità delle indagini e non potendo che subire la scelta processuale degli interessati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva in relazione agli artt. 3, 25, 101, secondo comma e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p. come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica;

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Pescara, addì 28 aprile 1998

Il presidente: SPINACI

I giudici: FILIPPI-CARBONE

N. 527

*Ordinanza emessa il 12 maggio 1998 dal pretore di Trieste
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Bonaccorsi Paolo ed altro e l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Adeguamento periodico in misura pari all'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti - Mancata previsione dell'adeguamento con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istat - Incidenza sul principio di uguaglianza, per il deteriore trattamento dei lavoratori in mobilità rispetto ai lavoratori con «integrazione salariale straordinaria» (commisurata all'80% dell'aumento dell'indice Istat del costo della vita), e sulla garanzia previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Adeguamento periodico - Previsione dell'aumento degli importi, a decorrere dal 1995, commisurato alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati esclusivamente per l'integrazione salariale e non anche per l'indennità di mobilità - Incidenza sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.

(Legge 23 luglio 1991, n. 233, art. 7, comma 3; d.-l. 16 maggio 1994, n. 229, art. 1, comma 5, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451).

(Cost., artt. 2, 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 12 maggio 1998 ha emesso d'ufficio la seguente ordinanza nel procedimento promosso con ricorso depositato in data 22 gennaio 1997 e iscritto al n. 48/1997 di r.g. da Paolo Bonaccorsi e Giorgio Lantieri rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Pasino contro l'I.N.P.S., convenuto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marilina Rando e Caterina Dolcher ed avente ad oggetto l'adeguamento dell'indennità di mobilità *ex art. 1, comma 5, legge n. 451/1994*, osserva quanto segue.

I N F A T T O

Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 gennaio 1997 Paolo Bonaccorsi e Giorgio Lantieri premesso che essendo stati collocati in mobilità nel 1994 non avendo ricevuto l'aumento con decorrenza 1° gennaio 1995 previsto dall'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S. al fine di ottenere l'adeguamento dell'indennità di mobilità in ragione dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione dell'indice ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Parte convenuta nel costituirsi in giudizio ha contestato le pretese attoree rilevando che l'art. 7, legge n. 223/1991 al terzo comma prevede un proprio meccanismo di adeguamento annuale dell'indennità di mobilità collegato all'aumento della contingenza e che essendo venuto meno questo indice per gli anni 1991, 1992, 1993 gli importi massimi mensili della Cigs e quegli iniziali ed annuali dell'indennità di mobilità erano rimasti invariati.

A fronte di ciò il d.-l. n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994 all'art. 1, aveva introdotto a partire dal 1° gennaio 1995 un meccanismo di perequazione annuale per il trattamento in Cigs che incideva anche sull'importo iniziale dell'indennità di mobilità attraverso il rinvio dell'art. 7, comma 1, legge n. 223/1991, collegato alla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati; indicizzazione applicabile esclusivamente ai trattamenti di integrazione salariale corrisposti dopo il 1° gennaio 1995.

Ad avviso del convenuto infatti l'esistenza del terzo comma di cui all'art. 7, legge n. 223/1991 non consente di estendere il meccanismo annuale di adeguamento del predetto art. 1 anche alle indennità di mobilità liquidate dopo il 1° gennaio 1995.

Il pretore ritenuto che una simile interpretazione dia luogo ad illegittimità costituzionale per violazione degli art. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost. dell'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 e dell'art. 1, comma 5 della legge n. 451/1994 ha sollevato d'ufficio per le ragioni di seguito espresse questione di costituzionalità.

I N D I R I T T O

In primo luogo si osserva che con l'introduzione *ex lege* n. 223/1991 dell'indennità di mobilità è stato eliminato e sostituito l'istituto dell'indennità di disoccupazione speciale che era corrisposta *ex art. 8, legge n. 1115/1968* ai lavoratori licenziati per esigenze connesse all'organizzazione ed all'attività di impresa.

L'art. 7 legge n. 223/1991 dopo aver collegato al primo comma l'importo iniziale dell'indennità di mobilità al trattamento straordinario di integrazione salariale il cui ammontare massimo *ex art.* 14 legge cit. è determinato, salvo eccezioni, ai sensi dell'art. 1, legge n. 427/1980, prevede al terzo comma un meccanismo di adeguamento annuale dell'indennità di mobilità che è modificata con effetto dal primo gennaio di ciascun anno in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti.

Analogamente la sopra citata legge n. 427/1980 disponeva che con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno a partire dal gennaio 1981 l'importo massimo del trattamento straordinario di integrazione salariale fosse aumentato in misura pari all'80% dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

In tal modo si consentiva sia ai lavoratori disoccupati perché licenziati, che ai lavoratori in cassa integrazione di poter godere di un sostegno economico che non fosse reso irrisorio dal meccanismo inflazionistico di perdita di valore del denaro.

A fronte di ciò a causa del venir meno dell'indennità di contingenza l'entità del trattamento di integrazione salariale e indennità di mobilità sono rimasti invariati per gli anni 1991, 1992, 1993 non potendo l'Inps applicare il meccanismo di indicizzazione previsto dal legislatore.

Va in proposito ricordato che l'Inps con propria circolare n. 123 del 7 maggio 1992 aveva ritenuto che l'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 dovesse essere interpretato nel senso che l'adeguamento dal 1° gennaio di ciascun anno dell'indennità di mobilità fosse effettuato con i criteri e nella misura stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Del pari il legislatore con d.-l. n. 237/1992, reiterato con d.-l. n. 293/1992, entrambi non convertiti, aveva previsto all'art. 10 comma terzo quanto ritenuto nella circolare sopra indicata dall'istituto previdenziale.

La mancata conversione dei decreti ne ha comportato la decadenza con effetto *ex tunc*.

Da ultimo con d.-l. n. 299/1994 convertito con modifiche nella legge n. 451/1994 a novella dell'art. 1, legge n. 427/1980 si è previsto che con effetto dal primo gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 1995, gli importi di integrazione salariale sono aumentati nella misura dell'80% derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati.

A fronte di ciò la norma di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 221/1993, venuto meno il meccanismo della contingenza, non consente di adeguare annualmente l'indennità di mobilità tanto che si crea una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori che percepiscono l'indennità di mobilità e quelli che si trovano in cassa integrazione guadagni.

Del pari la previsione di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 anche a fronte della mancata conversione dei precitati decreti legge non è suscettibile di essere estesa analogicamente all'indennità di mobilità, ritenuto che il collegamento tra i due istituti voluto dal legislatore riguardava soltanto l'importo iniziale.

Questa disparità di trattamento appare altresì ingiustificata se si considera che sia l'importo iniziale del trattamento salariale di integrazione straordinaria che dell'indennità di mobilità erano stati salvaguardati dal meccanismo inflazionistico attraverso un sistema di indicizzazione e ciò al fine di tutelare i lavoratori che si trovavano senza occupazione in aderenza alla previsione contenuta nell'art. 38, secondo comma, Cost.

Quanto premesso consente quindi di osservare che l'attuale disciplina relativa all'indennità di mobilità non prevedendo un meccanismo di adeguamento dell'importo iniziale della stessa al variare del costo della vita non consente ai lavoratori disoccupati di poter far fronte in modo adeguato alle loro esigenze di vita.

Pertanto si ritiene che la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 urti con il principio di solidarietà economica di cui all'art. 2 Cost., di ragionevolezza della legge di cui all'art. 3 Cost. e di protezione dalla disoccupazione involontaria di cui all'art. 38, secondo comma Cost., nella parte in cui dispone come meccanismo di adeguamento dell'indennità di mobilità l'indice della contingenza, di fatto non operativo, senza prevedere un diverso meccanismo di adeguamento alle variazioni dei prezzi.

Inoltre si ritiene che la disposizione di cui all'art. 1, comma 5, legge n. 451/1994 violi gli artt. 2 e 3 Cost. e 38, secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede per l'indennità di mobilità un meccanismo di adeguamento annuale analogo alla integrazione salariale creando una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in analoga situazione di debolezza economica.

Valutata la non manifesta infondatezza della questione per i motivi sopra esposti e la rilevanza nel presente giudizio la cui decisione dipende dalla applicazione delle norme sopra citate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma Cost., la questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 7, comma 3, legge n. 223/1991 nella parte in cui disciplina l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità con riferimento all'aumento dell'indennità di contingenza dei dipendenti in luogo del riferimento all'indice annuale Istat dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e impiegati;

b) dell'art. 1, comma 5, legge n. 299/1994 convertito in legge n. 451/1994 nella parte in cui prevede un meccanismo di adeguamento annuale esclusivamente per il trattamento di integrazione salariale senza disporre nulla in relazione all'indennità di mobilità;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Trieste, addì 12 maggio 1998

Il pretore: MULTARI

98C0806

N. 528

Ordinanza emessa il 17 aprile 1998 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la regione siciliana nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore regionale nei confronti dell'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori.

Corte dei conti - Impugnazioni avverso le decisioni - Giudizio di appello - Previsione, secondo il «diritto vivente», che il giudice di secondo grado possa pronunciarsi anche solo su una parte del merito, rinviando gli atti alla sezione giurisdizionale, che ha emesso la sentenza di primo grado, per l'applicazione del principio di diritto da esso affermato e la decisione della restante parte della domanda - Violazione del principio della libertà ed indipendenza del giudice.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 105).

(Cost., art. 101, secondo comma).

LA CORTE DEI CONTI

Ha emesso la seguente ordinanza n. 42/98 ord./resp. nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 3869 del registro di segreteria, promosso dal procuratore regionale, in favore della regione siciliana, nei confronti dell'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori (E.F.A.L.) di Palermo, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Gullo, presso il cui studio in Palermo, via Siracusa n. 38 è elettivamente domiciliato.

Sentiti alla pubblica udienza del 17 aprile 1998 il relatore, consigliere dott. Giuseppe Aloisio ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Antonio Dagnino.

Esaminati gli atti ed i documenti del giudizio.

F A T T O

Con atto di citazione, depositato in data 11 gennaio 1992, il procuratore regionale ha convenuto in giudizio l'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori (E.F.A.L.), con sede in Palermo, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, chiedendone la condanna al pagamento, in favore della regione siciliana, di L. 75.168.287, somma facente parte di finanziamenti concessi dall'assessorato regionale al lavoro all'ente convenuto e risultata a debito a seguito della revisione definitiva dei rendiconti di spesa.

Con sentenza n. 82/95 del 9 marzo 1995, la sezione giurisdizionale per la regione siciliana assolveva l'Ente per la formazione e l'addestramento dei lavoratori dall'addebito contestatogli.

Avverso la suddetta sentenza, il procuratore generale proponeva atto di appello innanzi alla Sezione prima giurisdizionale centrale per i giudizi di appello che, con sentenza n. 213/97 del 14 novembre 1997, accoglieva l'impugnazione del procuratore regionale; in particolare il giudice d'appello, nel sindacare sostanzialmente il mancato esercizio del potere sindacatorio da parte di questa sezione (in quanto, nella fattispecie in esame, si sarebbe «... ben potuto fare uso del proprio potere di ordinarza al fine di colmare eventuali lacune ...»), annullava la sentenza impugnata, rimettendo gli atti a questo giudice, ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura, rilevando che «... i vari motivi dell'omesso discarico (sono) elencati nella nota documentata n. 30018 esplicitamente richiamata nell'atto di citazione e, quindi, fatti propri dalla parte attrice ...».

Con atto di riassunzione del 10 dicembre 1997, il procuratore regionale chiedeva la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio, confermando la domanda di condanna formulata con l'atto di citazione;

Richiesta ribadita dal pubblico ministero all'udienza odierna.

D I R I T T O

L'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, dispone che «Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale sia sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite. Quando invece in prima istanza la sezione si sia pronunciata anche sul merito, le sezioni riunite possono conoscere di questo, oppure rinviare la causa al primo giudice».

La costante interpretazione della norma predetta da parte della giurisprudenza di questa Corte consente al giudice di appello, diversamente da quanto prevedono gli artt. 353 e 354 del c.p.c. (applicabili — *ex art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933* — nel caso in cui venisse accolta la questione di legittimità costituzionale, sollevata con la presente ordinanza), di limitare la propria pronuncia alle questioni pregiudiziali, di definire il giudizio pronunciandosi anche nel merito, di trattare solo una parte del merito — a prescindere dall'esistenza di questioni pregiudiziali —, rinviando gli atti al giudice di primo grado per la definizione del giudizio, in applicazione di quanto statuito in sede di appello.

Nella fattispecie odierna, la Sezione prima giurisdizionale centrale per i giudizi di appello ha annullato la sentenza impugnata, rimettendo ai sensi dell'art. 105 del regolamento di procedura gli atti a questo giudice per la definizione del giudizio, considerata la validità delle contestazioni formulate dal procuratore regionale, i cui motivi erano elencati in una nota dell'amministrazione, espressamente richiamata nell'atto di citazione in giudizio, censurando altresì il mancato esercizio del potere sindacatorio da parte della sezione.

Il collegio, nel riproporre l'identica questione di legittimità costituzionale sollevata da questa sezione con ordinanza n. 129/98 dell'8 ottobre 1997, ritiene necessario sottoporre la questione al giudice delle leggi per un ulteriore accertamento sulla conformità ai principi costituzionali dell'art. 105 del r.d. del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sulla ammissibilità della dedotta questione, nel confermare le argomentazioni già esposte nella citata ordinanza n. 129/98 e con riferimento a quanto già statuito dalla Corte costituzionale (sent. 21 luglio 1995, n. 345), si osserva che l'intervento della Corte costituzionale è consentito anche nella ipotesi di una verifica della costituzionalità di un indirizzo interpretativo consolidato di una norma, che costituisce diritto vivente.

Il collegio, in particolare, ritiene l'art. 105 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione che, nel vincolare l'attività dei giudici «soltanto alla legge», afferma il principio inderogabile di libertà ed indipendenza della magistratura, sotto il profilo della garanzia personale di obiettività ed imparzialità del giudice e della garanzia organica, concernente i rapporti tra l'ufficio del giudice e le altre autorità, ponendo altresì una riserva di giurisdizione, in quanto la funzione del giudice di applicare la legge non può essere limitata o condizionata da alcun atto autoritativo (in tal senso la consolidata giurisprudenza costituzionale).

L'applicazione dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, nella interpretazione costante della giurisprudenza di questa Corte, determina — come nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio — un assoggettamento del giudice di primo grado alle statuizioni del giudice di appello, tanto marcato da limitare la formazione e l'espressione del libero convincimento del giudice per la definizione della causa, affidandogli in definitiva il compito di dare attuazione alla decisione di un altro giudice, con la manifesta lesione del principio sancito dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Peraltro, appare opportuno osservare — per completezza espositiva — come la sezione d'appello abbia annullato con rinvio la sentenza di primo grado contestando a questo giudice di non avere fatto «... uso del proprio potere di ordinanza al fine di colmare eventuali lacune ...».

Sul punto si rileva come la c.d. sindacatorietà della Corte dei conti (che, per parte della dottrina e della giurisprudenza tradizionale, consiste nel potere del giudice di «ricerca autonoma delle fonti materiali di prova») non possa supplire del tutto le lacune dell'impianto accusatorio del procuratore regionale, soprattutto nel mutato quadro normativo che — ampliando la consistenza dei poteri istruttori del p.m. presso la Corte dei conti e prevedendo l'istituto dell'invito a dedurre e della presentazione dei documenti (artt. 5, commi 1 e 6, e 2, comma 4, del d.-l. n. 453 del 1993) — consente all'attore di instaurare il giudizio di responsabilità precisando compiutamente il contenuto della domanda (nel rispetto dell'art. 163 del codice di procedura civile).

Quindi l'esercizio del potere sindacatorio da parte del giudice determinerebbe essenzialmente la sua sostituzione ad una delle parti processuali, con la conseguenza che la sezione dovrebbe — come nella fattispecie in esame — farsi carico di un'attività preliminare di «interpretazione» della domanda del p.m., di individuazione degli elementi sui quali essa si fonda, di ricerca delle prove sulla sussistenza di danno e colpa grave (o dolo) del convenuto.

In definitiva, ad avviso del collegio, la esasperazione del concetto di sindacatorietà si porrebbe in contrasto con il principio della terzietà ed imparzialità del giudice, nonché con la tutela sostanziale delle parti processuali, causando una rilevante modifica della realtà processuale.

Sotto il profilo della rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, il collegio rileva che soltanto il suo accoglimento consentirebbe la libera espressione del principio di libertà ed indipendenza di questo giudice.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, nei termini di cui in motivazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo sino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 17 aprile 1998.

Il presidente: Cozzo

N. 529

*Ordinanza emessa il 22 aprile 1998 dal pretore di Mondovì
nel procedimento di inchiesta su infortunio del lavoro occorso a Montanaro Luigi*

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Infortuni aventi come conseguenza la morte o l'invalidità al lavoro del prestatore d'opera, per più di trenta giorni - Inchiesta del pretore - Facoltà di quest'ultimo di interrogare tutte le persone utili a chiarire le circostanze e le cause dell'infortunio - Assistenza di un difensore e facoltà di non rispondere per colui che abbia già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato - Mancata previsione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Violazione del principio di eguaglianza - Incidenza sul diritto di difesa.

(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 57, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24).

IL PRETORE

Vista l'eccezione di cui sopra in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 57, quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede l'assistenza di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato in relazione all'evento;

Rilevato che effettivamente a norma dell'art. 57 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nell'espletamento della c.d. inchiesta per infortunio sul lavoro, nell'esame delle parti comparse fra le quali il datore di lavoro, questi potrebbe assumere in ordine all'evento lesivo in danno del lavoratore la veste di persona sottoposta ad indagini in sede penale, per modo che, se detto datore di lavoro, dovesse rendere, come è tenuto, dichiarazioni sui fatti e sulle modalità dell'evento si vedrebbe privato del diritto di difesa quali quello di essere assistito dal difensore, e privato altresì della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 64, comma terzo, c.p.p.;

Considerato quindi, che vi è palese contrasto tra procedimento di cui al richiamato art. 57, del t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, e la garanzia dei diritti di difesa;

Che pertanto la proposta eccezione non è manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale sull'art. 57, comma terzo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione;

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento di inchiesta su infortunio sul lavoro;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone infine che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mondovì, addì 22 aprile 1998

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 530

*Ordinanza emessa il 3 giugno 1998 dal pretore di Matera - sezione distaccata di Pisticci
nel procedimento civile vertente tra Magnante Vito e azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico*

Sanità pubblica - Regione Basilicata - Istituzione delle aziende del Servizio sanitario regionale (AA.SS.LL.) - Subentro di tali aziende nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi, già posti in essere dalle sopresse UU.SS.LL. in contrasto con i principi contenuti nell'art. 6, della legge n. 724/1994 - Violazione dei limiti posti alle competenze regionali in materia sanitaria.

**(Legge regione Basilicata 24 dicembre 1994, n. 50, art. 4, comma 1; 10 giugno 1996, n. 27, art. 49, comma 1).
(Cost., art. 117).**

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede ha pronunciato la seguente ordinanza.

Letti gli atti della causa n. 5364/1996 promossa da Magnante Vito contro azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Con ricorso depositato il 2 maggio 1996, e ritualmente notificato, Magnante Vito conveniva in giudizio davanti a questo pretore l'azienda sanitaria U.S.L. n. 5 di Montalbano Jonico, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, e ne chiedeva la condanna al pagamento in proprio favore della somma di L. 7.855.158 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria per aver ricevuto con ritardo i compensi che gli spettavano quale medico convenzionato nel periodo gennaio 1991-dicembre 1995.

La convenuta, costituitasi, sosteneva la non imputabilità alla A.S.L. del ritardo nell'adempimento delle obbligazioni dedotte. Contestava, inoltre, l'ammontare della pretesa sotto il profilo del cumulo tra interessi e rivalutazione, nonché sotto il profilo del sistema di computo adottato da controparte.

Nel prosieguo eccepiva il difetto di legittimazione passiva detta A.S.L. in relazione alle obbligazioni relative al periodo gennaio 1991-dicembre 1994 sostenendo che soggetto passivo era la regione Basilicata.

All'udienza del 20 maggio 1998 la resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge regione Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella parte in cui individuano le aziende sanitarie locali istituite con d.lgs. n. 502/1992 come i soggetti passivi delle obbligazioni a carico delle sopresse unità sanitarie locali, precisando che le norme regionali prima citate devono considerarsi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, laddove prevedono una disciplina in violazione dei principi fondamentali della riforma sanitaria fissati negli artt. 2 e 19, del d.lgs. n. 502/1992 nonché nell'art. 6, comma 1, legge n. 724/1994.

Per valutare la questione occorre delineare la disciplina normativa nazionale di riferimento:

a) Il d.lgs. n. 502/1992 ha ridisciplinato la materia sanitaria, disponendo la soppressione delle U.S.L. e l'istituzione delle aziende unità sanitarie locali, aventi carattere di «enti strumentali della regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica (art. 3 del decreto)».

b) L'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto che «in nessun caso è consentito alle regioni far gravare sulle aziende di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, né direttamente o indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime».

c) L'art. 2, comma 14, della legge n. 549/1995, ha statuito che «per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle sopresse unità sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie ... I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali».

Partendo da tale quadro normativo, la prevalente giurisprudenza della cassazione ha chiarito che si è realizzata «una sorta di successione *ex lege* delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle sopresse

U.S.L.» (cfr. in particolare cass. sez. un. n. 1989 del 6 marzo 1997) rigettando l'interpretazione secondo la quale si sarebbe verificata una successione universale delle neocostituite aziende unità sanitarie locali alle precedenti U.S.L.

La regione Basilicata da una parte ha dato attuazione al principio contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge n. 724/1994, prevedendo con la legge regionale n. 34/1995, all'art. 59, l'istituzione di apposite gestioni a stralcio, ma dall'altra ha emanato norme legislative in palese contrasto con tali principi prevedendo nell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 50 del 24 dicembre 1994 che «Le UU.SS.LL., così come rideterminate dalla presente legge costituite in azienda nei termini, nelle forme e nei modi di cui al precedente art. 3, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL. soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse ricompreso», nonché nell'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 27/1996, che «A decorrere dalla data di insediamento dei direttori generali, le aziende del servizio sanitario regionale subentrano in tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL., sulla base dei criteri stabiliti negli articoli successivi».

Tali norme regionali si pongono in violazione della disposizione dell'art. 6, comma 1, legge n. 724/1994, la quale, per la sua formulazione tassativa (si veda l'espressione «in nessun caso») deve considerarsi principio fondamentale della legislazione nazionale in materia sanitaria, al pari delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 502/1992, il cui art. 2, comma 1, precisa che le regioni in tale materia devono rispettare «i principi stabiliti dalle leggi nazionali»: ne consegue, come logico corollario, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme regionali medesime per contrasto con l'art. 117 della Costituzione (ciò è in linea con l'interpretazione che deve essere data all'espressione «principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» contenuta nell'art. 117 della Costituzione medesimo come «criteri generali ai quali si uniforma una determinata disciplina statale» secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 49/1958).

Nè il contrasto è superabile in via interpretativo-sistematica sostenendo che le norme regionali di dubbia legittimità costituzionale sarebbero derogate dall'art. 59, della legge regionale n. 34/1995, in quanto norma speciale che ha istituito l'apposita gestione a stralcio.

Tale ultima disposizione, infatti, esplica la sua efficacia nel campo gestionale e contabile e pertanto non può modificare la portata di quelle disposizioni regionali che hanno previsto, sul piano delle vicende delle persone giuridiche, la successione delle neocostituite A.S.L. nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle sopresse U.S.L.

La questione di legittimità costituzionale così illustrata si presenta sicuramente rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto incide sulla determinazione del soggetto passivo delle obbligazioni ivi dedotte.

P. Q. M.

Visti l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 295, c.p.c.;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge regione Basilicata n. 50, del 24 dicembre 1994, e dell'art. 49, comma 1, della legge regionale Basilicata n. 27, del 10 giugno 1996, nella parte in cui individuano le aziende sanitarie locali istituite con d.lgs. n. 502/1992, come i soggetti passivi delle obbligazioni a carico delle sopresse unità sanitarie locali;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della giunta regionale della Basilicata nonché comunicata al Presidente del consiglio regionale della Basilicata.

Pisticci, addì 3 giugno 1998

Il pretore-giudice di lavoro: ONORATI

N. 531

Ordinanza emessa il 5 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1998) dal tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna sul ricorso proposto da Grassigli Alberto ed altri contro l'azienda ospedaliera S. Orsola Malpighi di Bologna.

Sanità pubblica - Medici ospedalieri svolgenti anche attività libero-professionali all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche - Trattamento economico - Riduzione del 15 per cento dell'indennità di tempo pieno - Incidenza sul principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione ed alterazione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione per la riduzione di una parte componente della retribuzione stessa senza una corrispondente riduzione della prestazione lavorativa - Ingiustificato deterioro trattamento, a parità di lavoro, dei medici svolgenti attività professionali esterne rispetto ai medici svolgenti esclusivamente attività nella struttura ospedaliera - Violazione della tutela del diritto al lavoro - Richiamo alla ordinanza della Corte costituzionale n. 255 del 1997.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 3).

(Cost., artt. 3, 4 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 485/1996 proposto da Grassigli Alberto, Grosso Feliceantonio, Celenza Giovanni, Lancewicz Francesco, Sandri Sandro, Frascà Giovanni Maria, Costa Silvano, Cocconcetti Mirka, Maver Paolo, Modenini Fabio, Mannini Davide, Romagnoli Diego, rappresentanti e difesi dall'avv. Gancarlo Faletti ed elettivamente domiciliati in Bologna, viale XII Giugno n. 26, presso lo studio dell'avv. Alfredo Goldstaub.

Contro Azienda ospedaliera di Bologna Policlinico S. Orsola, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* non costituito.

Per l'annullamento di tutti gli eventuali atti dell'azienda ospedaliera intimata, emanati in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il quale è stata disposta ed effettuata la trattenuta del 15% sulla indennità di tempo pieno ai dipendenti medici che esercitano attività libero-professionale *extra-moenia*; di ogni altro atto a quelli presupposto, preordinato, conseguente e comunque connesso.

Nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a non subire la trattenuta di cui alla citata norma; e la condanna dell'amministrazione a restituire le somme tutte trattenute in esecuzione della norma suddetta ai ricorrenti ed al pagamento dell'indennità nella misura intera.

In ogni caso per la dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724, in riferimento agli artt. 3, 4, 36 della Costituzione.

In denegato subordine per la condanna dell'amministrazione ad effettuare la trattenuta del 15% limitatamente alla indennità di tempo pieno nell'ammontare di cui all'art. 110, d.P.R. n. 384/1990, non ridefinita con le maggiorazioni di cui alle classi e scatti biennali.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti della causa.

Designato relatore per la pubblica udienza del 5 novembre 1997, il dott. D. Lundini.

Udito, alla pubblica udienza predetta l'avv. M. Sarti, in sostituzione dell'avv. Faletti, per i ricorrenti.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso depositato il 18 marzo 1996 il dott. Grassigli ed altri 11 (specificati in epigrafe) medici ospedalieri, in servizio presso l'azienda ospedaliera di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi, chiedono, sostanzialmente, l'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di tempo pieno senza la decurtazione prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge n. 724/1994.

I ricorrenti assumono invero di svolgere, oltre alle funzioni di medico ospedaliero a tempo pieno, attività libero-professionale *extra-moenia*, in conformità alla normativa vigente ed in particolare a norma dell'art. 4 della legge n. 412/1991, e di aver in conseguenza subito, dal 1° gennaio 1996, una decurtazione della retribuzione, ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 724/1994. Deducono quindi col ricorso in epigrafe:

1. — Violazione di legge in riferimento all'art. 11, legge 29 marzo 1983, n. 93. Violazione di legge in riferimento all'art. 49 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Violazione di legge in riferimento all'art. 110 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. Eccesso di potere.

L'indennità di tempo pieno, di cui l'art. 4, comma 3, legge n. 724/1994, ha disposto la riduzione del 15% a partire dal 1° gennaio 1996; ha carattere, secondo la giurisprudenza, retributivo e pensionabile e compensa la maggior durata della prestazione del medico a tempo pieno.

L'interferenza quindi della citata norma con lo stipendio del medico, ha carattere grave ed evidente, poiché la retribuzione è stata oggetto di trattativa sindacale ed è riservata alla fonte «contratto collettivo nazionale» (legge n. 93/1983 e d.lgs. n. 29/1993), sicché al riguardo deve farsi ancora riferimento all'art. 110 del d.P.R. n. 384/1990, che ha previsto corresponsione e misura della detta indennità. La legge finanziaria in questione ha dunque statuito in una materia che non le competeva.

2. — Illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, legge n. 724/1994, in riferimento agli artt. 3, 4, 36 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento.

È evidente la sperequazione che subiscono i medici a tempo pieno che svolgono attività professionale *extra-moenia*, tanto in riferimento ai colleghi con identità di rapporto non esercenti all'esterno, quanto ai colleghi a tempo definito ma coinvolti in attività libero-professionale *intra-moenia* o *extra-moenia*, con violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza), 4 (diritto al lavoro) e 36 (diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro svolto) della Costituzione.

3. — Violazione di legge in riferimento all'art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York 16-19 dicembre 1966 e ratificato dallo Stato Italiano con legge 25 ottobre 1997, n. 881. Violazione di legge in riferimento all'art. 1 della Convenzione internazionale del lavoro n. 111, concernente la discriminazione in materia di impiego e professione, adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 e ratificata dallo Stato italiano con legge 6 febbraio 1963, n. 405.

Con riferimento, infatti, al principio di uguaglianza ed al principio di uguale trattamento per i lavoratori che svolgono identico lavoro quanto a qualità e quantità, non può passare inosservata anche la violazione di norme internazionali ratificate dallo Stato italiano. Infatti i medici con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgenti tutti lo stesso lavoro per lo stesso numero di ore, si trovano ad essere discriminati, quanto al percepimento dell'indennità di tempo pieno, solo per il modo, sostanzialmente, di utilizzazione del proprio tempo libero.

4. — Violazione di legge in riferimento all'art. 4, comma settimo, legge 30 dicembre 1991, n. 412, norma non abrogata né modificata, che prevede la possibilità, per i medici delle UU.SS.LL., di prestare attività libero-professionale, senza alcuna limitazione in ordine alla retribuzione nel caso in cui tale attività sia prestata al di fuori della struttura pubblica.

5. — Violazione di legge in riferimento all'art. 4, comma 3, legge n. 724/1994, sotto altro profilo. Eccesso di potere per travisamento delle norme di diritto.

L'azienda ospedaliera ha operato la trattenuta del 15% non sull'indennità base di cui all'art. 110, d.P.R. n. 384/1990, come previsto dall'art. 4, comma 3, legge n. 724/1994, ma sull'indennità maggiorata per effetto delle classi e degli scatti biennali.

6. — Violazione di legge in riferimento all'art. 4 comma 3, legge n. 724/1994, sotto altro profilo, per l'esistenza di una relazione tra decurtazione dell'indennità di tempo pieno e l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 10, d.lgs. n. 503/1992 (creazione di spazi, all'interno delle strutture pubbliche, per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia), sicchè, in caso (come nella specie) di mancata creazione di tali spazi, la trattenuta sull'indennità in questione non deve essere effettuata.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 1997 la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

1. — L'oggetto della controversia non può che restringersi alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, poiché la pretesa sostanziale dei ricorrenti, all'accertamento del loro diritto alla corresponsione dell'indennità di tempo pieno, senza alcuna decurtazione, non può trovare in ogni caso accoglimento nella persistente vigenza ed efficacia della predetta norma, quest'ultima invero ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la sospensione della corresponsione dell'indennità di cui trattasi limitatamente al 15% del suo importo, «per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche».

2. — Stante quanto sopra è evidente la rilevanza, ai fini del decidere, della proposta questione di costituzionalità, i cui termini sono sostanzialmente condivisi da questo Collegio, che la reputa infatti, alla stregua delle considerazioni che seguono, non manifestamente infondata.

3. — Occorre anzitutto evidenziare che l'indennità di cui all'art. 110, comma 1, d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, ha natura retributiva, costituendo il corrispettivo sinallagmatico di una particolare prestazione lavorativa; essa viene erogata al dipendente in maniera fissa e continuativa (cfr. t.a.r. Lecce, ordinanza n. 316/1996 del 9 marzo 1996).

Invero, la *ratio* della ripetuta indennità va individuata nell'esigenza di retribuire «la più intensa partecipazione alle attività istituzionali collegate al rapporto di lavoro a tempo pieno», nonché di «incentivare l'opzione per tale tipo di rapporto» (C.d.S., I, n. 935 del 3 ottobre 1992). Inoltre, l'indennità stessa è rapportata alla maggiore durata della prestazione lavorativa nel tempo pieno rispetto al tempo definito (C.d.S., V, n. 726 del 25 novembre 1988).

Ora, la disposizione di cui al comma 3, dell'art. 4, della legge n. 724/1994, nel disporre la riduzione del 15% della predetta indennità, senza correlativamente ridurre proporzionalmente la prestazione lavorativa dei dipendenti medici interessati, ha alterato il rapporto sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, con violazione dell'art. 36 della Costituzione, che garantisce al lavoratore una «retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro». Deve invero presumersi che, per il personale medico «tempo-pienista», la «retribuzione proporzionata» comprenda l'attribuzione della citata indennità nella sua totalità. Sicché la riduzione del 15% altera e viola il detto parametro, restando per contro immutata sul piano quantitativo e qualitativo la prestazione lavorativa (cfr. t.a.r. Lecce, ordinanza citata).

Ad avviso del Collegio la norma di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 724/1994, sembra porsi anche in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che impone al legislatore di assicurare parità di trattamento a situazioni soggettive uguali ed omogenee.

Invero, la norma denunciata introduce una ingiustificata disparità di trattamento per i medici a tempo pieno che svolgono attività libero-professionale *extra moenia*, rispetto ai medici con identità di rapporto non esercenti all'esterno, in quanto in un caso e nell'altro è identica la prestazione lavorativa resa nei confronti della struttura sanitaria pubblica (ed è appunto tale prestazione la sola causa giustificativa dell'erogazione dell'indennità in parola).

Ciò che differenzia in sostanza le due fattispecie è un fatto estraneo al rapporto d'impiego, alla sua natura ed al suo svolgimento: la differenza consiste infatti nella diversa modalità di utilizzazione, da parte dei vari soggetti, del proprio tempo lasciato libero dal lavoro alle dipendenze della struttura pubblica di appartenenza.

Ulteriore discriminazione deriva poi dal fatto, secondo il Collegio, che la libera professione, considerata come forma di esplicazione del diritto al lavoro, è premiata se svolta *intra moenia*, mentre è sanzionata se esplicata al di fuori della struttura pubblica, con violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche del successivo art. 4 (diritto al lavoro).

La norma in questione introduce inoltre, ad avviso del Collegio, una disparità di trattamento sotto ulteriore profilo, ed in particolare differenziando, tra i medici ospedalieri in regime di tempo pieno, quelli che svolgono attività libero-professionale *intra moenia* e quelli esplicanti tale attività *extra moenia*, atteso che il deteriore trattamento riservato a questi ultimi spesso penalizza una scelta non libera ma obbligata in relazione alla circostanza che non tutte le strutture sanitarie pubbliche hanno apprestato gli ambienti e le dotazioni necessari per l'espletamento, all'interno delle strutture stesse, delle attività mediche libero-professionali (t.a.r. Lecce, ordinanza citata).

4. — Il Collegio infine, in riferimento alla persistente rilevanza della presente questione di costituzionalità anche dopo l'intervento della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (in particolare art. 1, commi 7-15), del d.-l. 20 giugno 1997, n. 175, dei dd.mm. 28 febbraio 1997, del C.C.N.L. sottoscritto il 5 dicembre 1996 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto «sanità» (vedi al riguardo ordinanza Corte costituzionale n. 255 del 18 luglio 1997), osserva che i suddetti atti legislativi, amministrativi e negoziali, pur riguardando in qualche misura la materia *de qua*, non fanno venir meno la rilevanza della questione di costituzionalità dedotta, poiché essi sono estranei alla pretesa azionata dai ricorrenti, che resta incisa dal solo art. 4, comma 3, della legge n. 724/1994 (norma rimasta in vigore fino a tutto il 1996). L'ambito decisionale del presente giudizio, dunque, non può che attenersi al relativo *petitum*, il quale concerne appunto l'applicazione della sola norma succitata; la definizione del giudizio stesso (relativo all'azione di accertamento del diritto con riferimento al periodo in esame — 1996 — ed alla normativa all'epoca vigente, che tale diritto ha conformato) presuppone pertanto la risoluzione della questione di costituzionalità dell'art. 4, comma 3, della legge n. 724/1994.

Se anche poi le disposizioni di cui all'art. 1, commi 7-15, della legge n. 662/1996, prevedono espressamente che resta ferma «la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria», ciò nemmeno presenta alcuna rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio (in cui deve applicarsi, ripetesi, *ratione temporis*, il solo art. 4, comma 3, della ripetuta legge n. 724/1994).

5. — Il giudizio *de quo* va, pertanto, sospeso, in attesa della decisione della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134, della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, secondo i termini e nei limiti specificati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;

Dispone, altresì, che, a cura della predetta segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Bologna il 5 novembre 1997

Il presidente f.f.: SCOLA

Il consigliere rel. est.: LUNDINI

N. 532

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1998)
dal pretore di La Spezia sul ricorso proposto da Sturlese Giorgio contro Ferrando Santino ed altri*

Servitù prediali - Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso - Possibilità di costituzione di tale servitù nel caso di necessità di transito da parte di disabili - Omessa previsione - Mancato rispetto dei doveri di solidarietà sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Compressione della tutela del diritto alla salute - Incidenza sulla funzione sociale della proprietà.

(C.C., art. 1052, comma secondo).

(Cost., artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1045/1996 del registro generale avente per oggetto: ricorso *ex art. 700 c.p.c.* promossa da Sturlese Giorgio, avv. Burla, contro Ferrando Santino e altri, avv. Giromini, e Terranova Lucia, Santoro Giorgio, Mucedola Andrea, Conti Gianna, Cienzo Enrica, Cienzo Matteo, convenuti contumaci;

Sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Sturlese Giorgio, dopo avere esposto di essere affetto da atrofia e angioma cerebrale, patologie che gli impedivano una normale deambulazione e che gli avevano provocato un'invalidità civile al 100%, deduceva che, per accedere alla strada dall'edificio condominiale nel quale si trovava il suo appartamento, esisteva soltanto una scalinata con settantacinque gradini, cosicché egli era costretto a non uscire di casa se non per le necessità più urgenti ed inevitabili. Senza contare che, anche una volta raggiunta la strada, per raggiungere il paese a piedi era necessario ridiscendere altri ottantacinque gradini. In realtà, segnalava lo Sturlese, dietro l'edificio vi era un orto di proprietà di alcuni dei condomini dell'edificio stesso (ma non del ricorrente), già adibito a passaggio, che consentiva di raggiungere agevolmente a piedi il paese con percorso breve ed in piano. Poiché per ottenere un diritto di passo sul predetto terreno il ricorrente si era visto proporre condizioni eccessivamente onerose, egli adiva il pretore per sentirsi autorizzare ad esercitare il passaggio sul terreno dei convenuti.

Il contraddittorio veniva radicato nei confronti di tutti comproprietari del fondo su cui il ricorrente chiedeva il passaggio, ma soltanto alcuni si costituivano contestando la pretesa del ricorrente: altri non si costituivano ed altri ancora si presentavano all'udienza dichiarando spontaneamente di non avere nulla da opporre alla richiesta dello Sturlese.

Ritiene il pretore che la domanda del ricorrente debba essere qualificata come richiesta in via d'urgenza di anticipazione degli effetti pratici di un provvedimento di merito costitutivo di servitù di passaggio sul terreno di cui si è detto e per i fini evidenziati nell'atto introduttivo: richiesta che è in sé processualmente ammissibile, visto che anche la necessità di esercitare un passaggio può avere natura urgente, tale da non consentire di attendere, senza il rischio del maturare di effetti irreparabili, l'esito del giudizio a cognizione piena. Nel caso di specie sussiste poi anche il requisito del pericolo nel ritardo: si tratta infatti di tutelare una situazione correlata strettamente alla possibilità, per una persona invalida, di mantenere una accettabile vita di relazione, non sopportando fatiche improbe per raggiungere la via pubblica.

L'immobile dello Sturlese non risulta intercluso (esiste infatti la scalinata che lo collega alla via provinciale), cosicché non può applicarsi l'art. 1051 c.c. La fattispecie ricade quindi nell'ipotesi di cui all'art. 1052, primo comma, c.c., ovverosia nel caso del proprietario il cui bene abbia un accesso alla via pubblica, ma questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere adeguatamente ed agevolmente ampliato (art. 1052 cc.). L'art. 1052 c.c. subordina tuttavia la possibilità di costituire una servitù (e con essa, evidentemente, anche

quella di anticipare in via cautelare i suoi effetti pratici), al fatto che il passaggio risulti rispondente alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, cosicché nel caso di specie la norma non potrebbe servire ad utile fondamento della domanda.

In proposito si ritiene che l'impossibilità, ai sensi dell'art. 1052, secondo comma, c.c., di costituire una servitù coattiva di passaggio in favore di un immobile adibito a civile abitazione non intercluso, ma dotato di passaggio idoneo al transito di persone disabili, susciti dubbi di costituzionalità in relazione al disposto degli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.

L'interesse per il disabile ad ottenere un passaggio sul fondo altrui che gli consenta di accedere agevolmente alla via pubblica risale direttamente al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione (art. 2 della Costituzione), oltre che al diritto alla salute, inteso come interesse del singolo, così come della società, a che le situazioni invalidanti siano tutelate dall'ordinamento in modo tale da eliminare ogni pregiudizio ad esse correlato (art. 32 della Costituzione). La costituzione coattiva di un diritto di passaggio sul fondo altrui incontra, di fronte a sé, l'interesse contrario del proprietario alla pienezza del diritto dominicale. Peraltro il diritto di proprietà è riconosciuto e garantito dall'ordinamento costituzionale, ma può essere limitato al fine di assicurarne comunque la funzione sociale (art. 42, secondo comma, della Costituzione): il che trova fondamento e giustificazione, nel caso di specie, anche nella sottomissione ai doveri di solidarietà che l'art. 2 della Costituzione espressamente enuncia. Quindi, a fronte della necessità di assicurare il diritto di passaggio per le esigenze di persona disabile, nonché del riconoscimento espresso ed incondizionato dei valori della persona (art. 2 e 32 della Costituzione) e in presenza di precise direttive volte a far sì che le norme consentano l'adeguato svolgimento della personalità rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al superamento di situazioni di disuguaglianza (art. 3, secondo comma, della Costituzione), anche attraverso il riconoscimento di doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 della Costituzione), sembra seriamente porsi il dubbio che i limiti imposti dall'art. 1052, secondo comma, nel senso che la servitù coattiva a favore dell'immobile non intercluso possa essere costituita soltanto per esigenze dell'industria o dell'agricoltura, finiscano per collidere con le norme costituzionali ed i principi appena enunciati.

Da un rapido esame della normativa vigente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche e di servitù coattive si desume inoltre che:

a) le disposizioni normative esistenti consentono di delimitare con sufficiente determinatezza le categorie protette per quanto riguarda gli interventi idonei ad evitare i condizionamenti derivanti dall'esistenza di barriere architettoniche: si tratta, come si evince dall'art. 27, legge 30 marzo 1971, n. 118, dei mutilati ed invalidi civili (identificati poi come minorati non deambulanti; minorati in carrozzella; invalidi con difficoltà di deambulazione) e dei ciechi (art. 2, legge 9 gennaio 1989, n. 13);

b) l'eliminazione delle barriere architettoniche e la creazione di idonei passaggi di accesso agli edifici costituisce limite speciale alla proprietà privata, atteso che in funzione di esso già le norme ammettono parziali deroghe al regime ordinario delle distanze (oltre che a quello delle delibere condominiali): art. 3, legge 9 gennaio 1989, n. 13;

c) dall'impianto normativo delle disposizioni in materia (art. 27, legge 30 marzo 1971, n. 118, e, soprattutto, legge 9 gennaio 1989, n. 13) si evince che, così come la possibilità di sfruttamento agricolo e industriale considerate dall'art. 1052, secondo comma, c.c., anche l'accessibilità a fini abitativi, intesa nella portata di cui alle citate disposizioni di legge ordinaria, costituisce, oltre che un interesse del disabile, un'utilità ed un carattere intrinseco dell'immobile su cui insista un edificio;

d) la costituzione di servitù coattive ai sensi dell'art. 1052 incontra in ogni caso forti limiti a tutela della proprietà edilizia (art. 1051, ultimo comma, applicabile per il rinvio dell'art. 1052, primo comma);

e) comunque è dovuta un'indennità al proprietario (art. 1053 cc.);

f) il peso non è di durata illimitata, ma può venire soppresso al venire meno dell'interesse specifico che ha giustificato la sua imposizione (art. 1055 cc.).

Tutto quanto precede [punti da *a)* ad *f)*] permette di concludere che l'ampliamento della fattispecie dell'art. 1052 c.c. nel senso ritenuto costituzionalmente conforme nella presente ordinanza, si inserisce in un sistema già compiutamente definito e regolato e come tale idoneo di per sé a disciplinare la situazione considerata e attualmente esclusa dalla tutela costitutiva di cui alla norma citata.

È ben vero in effetti che la legge (ad esempio art. 9, legge 9 gennaio 1989, n. 13) assicura contributi al fine di favorire l'eliminazione per gli edifici esistenti delle barriere architettoniche. La tutela dell'interesse al passaggio sul fondo altrui ai sensi dell'art. 1052 c.c. ha però una sua specificità e consente di assicurare al disabile utilità

non trascurabili e sotto taluni aspetti insostituibili. Intanto si rileva che l'art. 1052 c.c., applicabile anche quando il passaggio esistente possa essere reso adeguato, ma solo con un eccessivo dispendio e disagio, consente di garantire la tutela anche delle situazioni in cui sussista notevole sproporzione tra i costi necessari ad un'ipotetica meccanizzazione del passaggio per consentire il transito del disabile (nel caso di specie si tratterebbe di superare un dislivello di 75 scalini) e il pregiudizio arrecato al fondo limitrofo per l'imposizione della servitù (nel caso di specie esiste già un passaggio di soli venti metri in piano).

Senza contare poi che il fondo dominante, ai fini specifici che in questa sede interessano, potrebbe trarre dalla costituzione della servitù sul fondo limitrofo un'utilità assai maggiore rispetto a quanto ottenibile con la complessa meccanizzazione del passaggio già esistente (ammesso che essa sia materialmente e giuridicamente possibile): in un esempio come quello del caso di specie il disabile potrebbe infatti passare, come detto, in piano, senza dover affrontare gravose e penose salite e discese da più o meno complicati marchingegni, fruendo pertanto di una specifica utilità, direttamente funzionale all'interesse tutelato.

Deve quindi sollevarsi questione di costituzionalità dell'art. 1052, secondo comma, c.c. nella parte in cui non consente di costituire la servitù di cui al primo comma in favore di edifici di civile abitazione, al fine di garantire un adeguato accesso alla via pubblica per mutilati ed invalidi con difficoltà di deambulazione e ciò per contrasto con le citate disposizioni di cui agli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto concerne la rilevanza nel giudizio in corso ed in aggiunta a quanto già in precedenza segnalato, che la limitazione derivante dall'art. 1052, secondo comma, impedisce *in limine* la pronuncia richiesta dall'istante e ciò pur a fronte di vari elementi istruttori che già, ad una prima analisi propria del procedimento sommario in corso, farebbero propendere in favore della tesi del ricorrente, cosicché è evidente come nel caso di specie sarebbe proprio la norma censurata di illegittimità a dover essere applicata, nella sua portata limitativa, in senso contrario alla pretesa del ricorrente il quale, sia come condomino, sia come singolo proprietario, ha legittimazione a far affermare la sussistenza del diritto di servitù oggetto di lite.

P. Q. M.

Dichiara la contumacia di Terranova Lucia, Santoro Giorgio, Mucedola Andrea, Conti Gianna, Cienzo Enrica, Cienzo Matteo; e, vista la legge 11 marzo 1953, n. 83;

Sospende il presente giudizio;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo comma, c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 32 e 42, secondo comma, della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

La Spezia, addì 19 settembre 1997

Il pretore: BELLÈ

N. 533

Ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia sull'opposizione all'archiviazione proposta da Carlet Giampietro

Processo penale - Richiesta di archiviazione del p.m. (nella specie in ordine a procedimento iscritto nei confronti di «persona da identificare») - Dedotta mancata possibilità per il g.i.p. di ordinare al p.m. la iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona da considerare indiziata - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in ipotesi analoga (art. 415 cod. proc. pen.) - Lesione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 409).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letti gli atti del procedimento penale relativo ad un esposto di Giampietro Carlet per una muretta pericolante antistante gli anagrafici 2303 e 2304 di Venezia/Castello;

O S S E R V A

In data 30 gennaio 1998 è pervenuta richiesta del pubblico ministero di archiviazione del procedimento sopraindicato sul presupposto che, dopo le indagini effettuate, non erano emerse ipotesi di reato.

Questo giudice, dovendo fissare la camera di consiglio per l'opposizione della parte offesa dell'eventuale reato di omissione di atti d'ufficio, ha, quindi, invitato per iscritto il pubblico ministero ad indicare il nominativo dell'indagato o degli indicati.

La richiesta al pubblico ministero di indicazione della persona sottoposta alle indagini (v. art. 409, comma 2, c.p.p.) si è resa necessaria in quanto il procedimento risulta iscritto nei confronti di «persona da identificare».

Dalla nota della p.g., illustrativa delle indagini effettuate, si rileva che della pratica si sono occupati due funzionari del comune di Venezia:

Il pubblico ministero, peraltro, ha risposto testualmente che: «non sono emersi elementi sufficienti per poter contestare reati a chicchessia».

Pertanto, è stata fissata la camera di consiglio con la partecipazione della parte offesa ma non della persona sottoposta alle indagini in quanto non rientra nei poteri del g.i.p. né ordinare al pubblico ministero di iscrivere il nome di una persona nel registro delle notizie di reato né tantomeno citarla direttamente quale indagata attribuendole una qualifica che formalmente non riveste.

L'art. 409 c.p.p. dispone che il giudice per le indagini preliminari possa, in un primo momento, fissare la data dell'udienza in camera di consiglio ed in un secondo momento indicare al pubblico ministero nuove indagini oppure ordinargli di formulare l'imputazione.

Più volte la giurisprudenza di legittimità ha definito abnorme qualunque decisione che esuli da quanto previsto dalla citata norma.

Tuttavia, l'attuale situazione si pone in manifesto contrasto con almeno due disposizioni della Carta costituzionale.

Innanzitutto, appare violato il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto il g.i.p. ha, invece, il potere di ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona a cui sia attribuibile il reato nei procedimenti contro ignoti ai sensi del secondo comma dell'art. 415 c.p.p.

Ne consegue che è inspiegabilmente ed assolutamente favorito colui a cui sia in ipotesi attribuito il reato in un procedimento quale quello in esame quando il pubblico ministero non voglia iscriverne il nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. rispetto a colui il cui nome figuri in un procedimento a carico di ignoti.

A meno che non si debbano ritenere «a carico di ignoti» - ancorché non iscritti nel relativo registro - anche quei procedimenti - quale quello in esame - che formalmente risultano a carico di «persona da identificare» ovvero iscritti come «atti relativi» *aut similia*.

Inoltre, si registra una disparità di trattamento anche fra coloro che si trovano nell'identica situazione - ad esempio, perché formalmente denunciati - a seconda che la loro posizione venga esaminata da un pubblico ministero anziché da un altro.

Alcuni magistrati, infatti, in osservanza alle disposizioni normative, iscrivono sempre nell'apposito registro il nome delle persone cui sia attribuibile in tesi il reato laddove altri eludono la prescrizione normativa registrando i procedimenti, come detto, a carico di «persona da identificare» ovvero come «atti relativi».

La diversità di trattamento diventa di palmare evidenza nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari non possa o non voglia accogliere la richiesta di archiviazione giacché nel primo caso può essere immediatamente fissata la camera di consiglio mentre nel secondo caso si realizza una vera e propria *impasse* procedurale a tutto vantaggio dell'indiziato.

Per gli stessi motivi viene, in casi quale quello in esame, ad essere violato il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale prescritto dall'art. 112 della Costituzione.

Basti pensare che il pubblico ministero sceglie di non esercitare l'azione penale con la motivazione che non emergono fattispecie di rilevanza penale.

È pur vero che azione penale obbligatoria non significa consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo né dovere del pubblico ministero di iniziare il processo per qualsiasi *notitia criminis*.

Tuttavia, nei casi in esame, col suo comportamento, il pubblico ministero *ad libitum* vanifica totalmente il potere-dovere di controllo del giudice per le indagini preliminari.

Proprio la Corte costituzionale ha precisato che il predetto controllo del giudice riguarda l'attività omissiva del pubblico ministero sì da fornirgli la possibilità di contrastare le inerzie di quest'ultimo e di evitare che le sue scelte si traducano in esercizio discriminatorio dell'azione (o inazione) penale [v. sentenza n. 88 del 1991].

In conclusione, non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione in quanto non prevede che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona che sia da considerare indiziata.

Per completezza, deve essere precisato che la questione si pone sia nell'ipotesi in cui debba essere fissata la camera di consiglio per l'opposizione della parte offesa sia nell'ipotesi in cui debba essere fissata la camera di consiglio in quanto il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione.

Nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale rileva sia attualmente dal momento che alla udienza non partecipa l'indagato il quale, quindi, non ha la possibilità di esplicitare alcuna facoltà difensiva sia in prospettiva dal momento che il giudice per le indagini preliminari non potrebbe neanche ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione, non figurando alcuna persona a cui contestare il reato.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione come da motivazione ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione nonché di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si dà atto che il provvedimento è stato letto in udienza anche ai fini di notifica ai presenti.

Venezia, addì 7 maggio 1998

Il presidente aggiunto: GALLO

N. 534

*Ordinanza emessa il 3 aprile 1998 dal tribunale di Udine
nel procedimento penale a carico di Renda Gaspare ed altri*

Elezioni comunali - Reati elettorali - Prescrizione - Termine di due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni - Lamentata brevità di tale termine a fronte di quello ordinario decennale previsto per delitti di pari gravità - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. n. 570/1960 sollevata dal pubblico ministero in riferimento all'estrema brevità del termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'art. 90 d.P.R. citato, che è stato contestato agli imputati, per violazione dei principi di ragionevolezza, di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale di cui all'art. 112 della Costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione;

Sentiti i difensori degli imputati;

O S S E R V A

Premesso che il reato di cui all'art. 90, comma secondo, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contestato a tutti gli imputati, pur essendo punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa è soggetto ad un termine prescrizione di soli due anni, secondo il disposto dell'art. 100, comma secondo, d.P.R. citato;

Rilevato che l'estrema brevità di tale termine, ove si consideri il diverso e molto più lungo termine ordinario decennale previsto dall'art. 157, n. 3, c.p., con riferimento a delitti puniti con identica pena edittale massima appare del tutto irragionevole, vieppiù rilevando come identico termine prescrizione sia previsto dall'art. 157, n. 6 c.p. per fatti di ben minore gravità, quali le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria;

Considerato ancora che l'art. 479 c.p. contestato unitamente all'art. 90 predetto per condotte analoghe, è sottoposto al termine prescrizione decennale di cui all'art. 157, n. 3 c.p.;

Atteso che la pena edittale minima prevista per il reato di cui all'art. 90, d.P.R. citato - doppia rispetto a quella minima prevista per il reato di falsità ideologica in atti pubblici - è indice del marcato disvalore sociale che il legislatore ha voluto attribuire a tale condotta, trattandosi di norme poste a tutela del corretto e regolare svolgimento del procedimento elettorale e, conseguentemente del funzionamento delle istituzioni democratiche, ciò rende tanto più incomprensibile che per siffatte violazioni sia previsto lo stesso termine prescrizione stabilito per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda e dunque per fatti di minima rilevanza sociale;

Ritenuto che tale previsione si palesi dunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni analoghe sono irragionevolmente sottoposte ad un diverso trattamento normativo, nonché con l'art. 112 della Costituzione perché, per la complessità e durata degli accertamenti da svolgersi sulla regolarità di rilevante numero di sottoscrizioni per liste elettorali, l'assoluta esiguità del termine prescrizione vanificherebbe in concreto l'effettività dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale, nonché con l'art. 97 della Costituzione in quanto si determinerebbe un inutile dispendio di attività processuali, destinate ad essere frustrate per il rapido maturare del termine prescrizione;

Osservato che, poiché è fondamentale prevedibile, allo stato degli atti, che la prescrizione dei reati di cui all'art. 90, d.P.R. n. 570/1960, maturerà il prossimo 10 maggio per quanto prospettato dal pubblico ministero mediante la produzione del verbale dell'ufficio centrale per il turno di ballottaggio in data 9 maggio 1995, e quindi certamente ben prima della conclusione del presente grado di giudizio, nel quale non è ancora intervenuta dichiarazione di apertura del dibattimento ed in cui è stata autorizzata la citazione di oltre 240 testi da parte della sola pubblica accusa;

che, nella fattispecie, la questione appare di concreta ed immediata, e non meramente astratta ed ipotetica, rilevanza, tenuto anche conto dei processi indifferibili iscritti a ruolo, anche a carico di detenuti e per fatti più gravi e risalenti nel tempo, per le prossime udienze sino al 9 maggio c.a., sicché è fin d'ora certo che la sentenza conclusiva del presente grado non potrà intervenire prima del compimento del termine prescrizione;

che il giudizio non può quindi essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui si stabilisce che l'azione penale per i reati di cui all'art. 90, d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Udine, addì 3 aprile 1998

Il presidente: FORMAIO

98C0827

N. 535

*Ordinanza emessa il 15 aprile 1998 dal tribunale di Locri
nel procedimento penale a carico di Romeo Paolo ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento tra imputati - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 1).

(Cost., artt. 3, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal p.m. in relazione all'art. 513, comma 1, c.p.p. così come modificato dall'art. 1, legge n. 267/97, per violazione degli artt. 1, 3, 101 e 112 della Costituzione nonché degli artt. 1 e 6, commi 1 e 5, legge n. 267/97, per violazione degli artt. 101 e 112 della Costituzione;

Sentite le altre parti;

O S S E R V A

In data 25 marzo 1998, l'imputato Romeo Paolo, nato il 6 giugno 1962 dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere all'esame in dibattimento ed il p.m. chiedeva l'acquisizione e la lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. dei verbali degli interrogatori resi dal predetto imputato al p.m. nella fase delle indagini preliminari anche nella parte riguardante le dichiarazioni indizianti valutabili a carico degli altri coimputati;

La difesa tutta non ha prestato il consenso di cui all'art. 513, comma 1, c.p.p.;

Il p.m., a tal punto, sollevava questione di legittimità costituzionale nei termini di cui in epigrafe, sottolineandone la rilevanza nell'ambito del presente procedimento e la non manifesta infondatezza;

Quanto alla rilevanza, il tribunale ne ritiene la sussistenza con riferimento esclusivo all'art. 513, comma 1, c.p.p. essendo questa l'unica norma applicabile in concreto nella presente fase dibattimentale ed evidenziando in proposito che la prospettazione accusatoria si fonda quasi esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal coimputato Romeo Paolo, di modo che la parziale inutilizzabilità delle stesse comporterebbe un radicale pregiudizio per la ricostruzione dei fatti oggetto di decisione, incidendo sulla *res judicanda*, dal momento che i residuali elementi di prova fungono prevalentemente da riscontro alle dichiarazioni in questione;

Con riferimento, poi, alla non manifesta infondatezza dei profili di incostituzionalità dell'art. 513, comma 1, c.p.p., la norma in questione si appalesa in contrasto, in primo luogo, con l'art. 3 della Costituzione: ed infatti, l'attuale regime normativo — facendo divieto di utilizzazione, nei confronti dei coimputati non consenzienti, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari, dal coimputato che in dibattimento, poi, si avvalga della facoltà di non rispondere — crea una evidente disparità di trattamento in rapporto alla medesima situazione che però si presenti allorché, pur essendo, come nel caso di specie, in corso il procedimento di primo grado all'entrata in vigore della disciplina novellata, sia stata, però, già disposta la lettura, nei confronti degli altri imputati e senza il loro consenso, dei verbali di dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513 c.p.p. al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare; ed invero l'art. 6, legge n. 267/97, consente, ove le parti lo richiedano, la citazione di coloro che tali dichiarazioni hanno reso, ma senza prevedere alcuna comminatoria di inutilizzabilità allorché tali soggetti si avvalgano della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentati, purché l'attendibilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al p.m., alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, di cui sia stata data lettura ai sensi dell'art. 513 c.p.p. nel testo previgente. Disparità che appare più evidente nelle ipotesi, come nel caso di specie, non ricadenti nella previsione del comma 2, dell'art. 6, citata legge, in cui il p.m. non ha nemmeno la possibilità di richiedere l'incidente probatorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, legge 267/97, essendo il processo già nella fase dibattimentale al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa;

Altro profilo di contrasto con il citato art. 3 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza della disposizione normativa in esame, può individuarsi nel divieto di utilizzazione della dichiarazione resa, nei confronti dei coimputati non consenzienti, dall'imputato che in dibattimento non sia comparso o si sia avvalso della facoltà di non rispondere, in quanto preclude al giudice di valutare, con cognizione di causa, gli elementi di prova esistenti a carico del chiamato in correità; infatti, data la natura di prova complessa (dichiarazioni + riscontro) che la chiamata in correità assume *ex art.* 192, comma 3, c.p.p., la sottrazione dell'elemento basilare costituito dalla dichiarazione accusatoria, rende probatoriamente insignificanti gli elementi «satellitari» di riscontro, resi «orfani» della prova dichiarativa alla quale accedono, e fatti oggetto di valutazione isolata dal contesto dichiarativo entro il quale, soltanto, assumono significazione; in tal modo viene preclusa al giudice ogni possibilità di reale apprezzamento delle prove a carico, complessivamente esistenti agli atti del procedimento, valutabili appieno invece solo con riferimento alla posizione del chiamante in correità; va, perciò, evidenziato che la vigente normativa contrasta con il principio, individuato dalla Corte costituzionale, di non dispersione della prova — nel quale il pur rilevante principio di oralità trova il suo limite — imponendo, appunto, di derogare al metodo dialettico quando la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente, vale a dire quando non sia compiutamente e genuinamente acquisibile col metodo orale;

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 513, comma 1, c.p.p. con riferimento agli artt. 101, 111 e 112 della Costituzione, occorre evidenziare che la disposizione normativa che si assume in contrasto con i suddetti principi costituzionali rende le dichiarazioni confessorie rese non solo al p.m. ma anche al giudice delle indagini preliminari nella forma dell'interrogatorio *ex artt.* 64 e 65, c.p.p., pienamente utilizzabili in senso autoaccusatorio mentre per la parte eteroaccusatoria, la valenza processuale viene subordinata al consenso all'utilizzazione in dibattimento prestato dal chiamato in correità ed, in quanto tale, portatore dell'interesse contrario all'utilizzazione della prova, creando una evidente sperequazione tra le parti processuali che va ad inci-

dere pesantemente sulla conoscenza del giudicante, cui viene impedita una valutazione complessiva del materiale probatorio, fatto conoscere *ad libitum* ora nell'una ora nell'altra parte ed impedendo così, facendo dipendere la disponibilità di una prova dalla volontà del coimputato, il fine primario ed ineludibile del processo penale che non può che rimanere quello della ricerca della verità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 101, 111 e 112 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, c.p.p., per i profili di cui in parte motiva;

Sospende il presente procedimento;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale, previa estrazione di copia da mantenere agli atti dell'ufficio.

Locri, addì 15 aprile 1998

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0828

N. 536

Ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s.

Fallimento - Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento - Inefficacia rispetto ai creditori - Mancata distinzione, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'applicazione della relativa sentenza, tra soggetti consapevoli e soggetti inconsapevoli di tale dichiarazione - Irragionevole discriminazione tra soggetti, che abbiano avuto rapporti con il fallito, rispettivamente, dopo e prima della dichiarazione di fallimento - Lesione del principio di eguaglianza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa d'appello promossa con citazione notificata il 17 luglio 1996, da Italo Regazzo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con gli avv.ti Renato Panizzon e Roberta Panizzon, anche domiciliato in Venezia, per mandato a margine della citazione, appellante;

Contro Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s., in persona del curatore dott. Gianni Trentini, con l'avv. Natalino Manente, anche domiciliatario in Venezia Mestre, per mandato margine della comparsa di risposta, appellato.

Oggetto: riforma della sentenza n. 520/96 in data 11 gennaio-22 febbraio 1996 del tribunale di Venezia; in punto: pagamento somma.

Rilevato che:

con atto notificato in data 6 aprile 1994, il Fallimento Penzo Angelo Restauri s.a.s. convenne in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia, la Italo Regazzo s.r.l., chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di lire 10 milioni, oltre interessi legali dal 29 novembre 1993, previa dichiarazione di inefficacia del pagamento effettuato alla società creditrice il 29 novembre 1993, e, perciò, successivamente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta con sentenza in data 25 novembre 1993;

il tribunale adito, con sentenza in data 11 gennaio-22 febbraio 1996, nella contumacia della convenuta, accolse la domanda;

avverso l'anzidetta sentenza, notificata il 4 luglio 1996, la Italo Regazzo s.r.l., con atto notificato in data 17 luglio 1996, ha interposto tempestivo appello, deducendo, fra l'altro, che la «pura e semplice pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento» non consentirebbe di presumere la conoscenza del provvedimento da parte di tutti i terzi;

la parte appellata, previa autorizzazione del giudice delegato al curatore, si è costituita in giudizio resistendo al gravame, di cui ha chiesto la reiezione;

la sentenza dichiarativa del fallimento risulta essere stata affissa all'albo del tribunale di Venezia il 13 gennaio 1994;

contrariamente all'assunto della parte appellata, dalla documentazione versata in atti non può desumersi la prova che, al momento del pagamento, l'appellante fosse a conoscenza dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della società creditrice;

Ritenuto che è rilevante in causa e non appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole che:

non venga discriminata, quanto meno nel periodo tra la pubblicazione e l'affissione della sentenza dichiarativa di fallimento, fra coloro che hanno avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento, la posizione di quelli consapevoli e la posizione di quelli inconsapevoli di tale dichiarazione;

venga discriminata la posizione di coloro che abbiano avuto rapporti con il fallito dopo la dichiarazione di fallimento e quella di coloro che abbiano avuto tali rapporti prima di detta dichiarazione, apparendo analoga la situazione di entrambi sotto il profilo psicologico (per i primi rispetto alla consapevolezza dello stato di insolvenza e, per i secondi, rispetto alla consapevolezza della dichiarazione di fallimento), nel mentre solo nei confronti dei primi tale stato psicologico viene preso in considerazione ai fini della revocatoria fallimentare.

P. Q. M.

Sospende il giudizio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone che gli atti siano inviati alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Venezia, il 14 maggio 1998.

Il presidente: GRECO

98C0829

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PEBARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 18

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Criaenzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 58
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA - già Etruria -
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1860
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 484.000 - semestrale L. 275.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 396.000 - semestrale L. 220.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 110.000 - semestrale L. 66.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 102.000 - semestrale L. 66.500 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 260.000 - semestrale L. 143.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 101.000 - semestrale L. 65.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 254.000 - semestrale L. 138.000 <p>Tipo F - Completo. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.045.000 - semestrale L. 585.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 935.000 - semestrale L. 495.000
--	--

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 9 0 9 8 *

L. 12.000